

# RE ASSVNTO

Delle Raggioni, & Giurisdittione,

SPETTANTI ALLI SIGNORI

## CIOFFI, ET PINTO

Della Città di Salerno,

NELLA MARINA, E TERRITORIO  
del Tarquinio,

Donde si celebra la Feria nel Mese di Settembre,  
detta di San Matteo.



IN NAPOLI, M. DC. L VIII.

Per Gio: Francesco Paci. Con Licenza de' Snp.

Alt' illustriss. Sig. Marchese dell'Oliveto  
**MARCO ANTONIO CIOFFI,**  
**PATRITIO SALERNITANO,**  
*E del supremo Consiglio de Giustizia di Sua Maestà  
in questo Regno.*

**H**o intrapreso raccogliere frà le molte prerogative, quali la tua illustriss. Casa, gode nella Fedelissima Città de Salerno tua Patria; le ragioni, & giurisdizioni, che spettano, & alla tua, & all'altra de Signori Pinto dell'istessa, in tempo che se celebra la famosissima Feria nel Mese di Settembre, in honore del Glorioso Apostolo, & Evangelista S. Matteo suo Tutelare. E benche la verità da per se stessa si difenda con il suo scudo, dalle più malediche lingue; Tuttavolta hanendo bisogno chi lo maneggi; Ho stimato però opportuno consecrarlo al tuo nome, acciò stia sicuro da qualsiuoglia calunnia. Si compiaccia dunque riceuere con l'animo della tua genetosità il poco che gli offerisco, à paragone del grande affetto con che glielo dedico.

*Di V.S. Illustrissima deuotiss. servitore  
Abb. Mercurio Brunetti.*

a a

*Die*

Dix 28. Junij 1658.  
Potest imprimi; verum ante publicationem suam re-  
uideatur, si videbitur Reuerendissimo Vicario.

Garbinatus Canonicus Deputatus:

De mandato Eminensiss. &c. fuit dictum, quod stante  
relatione supradicta D. Revisoris. Imprimatur verum ante  
quam publicetur reuidetur correctio facta, haf die 28.  
Junij 1658.

A. de Ianuario Vic. Gen.

Mag. V.I D. Presidens Reg. Cam. Summaria Donatus Antonius de Mar-  
inis videat, & in scriptis Sua Excellentiae referat.

Burgos Regens. Muscerula Regens. Viloa Regens.

Propositum per suam Excellentiam Neap. die 10. Mensis Maij 1658.

Criuella.

ILLVSTRISS. ET EXCELLENTISSL. DOMINE

Collectionem immunitatum, quibus nobilissima familia de Cioffi, in Ver-  
be Regia Salerni posuit; itemque, & iuras, qua insimul cum praedictissi-  
ma illa de Pinto in eadem Civitate, nundinarum tempore, teneat Abbatie  
Mercurio Brunetti V.I.D. soleritissimo Collectore, ut mandatis excellentia tua  
parerem vidi, tam diligenter, quam libenter in eaque nil prospersus compensus  
sum, quod bonis moribus, aut Potentissimi Dogini nostri Regis Iuribus repu-  
gnet: Quo circa ad eamundem familiarum gloriae imprimi posse, Censo, &  
Excellentia tua videbitur. Neap. Kal. Junij 1658.

Excellentia tua seruus additissimus

Donatus Antonius de Marinis.

Vita supradicta relatione imprimatur: Verum ante publicationem serue-  
tur Regia Fragmatica.

Burgos Regens. Muscerula Regens. Viloa Regens.

Propositum per suam Excellentiam. Neap. die 4. Mensis Junij 1658.

Criuella.

TA-

# T A V O L A

Delli Capitoli, che si contengono nel  
presente Opusculo.

## C A P. I.

**L**Voco immancabile territorio particolare da douel comititia, e sin dove si estende fol. 13.

## C A P. II.

Della marina, seu spiaggia, e lido dove si fa detta feria fol. 26.

## C A P. III.

Territorio particolare di dette famiglie Cioffi, e Pinto, e loro Comunità, dove sono edificate le botteghe de fabri- ca, perofse e comodità de mortanti, anco extra detto tempo de feria fol. 23.

## C A P. IV.

Ias rumuli, e salmaruni, che consiste, e dove si esercita, e si fugge, fol. 42.

C A P.

## C A P. V.

*Esfattioni quali si fanno per dette famiglie,  
e loro Communità per antichissimo soli-  
so, in virtù de Real Priuilegio, e per  
immemorabil possessione nella marina,  
seu spiaggia, fol. 53.*

## C A P. VI.

*Esfattioni quali se fanno in detto Territo-  
rio detto il Tarcinario, fol. 57.*

## C A P. VII.

*Liti, e controuerzie mosse sopra la giuris-  
dizione della marina dall' Arcivescovo  
di detta Città, Monasterij, Regio Fisco,  
e dalla Città predetta, fol. 60.*

## C A P. VIII.

*Liti, e controuerzie mosse sopra il Territo-  
rio particolare detto il Tarcinario, ad  
instantia della Città predetta, Mona-  
sterij, Regio Fisco, e Arcivescovati del-  
l'istessa, fol. 70.*

## C A P. IX.

*Che finiti li dieci giorni della solita fran-  
chizia, non si possano costringere li  
mercanti à partire da loro botteghe, e  
fun-*

fundichi, nè prohibirsi di vendere come  
prima, fol. 98.

### C A P. X.

Nella prorogatione della Feria, se continua  
detta giurisdictione nella marina, E<sup>r</sup>  
esercitano le ragioni loro in detto Ter-  
ritorio, conforme nelli soliti dieci giorni  
della franchitia, E<sup>r</sup> controverſie mosse  
dalla Città di Salerno ſopra detta proro-  
ga, fol. 101.

### C A P. XI.

Che li mercanti deuono uſcire in detto tem-  
po de feria fuori della Città, fol. 105.

### C A P. XII.

Precario preteſo dalla Città de Salerno ſo-  
pra detto Territorio detto il Tarcina-  
rio, e botteghe de fabrica delle dette fa-  
megie, e loro Communità, fol. 107.

### C A P. XIII.

Rate per le quali partecipano le ſudette  
famegie, e loro comunità, Padrone del  
detto Territorio, e marina, dell' emolu-  
menti, E<sup>r</sup> frutti, quali ſe percipirono da  
detta marina, territorio, e botteghe, e  
per-

perchè nella marina non à tutti della  
loro Communità, spetta attione fol. 117.

#### CAP. XIV.

Registro di tutti li Processi, & altri atti  
fabricati ne' supremi Tribunali di que-  
sto Regno sopra delle controversie, & li-  
ti mosse contro dette famiglie, & loro  
Communità, soprala detta giurisdic-  
zione, & ragioni, dalli quali si è cauato  
questo reaſſunto, & verità.



# FERIA DI SETTEMBRE DE CIOFFI, E PINTO

*Della Città di Salerno.*



A Fedelissima Città de Salerno ; non meno per l'antichità, e Nobiltà de' suoi Heroi, che per esser depositaria del Sacro Corpo, dell'Apostolo, & Euangeli sta S. Matteo , è stata sempre celebrata dall'Europa tutta , e con particolari fa uori honorata dalli Serenissimi Rè di questo Regno , i quali acciò quelle Sante Reliquie fussero dal Mondo tutto venerate, & adorate ; instituirno , che dalli 21. del Mese di Settembre di ciasched'vn'anno , ( solennità di così gran Celeste Campione,) si facesse in detta Città la feria , duratura per giorni diece ; come si legge dal Privilegio di Re Lodovico Secondo , sotto la data dell' 21. del Mese di Agosto Anno del Signore 1303 . *Quo magis , & dignius accresceret Civitas ipsa compendij , & Cathedra lis veneraretur Ecclesia , in qua reconditur Corpus eius.* Beniche da principio fù solamente conceduta l'immunità de detta feria solamente per giorni otto , come anco si chiarisse dal detto Privilegio .

Dichiavorno per luoco intitulare di detta feria il Territorio extra muros , & moenia Ciuitatis dalla parte de Oriente , con la Spiaggia , e marina .

E per testimonio delti gran meriti , & in remunerazione delti molti seruitij di Matteo della Porta Milite , Mastro Rationale della Gran Corte , e del Consiglio Collaterale li Serenissimi Rè Lodovico , e Gioua hauendo à sue proprie spese ottenuto

## 2 Feria di Settembre

Refice la loro coronazione nell'Anno 1353. sò gerimati Privilegij della data dell'ultimo di Maggio, & del 5. di Giugno le concedirno più comunità, de quali douessero godere anco li suoi posteri in infinitum, e particolarmēte concedirno all'istesso Fvso di detta marina, seù spiag-  
gia durante detta feria per se, & suoi heredi, & fuccelli-  
soni, & posteri in perpetuum, cum iure prohibendi ad'o-  
gn'altra persona, condar à loro tantum la facoltà del-  
Fvso di quella, dove hauessero anco possuto fare bar-  
gache di tauole, per maggior commodità de mercanti  
conuenuti in detta feria; con poterno esiggere per qual  
si voglia mercanzia, e robba che se contrateaua in essa,  
quello che con l'istessi mercanti, e negoianti hauesse-  
ro possuto canuocare.

Da là a certo tempo, questa giurisdictione passò nel-  
la Casa, delli antichissimi Conti Normanni de Riccar-  
do de Ayello della medesima Città, nato Zanzella,  
della Porta ultima di detta famiglia, figlio del prede-  
sto Martino, se trouò casata con detti Signori de Ayello.

E da questa dopo è peruenta alli Signori Cioffi, originaria, & antichissima in detta Città per più secoli, dalli quali sono già sopra anni centocinquanta, che si è posseduta continuatamente, & similmente è ricaduta in questa Casa, per successione legittima delli predetti Co-  
ti de Ayello, delli quali ultima fu Vittoria moglie de Diomede Cioffi.

Da detti Signori Cioffi hebbbero causa l'antichissi-  
ma, e pure originaria famiglia de Signori Pinto, per il  
che poi si è chiamata la Communità del Sig. Cioffi, &  
Pinto, e dalli detti Sig. Pinto hebbbero causa li Signori  
de Auersana anco antichissima in detta Città, & altri  
particolari; Benche hoggi per esserno estinte, così la li-  
nea

nea de Pinto del q. Paulo Antonio, quarto l'altero del Francesco Antonio, e di quella del q. Bartolomeo, vi è sopravvissuta la Signora Silvia moglie del Sig. Pietro Antonio Comite Auocato di gran nome, per il che detta famiglia del Sig. Comite, delle più principali, & antiche ind. Città, dove ha fiorito molti, et molti secoli, e ancora partecipante la portione di detta Paulo Antonio, si rappresenta hoggi dal Sig. Abb. e Canonico D. Gio. Battista de Roggiero Guarna, in proprietà però durante la vita de Suor Catarina Pinto sorella di detto Paulo Antonio, Monacana al Monasterio della Pianta Noua, mercè erede dopo sua morte, questa spetterà al Renerendo Capitolo de S. Matteo di detta Città, in conformità, & esecuzione della disposizione del q. Abb. e Canonico D. Aniballe Pinto, e quella de Francesco Antonio a quelli interessati, a' quali sarà aggiudicata da Tribunali supremi, & Paltra de Signori Auersana, o dall'interessata con detta Cafa, o al Seggio de Portanova, per il Monse, instituito, & ordinato dal q. Alfonso Auersana, nel quale si estinse detta Cafa.

Ma perche prima, che la suddetta giurisdizione con il Territorio, nel quale se trouano le botteghe de detti Signori Cioffi, e loro Communità, passasse in loro dominio da quelli Signori della Porta, primi padroni è di Marina, e di detto Territorio, era stato fondato in detta Città un Monasterio dell'Ordine de Padri Predicatori, che havendo pigliato il nome dal Fondatore, vien chiamato Santa Maria della Porta, nell'Anno 1411. Galeotto della Porta, e nell'Anno 1454. Gabriele della Porta, fece donazione a beneficio di detto Monasterio di una annua prestazione di pagarseli sopra il detto Territorio, e datti frutti peruenienti da quello tantum; do-

vendosi da loro heredi per detta causa molte quanșà nell'Anno 1485, nacque transattione stra detto Monasterio, e Leone, e Sforzino d'Ayello, heredi, e successori di detti Signori della Porta, in virtù della quale d. Sigismondo d'Ayello al giorno a detto Monasterio la festa parte sopra li frati perueniendo da dette botteghe, marina; benché sopra detta marina, non haueffero posseſſo detti Signori Ayelli cedere ragione alcuna al detto Monasterio contro la forma del Priuilegio, in virtù del quale loſamente li discendentri da Matteo della Porta poſſono cibere padroni di quella, poiché eſſendo stata fatta la concheſſione al detto Matteo, pro ſe, & poſſeris ſeu liberis, non faria il detto Monasterio de compiarchensis, né potēuano detti Signori Ayelli alienarla detta marina, e traſferire la giurisdicſione di ella in altri estranei; Con tutto ciò, per la gran deuotioне quale ha uohiato a tal habito, e sacra Religione, il Sig. Conſiglier Marchefu Cioſſi, non ha voluto ponere in diſputa questa ragione, ne l'ipogliar detto Monasterio di detta marina, e per questo al preſente anco detto Monasterio è dell'i partecipanti.

E questa feſta è stata anco poſſeduta per ſpatio d'anni cento da detti Signori Cioſſi in vigore de vn'incarto fatto dal detto Monasterio; oſtante che per cauza delle popolari reuoluzioni ſucceſſute nell'anno 1547, furono dette botteghe ſmantellate, e dalli pedamenti ſradicate, dal Sig. Conſiglier Marc'Antonio Cioſſi Marchefu dell'Oliueto, giuſtamente ſi p'reteſe, che detto contratto era riſoluto, e che noſ douca continuare l'annua p'reſtatione promeffa da ſuo antenati in riguardo di detta feſta de anni due, 128, eſſendo, che d. annua p'reſtatione non era ſtata promeffa in vigore di detto contratto per ragione de cenſo.

## *Di Cioffi, e Pinto.*

censo enfitetico, ma corrispettiva, & equivalente delli frutti, che spettavano al derto Monasterio, per detta sesta, e rata di essa dalle botteghe, e Territorio, seù marina in esecutione del derto contratto del 1485. Et essendosi anco considerato, che per dispositione de ragione, in detta marina detto Monasterio nō hauea ius alcuno, per lo che di sopra si è accennato.

Fù detta causa sòpita amicabilmente dal Signor Presidente della Reg. Camera Dónato Antoniode Marinis al'hora Auotato Principe; Et in vigore de lando dal' stesso Sig. Presidente de Marinis promulgato.

Nell'anno 1611, sotto li 22 di Settembre, fù retroceduta detta sesta à beneficio, & utile del derto Monasterio, con tutte quelle ragioni, che à quello spettavano, come si legge dall'Instrumento di detta retrocessione stipulato per mano del Not. Matteo Francesco Durazzo de Napl. sotto la data come di sopra, hauendo hauso per indubbiato che derto contratto era risoluto, e che non era enfitetico; né derto monasterio in virtù di d. contratto di d. anno 1485, hauea possuto acquistare sopra d. marina costro la forma di detta concessione. Essendo questa prerogativa voa delle principali in detta Città, così per il dominio, che si esercita in detta marina, e Territorio, in questo tempo de feria, come per il retrato de considerazione, che se cauà da detti luochi, stando espota gioia così preiofa all'occhio di tutti; Non è metaniglia se da ciascheduno in ogni secolo, e tempo è stata inuidiata, non che desiderata, per auerarsi la sentenza di S. Gregorio Papa, quando scrisse: *Depradari ergo desideras, quis ihesantum publico porcas in via.*

Haued dunq; per molti anni maneggiato questa giurisdict-

zisdittione ; quale già ritrouai assai annichilata per la poca stima , che si era fatta , ancorche fusse cosa tanto conspicua , & con tal' occasione hauendo hauuto se non piena notitia delle ragioni , & Ius, che spettano per l'istessa , l'affetto me ha insinuato ad investigare quelle quanto è stato possibile alla capacità del mio poco talento ; e per non far perder la memoria, hò stimato conueniente, anco per sodisfare al mio debito, di transcriuere bieuemente , quanto sò nella materia fudetta , con buere il tutto cauato da più Processi fabricati ne Regij Tribunali per chiarezza de posteri , e perche non si debue tener sepolta quella ragione , con la quale per l'avvenire, è se possono superare le calunnie de inuidiosi , e diffendere la propria giusticia .

Si che hauerà V. S. in questo foglio la descritione del luoco , nel quale per concessione delli Serenissimi Rè, si duece celebrar detta feria: Il titolo come possede la communità il Territorio detto il tarcinario, e marina di detta Città in detto tempo di feria: Il Ius tumuli dove si esercita, in che consiste, l'elattioni che se fanno tanto nella marina , quanto in detto Territorio , e che anco finiti li soliti giorni di detta franchitia , & in tempo de proroga, si continua detta Giurisdittione; le titi, e controversie, quali furono sin da tempi antichissimi mosse, contro li possessori di detta Giurisdittione , e Territorio dall'Arcivescovi, Monasterij interessati , Città di Salerno, e Regio Fisco; con le determinationi fatte dalli Tribunali, e Giudici, e che il Preecario preteso d'alcuni zelosi , della Patria sia non men vano pensiero , che chimera . Inferatur tenor priuilegij .

## De Cioffi, e Pinto . 7

**L**audicuſ, & Iohanna Dei gratia Rex, & Regina Ieruf.  
& Sicilia Ducatus Apulia, & Principatus Capue,  
Bromincie, & foris qualquery, at Pedimontis Comites, uni-  
versis praesentis Priviliegij seriem inspecturis, tam praesensi-  
bus, quam futuri beneficia, seu gratas, & honores meren-  
tibus tribui, naturalis ratio exigit, & aequitas humana  
exposita. Et eis quippe collatis velut clementia Principis,  
& bonuolentia, ac deuotio inducitur, erga Dominos subiec-  
torum, dum caseri ad obsequendum promptius claro au-  
mentur exemplo. Sanè attenderes, & iuxta nostra menseis acie  
diligentius revoluenses, grata, grandia, & accepta seru-  
zia, nobis tandem praefixa per nobilissimum Martham de  
Porsa de Salerno, militem Iuris Civilis Professorum, Ma-  
gna nostra Curia Magistrum Rationalem, Collateralem  
Consilium, & fidem nostrum dilectum; in magnis, &  
arduis, tam infra Regnum nostrum, quam extra Regnum  
ipsum; Nos Regina, dum sola Regni administrationem ge-  
neremus, sibi, & suis liberis, ex suo corpore descendenteribus,  
tam circa exemptionem collectarunt, quam circa concessio-  
nem certi Iuris, in certa parte maxima Civitatis nostra Sa-  
lerni, nostras concessimus literas, de mera nostra consciencie,  
& gratia emanentes, senoris, & conscientia subse-  
quentes.

Iohanna Dei Gratia Ierusalem, & Sicilia Regina. Univer-  
sitis, praesentes litteras inspecturis, tam praesensibus, quam  
futuri, Benemerentes Servitores, qui in arduis, & gran-  
dibus nostris claruerunt, & clarent servieys, quorum soler-  
tia nostra Republica evidenter recipit incrementa, libenter  
gratias praevenimus, et dum nobis facultas suppetit, illos  
prono animo beneficia gravans ins exhibemus; sanè atten-  
deres grata, grandia, & accepta seruicia viri nobilis Mar-  
tha de Porsa Militis Iuris Civilis Professoris, Magna no-  
stra

fra Curia Magistri Rationalis, et Locumtenentis, Prothonotary Regni nostri Sicilia, qua cum in diversis, et arduis  
 occurrentibus negotijs praeficit, quapropter ad presens, et  
 speramus ipsum in antea praestitum; nec non renuentes  
 in aciem nostra mensis servitia per eum praedita, Dina Me-  
 moria Domino Roberto Ieruf. et Sicilia Regi III. Renervando  
 Domino Ano nostro, iam infra Regnum Sicilia; quam ex-  
 tra Regnum, in aliqualem recognitionem, et remuneratio-  
 nem seruitorum corundem, eidem, et suis liberis, et eorum  
 cui libes natis, et in antea nascituris, ex suo corpore legiso-  
 me descendensibus, concedimus tenore praesentum, de cer-  
 va nostra scientia, et gratia speciali, ut iam ipsi, quam om-  
 nis eorum posteritas, ex suo corpore, ut proficerent progedies  
 in fatorum sint immunes, à præstacione quarumcumq; col-  
 lectarum, et fiscalium functionum, sive sint personales, sive  
 mixtae, sive reales, qua debentur ab eis, pro bonis que  
 habent, seu habebunt in dicta Civitate Salerni, et Terriso-  
 ry, et districtu, et Casbris etiam Montis Corbini, et Olibani,  
 de iustitia rati Principatus circa Serras Montorij; Sic quod  
 ad collectas ipsas, seu fiscalia munera, etiam extraordina-  
 ria, vel ex alijs varijs causis, et occurrentibus casibus extra  
 ordinem imponenda, per Curiam nostram, seu officiales no-  
 stros, quacumque denominatione notentur, aut Universita-  
 res, Sindicos, Collectores, seu taxatores locorum corundem,  
 seu aliam quamcumque personam, super collectas eisdem  
 potestatem, seu ius habentem, perpetuo sint exempti liberi;  
 et ex toto immunes, nec ad predictas collectas ordinarias,  
 vel extraordinarias, soluendas modo aliquod connueniri pos-  
 sint, exigiri, seu compelli pro personis, et rebus eorum existen-  
 tibus in locis eisdem, cum prouida ratione sati sit dignum,  
 et aequitati consonum, ut qui sic utiliter, et fructuose nobis  
 nostraque Republica serviat, animo indefesso, à nobis pro se,  
 suisq;

## Di Cioffi, e Pinto.

9

Tuisq; posteris recipias in functionibus publicis; prarogati-  
nas, et beneficia immunisatis, quibus singulariter veniant  
pramandi. Et ne nostra gratia concessa presentibus Ma-  
rshao pafato suisque liberis, ut preferitur possit alijs appa-  
vere dispensia illatura, volumus, et declaramus, earundem  
presentium serie, quod anni singulis, quibus dicta collecta,  
seu pafata functiones fiscales, in predicta Ciuitate, vel  
Castris imponuntur, seu per quamcumque personam, vel  
causam venians imponeenda, ac exigenda, singulis ipsis, us-  
cibus, relaxentur, et remittantur, seu auferentur presentium  
remissa intelligantur, propter presentem nostram gratiam  
ipse Marshao, et sua posteritatis digne facta, dicta Univer-  
sitas Salerni unica dux, et dimidia, et universitatis, seu  
dominibus predicatorum Castrorum tarenzianis, quindecim, que  
unias, et tarenos, eidem perpetuo dimicimus, ipsosq; im-  
munes esse volumus, exemplos, et de cetero quiescator, Sic  
quod de summa collecta ipsis, seu earundem functionum,  
qua no[n] p[ro]p[ter]e Curie, seu alijs de nostro beneplacito foliis debent  
forrassis diminuantur, et eisdem Universitatis, et homi-  
nibus acceptentur, perinde ac si realicer exoluissent: Ita s[ed]  
quod in omnem cunctum, et omnem modum, et casum, tam  
ipse Marshaeus, quam dicti sui liberi ad aliquid exobvendum  
pro collectis predictis ordinarijs, et extraordinarijs nullas  
renus teneantur, sed penitus, ex solo immunes existans; Sa-  
miser concedimus eidem Marshao dictisque suis liberis de  
eadem certa nostra scientia, et gracia speciali, suis grandi-  
bus exigentibus meritis, quod in marietma, seu plagia ciui-  
tatis nostra Ciuitatis Salerni, qua incipit a turri, qua dici-  
tur la ruffa, et procenditur usque ad caput horum Sancti  
Petri de Camarellis, ubi est via publica; per quam viam  
iure ad dictam Ciuitatem, revoluendo versus Occidentem;  
quod habeat usum, seu commoditatem soli, usque ad aquam

B

maris

maris, tempore nundinarum, seu fori maioris, qua finit de  
 mensa Septembri in Civitate predicta, sic quod licet dicto  
 tempore nundinarum sanum, eidem Marchio, dictisque  
 suis liberis, seu posteris solammodo, & nulli alijs personae,  
 dogias, pergulas, apothecas ordinare facere, seu fieri facere;  
 Et construere, seu constructas eisdem diebus sanum sequere,  
 in quibus, raro mercatibus, quam tabernary, & alijs anisti-  
 ces morari consueternunt, cimenses, & vendentes adiuvicem,  
 res eorum, & aliam mercitudinem. Pro quibus quidem pergu-  
 lis, tabernis, & apothecis dictis diebus ibidem sencudas per-  
 eos, seu pro coruio literio, cum dicto Marchio, suisque bare-  
 dibus, seu procuratoribz coruicem consonant, pro pretio  
 competens quo melius poterunt adiuvicem convenire. Ita  
 quod nulli alijs in dicto loco predictis pergulas, & tabernas,  
 seu apothecas, licet habere sine consensu locatiorum, & per-  
 missione predicti Marchio, & baredibus suorum predictis-  
 zorum, vel procuratorum coruicem, inde ab eis habentium  
 peccatum. Si quis autem auctor semperatio contra predicta  
 facere, vel venire presumptus, ipso facto penam decem  
 uncianum incurat, pro medies die ipsi nostra Curia, & rela-  
 quia mediesate ipsi Marchio, suisque baredibus predictis fe-  
 gulis uscibus applicanda, legibus confessionibus, Capitu-  
 lis, & Statutis, sive communibz, quanto Regni nostre Sicc-  
 itatis, praesentibus in aliquo derogantibus minime valibus,  
 cum ipsas in quantum derogans foras eisdem effectum,  
 viribus, & efficacia, auctoritate praestantium vacuum de-  
 plenissimine Marchatis Regie, & Dominica potestatis; pra-  
 dictis observere nolumus, quod subscripta per manus Prothro-  
 norum, & sigillata pendenti Marchatis nostris sigillo non  
 sine; Cum ultimus ipsas praesentes nostras litteras, candemo  
 vim robur, & efficaciam habere perpetuo, ac si essent pra-  
 dictis soleatis natisibus roborata, & sigillata sigillo prefato,

ex eo

# De Cioffi, e Pinto.

II

curt, quid ipsas de eadem certa nostra scientia fecerit. nō  
Bro enale, quem nobis cum ferimus mandamus, & fecerit  
nus sigillari. Et nihilominus datus in mandatis Prothono  
ario Regno nostro Sicilia, scilicet Viceprothonotario, qui erit  
pro tempore, quod ad requisitionem eisdem Massibz facili  
sub data confuerit, & debito parentia Priviligie, & alias  
encuentoriar, cum dobitis clausulis intercedentem presentem  
letteras operinas: Datum Neapoli sub anno nostra saeculo  
die festo Augusti, quinagesima indit. Venerabz supplicia-  
nis culminis nostro Marchionis ipse deponit, ut nos ambo, qui  
felicitate Regni gubernaculis præsidemus, & eidem Regni  
Republicam, & administrationem ipsius gerimus sum-  
gula ministrantes communiter prædictam gratiam, ac pro-  
ficiat liberas, prout superioris desiribusur ad maioris eius,  
& sue posterioris cause præsidium conferentes, & vell-  
dans reborare, de certa nostra scientia dignarentur; Nos  
igitur cognostentes, & mediantes assentius servitio prædi-  
cia recepta, & grandia Marchi eidem præstata per ipsum  
Nobis, & Diva Memoris Domino Regi Roberto nostri Regis  
Patruo, & nostre Regine duo Ierosal. & Siciliæ Regi  
Illustri, ex quibus profecti, & majoribus gratijs, & hono-  
ribus, apud nos dignus existit, & presertim propere illa sua  
grandia nobis præstia seruissit, tam circa coronationem no-  
stram obtiniam per eum in Romana Curia, & delationem  
ipsius felicis nostre Coronæ in Regno, quam circa pacem publicam  
generalem Regni ipsius, per eius ministerium, & soleritatem  
rectaram, & habitu apud Sedem Apostolicam, ex qua ab  
magistrorum, & aliarum diversarum ferocium nationum  
insina gratia fauente Regnum ipsum nostrum à diversis  
ignibus, & pressuris excisis liberatum, prædictæ sue passi-  
oni, tam gravantis, quam benevolè de certa nostra sci-  
debetabiliter duximus annuendum, confirmantes quæ-

B 2 Eboracense

seritae presentium: nos ambo simul ad initioris cœrulei suffragium predictas gratias in subscriptis litteris contentas, ac litteras ipsas, propter superius de verbo, ad verbum den scribuntur, ut de cetero absque cuiusvis contradictionis obiectu, & remoso omni obsecro dicitur Marches, eiusque posteritas, sive liberi, predictis prerogatiis, beneficis, atque gratijs, libere posseantur, & gaudeant, nec possint per officiales nostros, quocunque nomine censeantur, aut per quasvis alias personas super predictis impediri, turbari, aut modo aliquo molestari, tanquam suffulsi nostro Privilégio principali, in cuius nostri testimonium, præsens Privilégium supplicatum fieri, pendebibus maiestatis nostra sigillis insimiles communis.

Datum Neapoli per manus Ioannis Domini Versonis de Neapoli milites iuris Cenilis Professoris Magne Curie nostra Magistri Rationalis, Viceprothonotarii Regni Siciliae, Anno Domini Millesimo quingentesimo quinquagesimo sexto, die ultimo Maij, sexta indictionis, Regnorum nostri Regis Anne quinto, nostri vero Regni undecimo.

Registratum:



CAP.I.

## C A P. I.

*Luoco immunito, e Territorio particolare da  
doue comincia, e sin doue si stende :*

L'Immunità fu conceduta nel luoco extra muros, & maria della Città, e comincia dal Territorio dove stanno edificate le botteghe di detti Signori Cioffi, e loro Comunità, e quelle del monasterio di S.Pietro della marina, dette anticamente de Camarellis, rando verso sopra per doue scende l'acqua, seù fiume de Rafastina, si stende sino al monasterio del Carmine, nel qual luoco anticamente erano le botteghe della ensa Arcivescovale, e si chiamava la Piazza, seù Plaza Laurentij. E per causa delle guerre sopragiunte, essendosi ristretto il commercio, e non essendoci stato il corso di tutte le nationi, e parti dell'Europa, si sono disse dette botteghe di detta Piana, seù Piazza di San Lorenzo, che a pena se ne veggono li loro vestigij, oltre a basso: Di maniera che hoggi tutto il corpo di tta feria così famosa, e celebre per il mondo tutto, si è dotta nel luoco de basso, dove sono le botteghe di detti Signori Cioffi, e loro Comunità; & in alcune dell'Abbadia di S. Benedetto di detta Città, e del Monasterio letto de S.Pietro, e d'alcuni altri particolari.

Il Territorio particolare di detti Signori Cioffi, e loro Comunità, comincia dalla porta antica di detta Città, quando si vuol uscire alla marina per la porta dell'isola detta Portanoua, e quanto tiene detto vacuo dentro

tro le d. porte dall'vna, e dall'altra parte, tutto è di d. Signori, & vscēdo poi fuori d. porta, tutto il Territorio doue stanno edificate le botteghe dall'vna, e dall'altra parte, cioè le pennate appoggiate al bastione di detta Città, le Poste che incontro dette dell'Isola, le botteghe a man si-  
nistra quando si elce appoggiate alle mura di detta Città, è tutto il Territorio vacuo doue si è fabricata la fontana detto il Tarcinario, con le botteghe che tirano, e confinano con le botteghe dell'Abbadia di S. Benedetto, e per quanto si stende detto Territorio sino alle mu-  
ra delle botteghe del Monasterio di Santo Pietro.

Si che il vacuo frā mezzo le botteghe dell'Isola di d. Signori Cioffi, con quelle di detta monasterio di S. Piero, per il quale passa l'acqua, scù fiume de Rafastina, e di detti Signori, come padroni assoluti, Di maniera, che senza licenza dell'istessi, nessuno mercante in detto luogo può reponere, nè mercantia, nè negociare robbe da comprare, e vendere, anzi nè meno affi mercanti, che stanno in dette botteghe del detto monasterio, e permesso auanti di d. botteghe, tenere tauole, & altro, per le quali venisse imbarazzato, & occupato detto Territorio, nè meno per vn palmo fuori del muro, e porta di dette botteghe. E nell'anno 1648. dal q. Giulio Maiorino peggiorante di detto monasterio, essendosi recusato de pagare a detti Signori per causa di alcune tauole, che hauea fatto cacciare fuori detta bottega, si ferno alcuni atti auanti il mastro di Fiera, e poi essendosi la causa introdotta in detto S. C. & penes acta del Procello antico tra detto monasterio, e detti Signori in Bāca de Caetano a' 18. di Ottobre nacque decreto, che detto Maiorino facesse deposito de duc. 6. Et nihileminus in futurum mercatores, & inquilini sponte carum d. Ven. Monast. solerent pro iuri-  
bus.

## Di Cioffi, e Pinto. 15

bus, & causa in dicta comparizione conculta, ncc non Mag. Consiliarius Cioffi, & de Pinto, non molestanter, nec turbare in possessione, c' fu nell'anno 1649. in d. Processo S.C., in i.o. inter Claudiūm, Pinnum, & alijs de Cioffo, & intercesserat descendentes, o veramente pro Regio Consiliario Marc' An-  
tonio Cioffi, & alijs de Pinto Ciuitatis Salerni, cum Vene-  
ab. Monasterio Sancti Petri de Camarellis eisdem Ciui-  
tatis Patriorum Cruciferorum, fol. 14. In banca de Caeta-  
no dove se presentorno molti pagamenti fatti da detti  
eggionanti, per partire de Banco, e fede dellim medesimi  
mercanti, che erano stati peggionanti di dette botteghe,  
he, fol. 20:

Et è tanto vero, che alli mercanti di dette botteghe  
li S. Pietro, che per loro commodità vogliono alzare  
antili incontro quelle, per appoggiarle le tende, non se  
i permette senza loro licenza.

Ej. in detto Territorio, nè durante detta feria, nè dopo  
niti li giorni soliti, e proroga di essa, se può intromettere  
e co li mercanti il mag. Portolano di d. Città, nè altro,  
er esiggere li soliti deritti, che si chiggonno dall'altri  
mercanti, e botteghe, ma solamente detti Signori, e loro  
comunità, per esserno essi assoluti padroni.

E questo è stato anco ordinato con più prouisioni  
ella Reg. Camera, e particolarmente dell'anno 1613.  
sotto li 23. di Settembre, registrate in par. 71. f. 111. e con  
tre prouisioni dell'anno 1653. sotto li 20. del d. Mese  
di Settembre, registrate in par. 11. f. 24, quelle del detto  
ano 1613. in Banca de Alessandro Constantino, e que-  
e ultime in Banca de Gio. Battista Costantino: ma det-  
ta possessione maggiormente si chiarisce dalle fedi fat-  
da coloro, che hanno esercitato detta Portolania in  
ditta Città in nome dell'istessa, e dalle fedi dellim mer-  
canti,

canzi, quali pro tempore hāno praticato in detta Feria;  
 Et vltimamente nell'anno presente 1658. in banca  
 dell'Attuario Gio: Battista Sorrentino, con noue prouis-  
 sioni sotto la data dellì 30. de Marzo 1658. Reg. in actis;  
 Stà ordinato decisuamente, che stante che costa di detta  
 posseſſione, non se molestino li mercanti delle loro bot-  
 teghe, & Territorio del Mag. Portolano; & in detta ban-  
 ca se sono formati atti, appreſſo de quali fi ſonopreſen-  
 tate le ſopradette fedi, & altre ſcritture; quali atti ſono  
 intitolati: *Pro Illuſtri Regio Consiliario Marco Anſonio  
 Cioffi, Marchione Olineti; cum Magnifico Porsulano Giuſi-  
 sis Salerni*, delle quali ſi fa menzione nel cap. 8.

## C A P. II.

### *Della Marina, ſeu ſpiaggia, e lido, dove ſe ſe fa detta Feria.*

**L**A marina, ſpiaggia, e lido, dove ſe celebra detta Fe-  
 ria, in quanto all'uso durante li ſoliti giorni di d.  
 Feria, e proroga di quella, e di detti Signori Cioffi, e loro  
 Communità, in vigore della precalendata confeſſio-  
 ne dellì Seteniffimi Re Ludouico, e Giouanna, detto  
 dell'anno 1353. & cum iure prohibendi a ciasche-  
 duno in burgensatico, e ſenza pefo alcuno, pro fe, & li-  
 beris, & posteris suis in infinitum, comincia dalla Torre  
 detta, ſin da derto tempo dellì Russi, la quale è quella,  
 che paſſato la Porta di detta Città, detta dell'Angelo, ſi  
 vede che ſia in forma de baſtione, che è eſtra la linea ret-  
 ta delle mura, che recingono la Città predetta con un  
 arco

cō, per sotto del quale se passa dall'altra parte, si stendē per linea diretta verso l'Oriente, sino doue termina l'orto del detto monasterio di Santo Pietro, detto anticamente *Caput horris*, come si esprime in detta Real concessione, per quanto tiene detta marina, e spiaggia, e lido del mare, e queste sono le parole del Privilegio.

*Quod in maritima litora; scū plaga eiusdem nostra Cittatis Salerni, que incipit, & currit; que dicitur la Russa; excedatur usque ad Caput horris Sancti Petri de Camarellis, ubi est via publica, per quam itay ad dictam Civitatem, r. collaudando versus Occidentem, quod habeat usum, sed non modicorem Sali, usque ad aquam maris, tempore nundinum, scū fori maioris, que fiunt de vienfe Septembbris in initio predicta, &c. Sic quod licet ad dicto tempore nundinum rapere, eidem Massabo, dictiisque suis liberis, sed tamen solummodo, & nullis alijs, &c.*

Dalla qual concessione si vede, come giustamente etti Signori Cioffi, stanno in possezione di esercitar etta loro giurisdictione per d. luochi, fino alle mura del monast. di s. Pietro de Camarellis; priuatiuē quoad alios, che cō molta ragione dalli peggionanti defundichi d. Monasterio, li quali hanno l'esito alla d. marina detti gnorri Cioffi, e loro comunità, esiggon per le banche, che tengono fuori di dette borghe, sopra delle quali repongono le robbe de comprare, e vendere: poiché tutto è suolo compreso in detta concessione, l'uso il quale solamente spetta alli detti Signori in virtù di detta concessione.

E per questo li peggionanti delle Barracche couerte lasci, le quali stanno attaccate, & appoggiate al muro d. Monasterio, similmente per il suolo che occupano, e la commodità, che se li è data da detti Signori de

C farle,

fark , e tenerle in detto tempo a detti Signori come patrōni di detto suolo, se li paga vn tanto per ciascheduno di elsi , scientino , e consentientino li superiori, che per tempore sono stati di detto Monasterio: tutto ciò si chiamasse dal processo attico nel S. C. In Banca de Giuseppe Caetano in sis. intor Claudiūm Pinto , & alios de Cioffo etiā; & inservisse precentores; & iuxta it indub tis. pro Reg. Consil. Marco Antonio Cioffo, & alijs de Pinto Cittatis Salernitanae Venerab. Monasterio S. Petri de Camaretto etiā; Cittatis Paruum Cruciferoram ; E particolarmente da' sua scrittura presentata in detto processo , fol. 19. sit. A, & B , & fol. 19. et. sit. A. le quali sono taurate dal Processo del Regio Fisco fabricato in Camera contro detti Signori Cioffi in banca de Costantino , come se dirà nel cap. 8. Le quali contengono, che hauendo il Reg. Fisco destinato persona della Reg. Camera , per esiggere , & annotare li deritti , & cattioni , che si faceuano per detti Signori Cioffi in detta marita, fral' altre partite le portarono carlini 35. che paga il Priore del Monasterio fudetto , per le barracche in faccie alla marita , attaccate alle mura di detto Monasterio .  
 B. sotto li 23. di Dicembre 1650. Gio. Leonardo Roppo la peggiorante di detto monasterio , paga a detti Signori riduc. 6. per il largo , & vacuo auanti detra sua bottega partita del Banco de

E sotto si ro. di Ottobre 1651. per mano del q. Gregorio Siniscalco di San Scuettino, habitante in Salerno, fù stipulato instrumento , nel quale D. Bernardo del Pozzo Priore di detto Monasterio , riceuē la quietanza fattali per li carlini 35. pagati per le barracche fudette , e confessò, e dichiarò come dalli libri di detto Monasterio appareua , che per lo passato , per detta causa detto mona-

onasterio hauea pagato a detta Communità anno car-  
ni 35.

E di più nel detto processo de Cons. fol. 21. si produs-  
vn'altro instrumento antichissimo d'vn'assurto fatto  
il Priore di detto monasterio di vna bottega, con con-  
tione, che il mercante, & peggiorante volendo vscire  
ori di detta bottega con robbe, si dovesse agiustare c-  
onuenire con detti Signori Cioffi, e Pinto, padroni del-  
olo, stipulato per il q. Noti Oratio Moanaro di Saler-  
sotto li 13. di Agosto 1596.

E tutto lciò sta fondato così in vigore di detto Priu-  
gio, come della dichiaratione, & interpretatione scel-  
luta di quello, con decreto del S.C. in virtù del quale, i  
espressamente prohibito al detto monasterio far bar-  
racche, né altro appoggiando anco alle proprie mura ex processu fol. 5.

Nacque questo decreto, perche hauendo li R.R. Padri  
detto Monasterio, non solo voluto innquare in detra-  
rina contro la forma di detto Priuilegio, con hauer-  
to fare, & aprire vna noua porta della lor Chiesa, la  
brica della quale veniua ad vscire palmo uno in circa  
alla linea retta delle mura di detto Monasterio; Ma an-  
fatto fare tre barracche couerte à pinci, & appog-  
ate alle mura dell'istesso; Benche rispetto alla detta  
brica, come che faccio accessu, fu considerato non esser  
giuditiale alle loro raggioni, si fusse detto: *Non esse  
un remedio Capitulorum Regni.*

Tutta volta per lo che toccaua alle dette barracche,  
determinato, quod de cetero non habeant partibus, d.

.5.

Si che non si può controvirtire, che detta loro Giu-  
lititione sia sino alle mura di detto monasterio, e che

C 2 ne

admeno in quelle possono appoggiare detti Monaci, essendo detto suolo in quanto all'vio in virtù di detta concessione di detti Signori, e loro comunità, priuatiue quoad' alios.

Di maniera che nell'anno 1650. vn nuouo Priore di detto Monasterio D. Carlo Marzato; come poco informato delle ragioni del suo Monasterio, e della Giurisdictione di detti Signori, hauendo de fatto alzato una pennata, seu barracca couerta a pinci in faccie di detta marina, & appoggiata alle mura di detto monasterio. Si hebb'e ricorso al S. C. in detta Banca; & appresso l'atti d.d. processò è commessò la cognitione del negotio alla Regia Audientia, dal Consigliero Antonio Capohianco, per detto Tribunale causa cognita, & discusso il negotio inteso d. Monasterio.

A 26. Di Ottobre di detto anno 1650. fù interposto decreto; quod omnia innovata per Venerabile Monasterium S. Petri de Camarellis ad pristinum reducantur, & destruatur apotheca predicta in processu deducta, fol. 14. In processu dicta Reg. Audientie, in tie. Pro Domino Regio Consil. Marco Antonio Cioffi, & alijs de Pinto Civitatis Salerni, cum Venerab. Monasterio S. Petri de Camarellis, eiusdem Civitatis. Per esecutione del qual decreto a' 28. di detto mese, fù demolita detta pennata d. processu fol. 15. E questi atti si sono poi portati in Consiglio in detta banca de Caetano.

Et in questo ultimo processo fabricato per la demolizione di detta pennata bastantemente fù de nuouo prouata detta Giurisdictione; e loro antichissima posses-  
sione, e con molta chiarezza, benché per esser notorio non si ricercasse tal proua.

In virtù anco di detta concessione, stanno in posses-  
sione

zione di esiggere li soliti deritti, etia'm dell'i botrazzi di salume sopra li vascelli, e barche, li quali non si scendono nella marina, ma se contrattano in detta Feria sopra detti vascelli, e barche; Poiche' detto Priuilegio dice che detto Marzo, & suoi successori se' posteri, possano esiggere dalli mercanti, & negotianti conuenti in detta Feria, per l'uso, e suolo di detta marina, per le robbe, mercantie, quali contrarranno ad intento de comprare, & vendere, quello che hauessero possuto conuenire.

E così è molto chiaro, perche' si bene non si scendono, tutta volta mentre se contrattano, viene ad acquistar si la raggione a detti Signori, alli quali spetta il lusso detta marina, dove se contrattano; E questo si osserva similmente dalle Regie Dohane, e fundichi, da qua i si esiggono li deritti, per le mercantie sopra de vascelli, quando quelle se spacciano, benché non se reponessero in terra, & in questa conformità fu ordinato dalla Legia Audientia di Salerno nell'anno 1634. sotto li 29 li Settembre, registrato fol. 233. come appare dalla copia authenticata dal q. Secretario Longobardo.

E per haber in detta marina la detta Giurisdictione, riuatiue, quo ad alios; ad instanza di detti Signori d'as tempo in tempo, se vogliono emanere Banni, con ordini alli mercanti, negotianti, e padroni de barche, & vascelli, che ciascheduno debbia andare a reuelare, ar nota a detti Signori Croffi, e loro Comunita, de' barrili di salume, seccamenti, quantita di formaggio, & altro che conducono, & haueranno immesso in detta feria per douserla contrattare, e negotiare in essa; anche con detta notitia, e reuelationi senza fraude, solo possano da ciascheduno esiggere li soliti deritti, e ggiorni, che a loro spettano come padroni di d. marina

na in detto tempo ; benché detti barrili non si scarricalsero nell'arena, come si vede dalle prouisioni de Vicaria spedite in Banca de Francesco Antonio Madaro, sotto li 27. di Settembre 1651. & nell'anno 1652. sotto li 12. di Settembre in detta Banca, per osservanza delle quali furono detti Banni emanati dal Maestro de Fiera, e sua Reg. Corte, e publicati dal trombettista della Régia Audientia, e si conservano originalmente da detti Signori Cioffi.

Nell'anno 1653. essendono stati soppressi tutti li monasterij piccioli, ne quali per mancamento de soggetti, non si poteua osservare l'Instituto delle Regole de Religiosi, in virtù della Bolla Pontificia de Papa Innocentio X. il Sig. Card. Sanguinetti Arcivescovo di detta Città di Salerno, dichiarò uno delli soppressi detto Monasterio de S. Pietro de Camarellis, doue hauendo eretto una Cappellania, & applicato parte dell'entrate, di quello al Reu. Seminario di detta Città, dal Rettore di quello si prese far eriggere in tempo de Feria una barraccha di tauole, appoggiandola alla mura di detto monasterio ; Et essendosi per detti Signori Cioffi ottenuto ordine, che si desistesse, fù detto ordine esequito, benché de voluntà poi delli medesimi Signori Cioffi, si fusse fatta ad instanza dell'istessi Signori, fù anco leuata finiti li giorni di Feria, come si vede da vn testimoniale stipulato per atto publico dal detto q. Not. Gregorio Siniscalco, sotto li 7. di Ottobre 1653. ad instaaza de Fabritio de Stazio.

CAP.III.

## C A P. III.

*Territorio particolare dove sono reedificate  
le Botteghe de Fabrica*

**Q**uesto Territorio chiamaro sin dall'anno 1370. il Tarcinario, dove al presente si veggono edificate le botteghe de fabrica dette de Sig. Cioffi, e Pinto, non è compreso nella concessione dell' Serenissimi Rè Ludouico, e Giovanna della quale nel precedente Capo abbiamo fatto mentione, essendo che quella parla solamente della marina, e spiaggia, & nō può per conseguenza coprēdersi, né anco per disposition de foggione d. Territorio; Poiche per la spiaggia, e marina nō si può intendere più di quello sin dove nelli Inuenio tempestoso giungono l'onde, e l'acque del mare, secondo la disposition della legge, & l'ha diuinamente diffinito l'Imperator Giustiniano nel 2. lib. delle instit. Civili, nel S. frumentaria, con queste parole: *Est autem lictus maris, quatenus byberus fluctus maximus exturrit, & il. Iuris Consule. in l. lictus la prima in ordine 96. & seconda in ordine 112.* & ibi glof. ff. de verb. signif. disse con simili parole, e maggior chiarezza: *Lictus est quoniamque maximus fluctus byberus perniciens.* Dunque tutto il rimanente, dove non giungono è, che non vien bagnato dall'acque del mare in detto tempo, nondi deve chiamar lido, né spiaggia.

Ma come in detta Real concessione si sono descritti li confini della sudetta spiaggia, e marina, per pensiero si possono confondere li termini, mentre tirandosi la linea per

per dritto dalla torre della Russu, sino all'horto de Santo Pietro, questo Territorio viene, cstra d.linea, & è stato posseduto sempre questo Territorio dalli predetti Signori della Porta con titolo particolare, come patrimoniale de loro antecessori, come si legge da vn'instromēto stipulato sotto li 30. di Decembre dell'anno 1370. per mano de Not. Cilio Raiola de Nap. Et essendosi in detto tempo fatta la diuisione dell'i beni hereditarij del suddetto q.Matteo, tra Tomaso della Porta Vescovo de Teano, e Francesco figlio dell'istesso, e Roggiero della Porta loro Zio; e fratello di detto Tomaso; non folosi assertisse come detto Territorio lo possedevaano pleno iure, come patrimonio di detto loro padre, & la marina suddetta, seu spiaggia, per concessione fatta al detto Matteo dalla Regial Corte: ma quando si desculpe la capacità di detto Territorio, e li suoi confini, tra gl'altri assertiscono che confinava con detta spiaggia, seu marina, e descriuedo li confini di detta marina, e spiaggia, quelli se notano iuxta dette concessioni.

Anzi dalle dette parole di questo instromento nasce vna chiara dispositione ragione, che il detto Territorio del Tarcinario sia diuerto dalla marina, e che mal ha possuto esser compreso in detta concessione fatta al detto Matteo della Porta: Poiche quando li detti fratelli descriuono la marina dicono, che fusse iuxta mischia, & questa dictio significas propinquitatem, & vicinitatem, qua vicinitas intelligitur cum aliqua distan-  
tia: tradit Barb. de dictio. dist. iuxta in ordine 187. n. 3. per tex. in l. quidam hybernius, ubi Bart. ff. de servitute urb. prad. Surd. cons. 429. num. 52. Bald. l. i. C. de Sac. Sanct. Eccl. Gratian. cons. 112. num. 22. lib. 1. Paris. cons. 58. num. 58. E quando descriuono lo detto Tarcinario dissero,

lissero, ché si estendeua vsque ad mecenia S. Petri: Et dictio usque posita in materia confinium denotat terminum terminatum, & aliquando includit dictum terminum quando res est de dominio vendicoris. Bertazzol. de classif. lausul. 26. gl. 6. num. 5. Bald. cons. 41 Q. ante medium. et. dic. lib. 1. quem refert, & sequitur, idem Barbas. ipsi tract. de dictioribus, dist. usque in ordine 437. nn. 7. & 1. Et dictio cum posita inter diuersas orationes stat posius demonstratim, quam taxatim: Monet. de optione canonica cap. 3. q. 3. num. 6q.

E da vn'altro instrumento stipulato per mano de Nostro omulo de Russi de Salerno sotto li 23 di Decembre 1452. si chiarisce ancor assai meglio: poiche in virtù di sio, Francesco de Ayello figlio del Conte Riccardo comprò da Vibiana Lombarda Vidua del q. Galcotto della Porta vn'altra parte di detto Tarcinario, e dalla detta Vibiana, fe dà per confine la marina, e spiaggia similmente. Et dall'instrumento stipulato per Nostro Pietro errigno di Salerno, sotto li 25. di Novembre 1484. tra Venerab. Monast. di S. Maria della Porta, e Matteo Forzino, e Florino, e Leone d'Ayello, maggiormente si chiarisce, afferendosi come la marina, e spiaggia la posdeuano in virtù de Privilegijs de Reali concessioni, & suddetto Territorio deetlo il Tarcinario, per titolo d'empria, & à rispetto della marina esibirno li due Privilegijs accennati, e per lo che tocca al deetlo Territorio instrumenti, onde non meno è verisimile, ma indubbiamente, che se fusse compreso detto Territorio nell'istessa concessione, non haueriano distinto, e dissfrato li titoli alla loro possessione, nè meno descritto per confini del deetlo Tarcinario la marina suddetta, & altri, li quali affatto sono diuersi da quelli di detta marina.

Et è tanto vero, che nella concessione della marina non è compreso detto Territorio, che in questo è succedita detta Urbana Madre, la quale in vigor del detto Priuilegio faria esclusa.

E così cominciando dalla Porta antica di detta Città de Portanova, dove si è fatto il bastione nuovo, volendo fuori tra fine all'horto de S. Benedetto, quale sta incartato al Doctor Fisico Matteo Pardo, cofina con le botteghe di detto monasterio di S. Benedetto, con le botteghe del monasterio di S. Pietro de Camarellis, con la marina, fer spiaggia di maniera, che detto nuovo bastione, et porta nouamente fatta, viene ad esser edificata nel proprio suolo di detti Signori Cioffi, e loro Comunità.

E per questo quando la Città predetta nell'anno 1594, pretese de molestare alcuni mercanti, li quali hauessano già il vacuo di dette due Porte, e nella detta Portanova posto à vendere alcune spade, supponendo, che in detta porta non si poteressero iagerire detti Signori Cioffi ad effigere, perché spettava alla Città. Fu ordinato ad istanza di detti Signori Cioffi, causa cognita dalla Regia Audienza, che l'eleccione fatta per il Signor Sindaco di essa, si fusse restituuta, essendo detto luoco del dominio di detti Signori Cioffi, come si vede dal decreto fudiciale della data di 5. di Ottobre di detto anno 1594.

Et alerimemte non si faria stato permesso à detta Comunità tenere appoggiate fuori detta Porta al detto Bastione le Pennate con colonne di legname, & couerte à pinci, per commodità de mercanti.

Nè in altro tempo prima, nè doppò, mai detta Città ha cercato de turbarti, hauendo conosciuta la loro giustizia, & in questa pacifica possessione se mantengono per

r tutti detti luochi, come si vede daffi libti dell'efat. dai che fanno in esso, e dall'instrumenti dell'affitti fati in diversi tempi alli mercanti di detto vacuo fra le suette porte, instrumento stipulato per mano di detto ot. Gregorio Sintiscalco, sotto li 3. di Ottobre 1653.

Ei essendo detto Tarcinario proprio di detti Sig. con omniaffoluto, l'uso di quello s'hanno senza limitacion di tempo, conforme è la marina, e spiaggia, qualem possedono in vigor dell'accennata concessione, e le botteghe de fabrica, & ogn'altro esistente in detto luolo, lo ispongono à loro libero arbitrio, e volontà, affittandolo ex ordinario anco extra il tempo de feria, per diversa comodità, ò à Ferrari, ò à mortellari, à bottegati de tutti, e simili.

Et le fabriche in quello esistētino si sono da detti Sig. riveate, e rifatte in diversa forma, come ad essi hâ arso più expediente.

E con l'occasione che nell'anno 1647. per le popolazioni revolutionai del Regno, furono smantellate tutte le esse botteghe de fabrica dalli loro fondamenti; sono ate nouamente recificate, & in miglior forma dell'anche poste, non meno senza contradictione alcuna: ma er levar ogni gelosia, che da poco ambreuoli, & inuiiosi, e non zelosi, si potesse elaggerare, che dette fabri. se in tempo d'assedio (che Dio ne guafdi de nemici) pessero essere perniciose alla difesa della Città; accuirono al Sig. Conte de Ognatte all' hora Vicerè del Regno, rappresentandoli quanto se conueniuia, & essendo ato rimesso al Preside in quel tempo della detta Provincia, che era il maestro di Campo D. Francesco Buccanula Duca de Ripacandida, acciò informato del tut-

te hanno esser detto Pordini necessarij.  
Il desso Sig. Preside volle riconoscere la suddetta pianta,  
e fecè acceso a suo bon intervento deelli Signori del  
Governo di detta Città, & considerato che non meno de  
difficij non poterano portar inconveniente, ma che anco  
erano molto necessarij, & utili per il publico commercio;  
D'onde ordinò che si spresero medesime ed estese botteghe, e  
fundichie, come si fiddigge dall'ordine suo, sotto la data  
de 22 de Marzo 1650, registrato nella Secretaria.

**PHILIPPVS DEI GRATIA REX &c.**  
Clementissimus, & misericordissimus dominus nostrus  
Dom' Indico Peles de Guanara, Consal' Ognissanti de Villa  
Mediana, &c. Vicerè, Ammoxenente, e Capitan  
Generale in questo Regno.

Il Maestro di Campo Don Francesco Brugianola, Duca  
di Ripalandida. Intimo Cam. della Maestà Cesarea,  
Capojet dell'Habito di S. Giacomo, Convidadpr  
de Avellino, del Consiglio Collaterale di S. M. e suo  
Preside della Provincia de Principato Città, e Com  
munitator dell'armi d'essa, e di quella di Basilicata, &c.

**A**ltri, e singuli Mag. Officiali, &c.  
dice, Eletti, & altri qualsivogliano  
a chispetta, o potesse spettare, signatari della  
Città de Salerno Regij fideles, et c. Hauen  
doch S. E. li mesi passati comandato per suo  
ordine particolare, douessimo riconoscere il  
danno fatto nelle case, fundaci, e botteghe  
<sup>det.</sup>

det spettabile Sig: Consigliero Marc'Antonio Gioffi, & altri Compatroni del Terri-  
orio di detta Città, fuor la Porta detta  
Portanova, dove si celebra la Fiera del Me-  
se di Settembre, deuastate in tempo delle  
generali revolutioni dellli Capopoli, e proue-  
lere di giustitia, ci conferino à riconoscer-  
e; Intesa detta Città, & interuententino  
dor Mag: del Governo, e visto da nbi, che  
l d'anno risultaua non solo à detti Compa-  
roni, ma ancora alli negotianti per l'inco-  
modità grande di non hauer dove riponere  
e loro mercantile vicinò la marina, ch'è più  
immodo, & visto, ne esserci inconuenien-  
e alcuno in contrario, diedemo ordine se-  
rigessero di nuovo come già s'incominciora  
~~lo arrecaifano~~ E perche S: E: vi ha di nuo-  
vo per altro suo ordine comandato ad'in-  
tanza delli predetti Intesi di nuovo detta  
Città, e per essa il suo Procurator Gennaro  
Cosentino, che mentre dette case, fundaci,  
botteghe furro rovinate dalli Capopoli,  
louessimo con effetto farle edificar come  
rima, che però facemo il presente, per il  
quale

30

Feria di Settembre  
quale ordinammo, e comandammo, che li predetti Compatrioti debbano, et facciano edificare à loro spese quelle mācano da erigersi per insin' à che totalmente si ridusano nella perfettione, e forma di prima di dette revolutioni, & à tutti, e singuli ut supra, presenti, e futuri insolidum, che penitus non li disturbino, nè diano impedimento alcuno, così nella fabrica fatta, e facienda, come nella perceptione dell'intrade, conforme al solito, per conuenir così, anche per il beneficio pubblico, e commercio di detta Feria, e perché nessuno si facci il contrario per quanto si ha cara la gratia Regia, e pena de ducati mille, il presente al presentante. In Saleruo 22.  
Marzo 1650.

Don Francesco Boccapiamola Duca di Bipalandida.

Longobardus Secret.

*Concordas cum suo originali melioris illud semper salua, ras fidem.*

Orlandum Longobardus Secret.

Gentis, etiam pro iure Regestri.  
Ex

E' in detta conformita sotto li 30. di Maggio dell' istesso anno 1650. furono spedite prouisioni del Collateral Consiglio per la detta reedificatione; inteso similmente il Procuratore di detta Città, regist. in par. I. f. 8.

E nell'anh. 1653. nel detto Territorio del Tarquinio dalli detti Signori Cioffi, e Comunità, per maggior commodità del pubblico commercio, e de negotianti, si è fatta edificare una fontana perenne, con hauerno comprato l'acqua, che scorre dalla vigna del monasterio di S. Benedetto, per commodità dell'horto dell'istesso monasterio, confinante con detto Tarquinio incartato al detto Doctor Filico Pardo, come appare dall'instrumen-  
to stipulato per mano di detto Not. Gregorio Sisical-  
co de San Severino, commorante in Salerno, sotto li 6.  
di Ottobre di detto anno 1653.

Et anticamente, quando il concorso in detta feria era libero di tutte le nazioni, in detto vacuo, che hoggi si vede dietro detta fontana, e borreghe de fabrica, s' tiravano le barche, che venivano in detta feria delle Caravane de Calabria, e della Città dell'Amantea.

E nell'istesso luoco, & proprio auanti d. fontana hoggi detti Signori fanno esercitare illus tumuli, quale esig-  
gono durante detta feria, e proroga di essa, per ogni  
sorte de legumi, & altro, che è cosa mensurabile, e se-  
contratta in detta Città durantino li giorni di detta Fe-  
ria, e proroga.

Nè in detto Territorio in nessun tempo può introntersi, nè ingerirsi la Città predetta suo mag. Portolano, e altro, come s'è insinuato nel precedente Capo; esen-  
dono detti Signori assoluti padroni di quello, come più volte è stato dichiarato, & ultimamente ordinato con dette prouisioni, quali sono del tenor seguente.

Ma-

Magnifico Poreulano della Città di Salerno l'anni passati furo spediti prouisioni, per questa Reg. Camera del tenor seguente, v. 3. Magnifico Poreulano della Città di Salerno in questa Reg. Camera è stata presentata e comparsa del tenor seguente v. 3. Die. viges. Mensis Septembris, 1653. presentata per V. I. D. & Regium Consilium Marcum Antonium Cioffum principalem, Nella Regia Camera della Summaria compare il Consigliero Marc' Antonio Cioffi, canonico in suo nome, quanto dell'altri Compagni delle bosseghie, Territorio desto il Tarcenario, & marina della Città di Salerno, nelle quali luoghi si fa ogn'anno la Feria nel mesme di Settembre, in honore del Glorioso San Matteo, & dice Arme da tempi antichissimi, in virtù d'ampissimi privilegj, sono stati decessi comparij in possessione di decessi luochi, oò il lus prohibendi, & altre prerogative, & esazioni, & in particolare, mai ip decessi luochi s'è ingervito il maestro Poreulano, tanto in tempo di Feria, quanto nelle decessi bosseghie, & Territorio del Tarcenale; finita la Feria per esserne luoghi proprij di decessi Compagni, & havendo voluto presenter di far alcune esazioni il q. Gio: Battista Ruggio Poreulano Deputato da detta Città di Salerno, per la Regia Reg. Camera, furono spediti prouisioni, che non s'innovasse cosa alcuna, & si osservasse lo solito, conforme poi è stato osservato. E perche si vuò intendendo, che il Poreulano habbia vogli intramettersi in decessi luoghi conero desto solito, & prouisioni di essa Regia Camera. Però fa inßtancia ordinarsi non s'innovi cosa alcuna, mache s'osservi il solito, & commettasi l'offernanza alla Regia Audienzia, & maistro di fiera insolidum omni modo meliori; quale preinserita comparsa proposta al sacerdote Sig. Presidente Commissario, e stato proposto, & ordinato, fin come con la presenza vò dicemmo, & ordinammo, che circa le cose predette espo-

se nella ditta presenza comparsa, non debbiase innotare cosa alcuna per l'espessione, che nouamente si prese de da voi fare in li lochi della fiera in detta Città proprij dell'espessione, mà debbiate osservare, & fare osservare ihsilico, osservato per il passato, anco per espessione, & osservanza de promissioni di questa Regia Camera, & la Regia Audientia, & Mag. Audire Palma insolidum, cosa facciano osservare. Datum Neap. ex Regia Camera Summarie die 20. Mensis Septembris 1653. D. Hieronymus Garcia Reg. & M. C. L. D. Inca Lopez de Baylo Iannarius Casolha Magister Auditorum, Gon. Antonio Boling Secr. 10: Ba. Officium Constantius Abt. Registrata in par. 11. fol.

24. Gratis pro iure regestri Pascallis. Locus & Sigilli. sumarii, et Magnifica Porsenano della Città di Salerno, per il Reg. Consigliero Maro' Antonio Gioffo, & altri personaggi padroni delle borseghe della fiera di detta Città; se lo ordina, che circa l'espessione pressone de fare nello spazio dei luoghi della fiera di detta Città proprij dell'espresi eponenti, non innomi cosa alcuna, mà osservi il silico, & quello, che s'è osservato per il passato, anco in virtù de altre promissioni della Camera, & la Regia Audientia, & suo Auditor Palma insolidum, cosa facci osservare ut sup. &c. Die vigesima septima Septembris 1653. Salerni, &c. Recte promissione Regia Camera Summarie exhibita, & presentata fuerunt Domino Regio Auditori Ottavio de Palma delegato per eam specialiter fuerunt recepta supra caput, & dictum quod obsernentur, iuxta illarum servorum continentiam, & tenorem, & ita, &c. Oct. de Decreto Palma Longobardus Secret. Registrata, &c. Gratis ius. etiam pro iure regestri, &c. Die prima Mensis Octo.

Ebris

Inti-bris 1653. Salerni Franciscus de Fusco Embesia Re-  
 matio. gia Audientia Principatus tirarre velut se ditta die  
 retroscripta omnia insimasse, & notificasse Magnifice  
 Mattheo Sarluca, & Stephano Palmieri, personaliter et  
 eisque reliquise copiam authentiscam mode, & forma,  
 & sibi commissis, &c. tirare velut, &c. Francisco  
 de Fusco, &c. Al presente si è di nuovo compreso in  
 questa Regia Camera per parro di detto illi Marchese.  
 Noua cōpa- rito. & presentaroci l'infrascrissa cōparsa del senor segn-  
 se, v3. Nella Regia Camera della Summaria, compa-  
 re il Marchese dell'Oltueto Regio Consigliere Marc-  
 Antonio Cioffi, tanto in suo nome, quanto anco del  
 l'altri compatrioti della marina, & Territorio detto il  
 Tarcinario, con le botteghe di fabrica, don ogn'anno  
 si celebra la Feria nella Città di Salerno nel mese di  
 Settembre, in honore del Glorioso Apostolo, & Evangelista S. Matteo, & dice, come essendo esso comparende, e compatrioti assulati, padroni del detto Territorio,  
 con botteghe de' fabriza, li Mag. Portubani di detta  
 Città, non si sono intromessi, ne ingoriti mai, nè in  
 tempo de Fotia, e proroga di quella, nè nel romanesco  
 corso dell'anno in detto Territorio, e botteghe, e vacanze  
 di detto Tarcinario, anzi hanendo cercato turbare il  
 comparende nella sua antichissima possessione, con  
 gemitare prouisioni di questa Regia Camera, li fu or-  
 dinato, che in conio nessuno si intromettesse in detto  
 Territorio, nè marina sudetta, come appare dall'istes-  
 se, che in pronto produce, le quali non solo cosi sono  
 state per li predecessori Rosulani ad unguem osser-  
 uate, mà anco non ci d' memoria a' huomo in continuo,  
 perche detto Territorio è stato posseduto dal Comparende,  
 e suoi antenati, per spazio de anni trecento cin-  
 quanta

quanto in burgensarico: E perche il nuovo Mag. Portuiano, seu affiatore di essa, cerca inquietarlo, e presuppone extra il detto tempo di feria inquietare le peggioranza di dette borseghe, a tempo, che contro la forma di dette provisioni, non può molestarli in conto alcuno. Per questo di nuovo ricorre a detta Reg. Camera, & fa instanza ordinarsi al detto Mag. Portuiano, & a li altri, che per tempore saranno, che tanto per osservanza di dette provisioni, aduerso delle quale li suoi predecessori non si sono altrimenti gravati, quanto anco presentando in pronto fedi delle dette Porsolatopassari, & publici mercanti, e negotianti, che manino detto Territorio, e borseghe, nè durante il tempo de dette Ferie, ne quelli e finiti se sono ingeriti, non s'invromessi, nè s'ingressa in detto Territorio, borseghe, e luoghi proprii di detto Comparente, e Compatrioti, nè molesta li loro peggioranza, & affiatore di detti luoghi, ma s' manenghino in detta loro possessione, & le faccia fare l'esfumoni solito in quella, senza impedimento alcuno, con commettersi l'osservanza di dette provisioni alla Regia Audiensia, Regia Corte del Stradico, & del Maestro di Feria insolidum. Et cosi dige non solo in questo, mà in ogn' altro miglior modo, benché non espresso, & circa precindicium di tutte, e qual s' voglia altra sua ragione, &c. Et con detta presenza comparsa ci sono state presentate fedi, v3. Noi F des infra scritte mercanti, e publici negotianti della presenza Feria di Salerno cum iureamento, tam in iudicio, quam extra dichiaramo, & facciamo fede come da anni trenta in circa; quaranta, e cinquanta, che siamo venuti ogn' anno a negoziare nella Feria, che si celebra in detta Città nel mese di Settembre, habbia-

mo tenuto in affitto le botteghe di Fabrice delle Signi Cioffi, e Pinto, fice, e poste fuori Portanova; dove si fa detta Feria, & anco habbiamo tenuto in affitto in mezzo della strada fra di dette botteghe circunscritte banche per vedere diverse mercarie, e spezierie, e sempre habbiamo riconosciuti per assolti padroni di detto Territorio, e luoghi, e botteghe li detti Signori Cioffi e Pinto, senza che in detti luoghi, & Territorio fu sia ingerito persona nessuna sotto nessun pretesto, tanta durante la detta Feria, franca delli giorni dieci, e proroga di essa, conforme dalli superiori si è concedata, quanto anco finita detta feria, ma si è eternamente se persona alcuna ad esigere, né per cause di Portuaria, né per altro pretesto, ma solamente li detti Signori Cioffi, e Pinto, & havendo voluto rincarare d'esigere un tale gentilhuomo di detta Città, che non ci ricordiamo come si chiamava, da quaranta anni in circa a dicroo, non sò che galanteria sono pretesto; che lui era il Portulano della Città, & era finita la feria, havendo fatto risentimento li detti Signori Cioffi, e Pinto, de' fatti subiti da detta novità, anzi fu ordinato restituisseno li suoi ministri, quello che s'hauen maneggiato dalle banche, che sogliono stare in mezzo della detta strada, che si dice Largo di Mauristo; & d'alhora in poi, ma si è ingerito nessuno in detti luoghi, come si è detto; ma solamente detti Signori Cioffi, e Pinto, & essendo la verità, habbiamo fatto il presente publico Testimoniale, sottoscritto dalle nostre proprie mani. In Salerno lè 25. di Settembre 1653. lo Aniello Milone fò fede ut sup. lo Diego de Ruggiero fò fede ut sup. &c. lo Damiano Deliceto fò fede ut sup. &c. lo Iacomo de Fasco fò fede ut sup. &c. lo Onofrio

Tiz-

Tizzano fò fede vs sup. 1o Bartolomeo Bianchante fò  
fede vs sup. &c. 1o Domenico Celestino fò fede vs sup.  
più, &c. 1o Paciolo d'Imico fò fede vs sup. &c. 1o Gio:  
Bartolomeo Pesce fò fede vs sup. &c. 1o Alessio Cuomo  
fò fede vs sup. &c. 1o Andrea Ricciardo fò f. de vs  
sup. &c. 1o Giuseppe della Vandalà fò fede vs sup. &c.  
1o Marc' Antonio Cuomo fò fede vs sup. &c. 1o Giuseppe  
Amendola fò fede vs sup. &c. 1o Marco Spar-  
grisi fò fede vs sup. 1o Gio: Battista Soprana fò fede vs  
sup. &c. 1o Costanzina Valeria fò fede vs sup. &c. 1o  
Vincenzo Pisaniello fò fede vs sup. &c. 1o Andrea Pa-  
le fò fede vs sup. &c. 1o Antonia Giordano fò fede vs  
sup. &c. 1o Vincenzo Sappa Dominico fò fede vs sup.  
&c. 1o Giuseppe Galanano fò fede vs sup. &c. 1o Stefano  
dello Ferro, fò fede vs sup. 1o Aniello de Sopra, fò  
fede vs sup. &c. 1o Gio: Lorenzo Quaranta, fò fede  
vs sup. &c. 1o Giuseppe Valdizana fò fede vs sup. &c.  
1o Domenico Christopheri, fò fede vs sup. &c. 1o Giulio  
Cesare Maiano, fò fede vs sup. &c. 1o Gio: Leonardo  
Boppalo, fò fede vs sup. &c. 1o Giacomo Iodice, fò fede  
vs sup. &c. 1o Carlo Canseriodice, fò fede vs sup. &c.  
1o Antonio Iodice, fò fede vs sup. &c. 1o Giuseppe Ce-  
serano fò fede vs sup. &c. 1o Vincenzo Giordano, fò  
fede vs sup. &c. 1o Matteo Vicagliano, fò fede vs sup.  
&c. 1o Bartolomeo di Carlo, fò fede vs sup. &c. 1o Sal-  
vatore Barone, fò fede vs sup. &c. 1o Virginio Capo-  
ne, fò fede vs sup. &c. 1o Giuseppe Penna, fò fede vs  
sup. &c. 1o Giuseppe Vassallo, fò fede vs sup. &c. 1o  
Andrea di Scendardo, fò fede vs sup. &c. 1o Gio: Bat-  
tista Galise, fò fede vs sup. &c. 1o Giuseppe de Bene-  
detto Orefice, fò fede vs sup. &c. 1o Giovanna Maiori-  
no Orefice, fò fede vs sup. &c. 1o Gio: Angelo Paro-

scans

Scandolo Orefice, fo fedè vi sup. etc. lo Matteo Cane-  
ciano Orefice, fo fedè de sup. etc. lo Leonardo Sciafford.  
Orefice, fo fedè vi sup. etc.

Al Sig: Giudice della Gran Corte della  
Vicaria.

Memo- Il Consigliero Mares' Antonio Ciuffi, dice à V. S. tol-  
tiale: mè siene bisogno haver fede dalli Magnifici, che pro-  
che li tempo hanno esercitato in nome della Fedelissima  
Porta lani. Città di Salerno la Giurisdizione della Portolanica,  
facci. no fe per terra in detta Città, come nel Territorio dello il-  
do del Tarcinatio, boscheghe di fabrice, e pennase conerse, a  
la veri- pinc, hantle, vacas che cominciano dalla Porta an-  
ta. tificie di detta Città; Hanno lo bastione di Portanova, e  
un porto de detta Portanova a circunferenza, infino alla  
matina, come Territorio proprio del supplicio, et  
dell'altre Cimborazioni, ma i Magnifici Portolani  
predicati s'ono intromessi, ne s'sono ingerriti a fare  
esecuzione al detto malfatto, come sperante à detto  
Portolano, sono de fatti pretesto in detti luochi, cose  
durante la Perie francia, che ogni anno nel mese di  
Settembre si celebra in detta luochi, in honore del  
Sorriso Apostolo, et Evangelista S. Matteo, quando  
desta Festa scatta, et nel corso dell'anno, e nella me-  
tina, dove suolmente si celebra detta Festa in detta  
tempo, durante quella, nel qual tempio supplicio  
et altre Compagnie, in diriuanco d'ampilissimi  
privilegi, et antichissima possestione s'ono padroni di  
detta matina, cum iure prohibendi, et con altre pre-  
torarie, ne meno s'ono intromessi, ne ingerriti; Per  
quale supplicio V. S. da' ordine, che si facci fede delle  
voca, tanto dalli detti Magnifici, che hanno eserci-  
tato della Giurisdizione in nome di d. S. edelissima  
Città.

Città, di desso antichissima solito, & possessione immemorabile per indennità delle morose ragioni del supplicio, & anco ad futuram, res memoriam, come quao ordinare, che li mercanti, e negozianti, li quale per lo spazio di anni dieci, venti, trenta, quaranta, cinquantena, sessantena, settantena, ottantena, novantena, cento, e più anni in dicro, sono andati in detta feria, faccendo sedet di quello si è osservato in tempo loro, o hanno in esca dalla loro più vecchi, osservato offerto, & praticato, in delli luochi per lo passato, che lo recenerà, ut Dens, &c. fiat fides veritatis Cavanis, &c.

Per obbedire al predetto ordine, faccio fedele istra scritto, come havendo osservato nella Eccellissima Città di Salerno, la giurisdizione della Portolania, per serra in detta Città insieme con altri Compagni, anco come affidatori di detta Portolania per molti anni, nelle luoghi mentionati nel retroscritto memoriale, cioè nel Territorio Sudero, borghi di fabrica, pennate, coperte, e Rizzi appoggiante al Territorio di Portanova, sic, fuori detta Città, & nelli luoghi sudetti, & Vaconi, dove se fa la Feria nel Mese di Settembre, non habbiamo esatto cosa alcuna per ragione di detta Portolania, conforme habbiamo fatto nell' altri luoghi di detta Città, soggetti a detta Portolania, né durante la Feria predetta franca, né quella finita, & nella marina sudetta salamense la feria franca, & quella finita habbiamo esatto in detta marina etiam, conforme il solito, e questo particolarmenre s'è osservato nell' anno precedente 1658. nel qual tempo detta Portolania ha senni in affitto insieme con il Sig. Matteo Sanluca nobile di detta Città del Seggio di Portanova, & così anco ho inseso, che sia praticato

dat-

Fedeli  
della  
Porto-  
lani di  
d.Cit;

dall' altri predecessori, et in sede della verità s' è sotto-  
scritta la presenza di mia propria mano. In Salerno  
il 19. di Settembre 1653. Io Gio. Battista Vinaldo fa  
fede. ut sup. &c. Fidem facio Ego Notarius Hieronymus de Amminio Salernitanus, predictam fidem suscita  
subscriptam propriam manus dicti lo. Baptista Vinaldo  
in mea presenza, & in fidem signans, Et. Loc. & Sig.  
Per tanto con la presenza vi dicemmo, & ordiniamo,  
panse che dalle preinserte fedi da deest quaran-  
da feste mercantii, e publici negotianti nella Feria di  
Salerno. Et anco d'at desto olim affissarore della Por-  
tulanata di detta Città di Salerno, detti anno 1653. co-  
sta in dette barre, e tronchi, dove si fa la Feria, tan-  
to in tempo di fieri frane, quanto quella finita, non  
affarsi esatto cos' alcuna dalli affissorori della Por-  
tulanata della Città predetta, per causa del ris detto  
Portulanato, ne velerò dobbiare osservare, & fare osser-  
vare detto solito, contro la forma del quale non tra-  
nonarete, ne farrete innovare cos' alcuna circa detto  
esarzio in detto luogo de sup. mentionati in detta  
fedi, arreso in caso de inobservantia ordinando con la  
presente alla Regia Audientia Provinciale, che cos' detto  
facci esequire, & observarie, & cosi esequiri foio pena  
de detto. D. Didacus Moles pto M.C.  
D. Didacus de Villa.

Clinus Roscellus Act. Mag. gratis.  
Conf. Bolinus Secret.

Registrata in Actis, &c.

Soluta pro Iure Regestri.

D. Praef. de Villa Com. Prou.

To. Baptista Surrentinus Act. M.

Al

## De Cioffi, e Pinto. 41

Al Portulano della Città di Salerno, per l'Ill. Reg. Consigliero Marc' Antonio Cioffi Marchese dell'Olinetto, con inscritione di prouisioni spedite per la Camera, in Settemb. 1653. à sua instantia, & altri patroni delle botteche della Feria di detta Città, continentino, che circa l'esactione pretendea fare esso Portulano nelli sopradetti luoghi della Feria di detta Città proprij dell'esponenti, non hauesse innonato cos'alcuna, mà se fusse offeruato lo solito, anco invirèn d'alere prouisioni della Camera, & la Regia Audienza, & suo Auditor Palma insolidum, così hauessero fatto offermare in esequione dellis quali da detto Mag. Auditore fu interposto decreto quod obseruensur, intimase al detto Portulano, & nil replicatum; al presente se l'ordina, sante che dalle preinserte fedi di detta 47. mercanti, e pubblici negorianti in detta Feria, et anco del detto affittatore della Portulania di detta Città, dì detto anno 1653: consta in dette botteche, e luochi non esservi esatto cos'alcuna per causa di detto Ius de Portulania, né altro, tanto intempo di Feria France, quanto quella finita, offerti detto solito contrò la forma del quale non se innonni cos'alcuna, et in casu inobseruansia, l'Audienza così facci offermare, ve supra:



F

CAP.

## C A P. IV.

*Ius tumuli, & Salmarum, in che consiste, doue si esercita, e si esigge.*

**P**erche fin da che fù instituita detta Feria ; fù anco introdotto, che tutti li mercanti, e negorianti dell' Città , dovessero vfcire nel luoco extra mēnia , che fù dichiarato immune , come hoggianco se pratica , che se serrano le botteghe per dentro della Città , e la giurisdictione della Regia Corte dal Stratico non si esercita , tocando di regger giustitia alla Corte Regia del Maestro de Feria, che per concessione antichissima fù alternatiuamente dalle fameglie de Signori Ruggi , e Pagliara antichi Conti Normanni , del Castello della Pagliara de Manupello , e Apici , e poi nell' an. 1560. Ascanio della Pagliara , Auomaterno di detto Sig. Consigliere Cioffi , in virtù d'instrumento stipulato per mano de Not. Luca Matteo Naccarello de Salerno , sotto la data dell' 18. d' Aprile ; vendì à Matteo Angelo Ruggi detta sua parte , e così detta Giurisdictione de perpetuo maestro de Feria è peruenuta per titolo di compra , per intiero in questa de Signori Ruggi nobilissimi , non meno che antichissimi in detta città , dove questa famiglia è stata in ogni secolo preclarissima , per li soggetti che haue hauuto è nell' armi , e nelle lettere .

Se introdusse similmente , che li vettouagli de grano , & orgio , si vendessero in detto Territorio del Tar- cinario , doue detti Signori fanno esercitare il Ius tu- muli .

E co-

E come per riparo di diuersi inconuenienti succeduti, essendosi stimato expediente per beneficio del pubblico permettere, che li detti vettouagli si potessero contrattare anco in detto tempo de Feria, nel solito luoco della Reg. Dohana, doue estra d. tempo di Feria se vedano posto dentro detta città, senza hauer obligo li negozianti d'uscire fuori.

Hanno con tutto ciò detti Signori continuato man tenerfi nella possessione delle loro raggioni, & esiggere il Ius tumuli, che consiste in un tanto per ogni tumulto, e dall'instromenti dell'affitti di detto Ius, si vede, che l'habbiano regolata conforme la conditione de tempi.

E perche hoggi la città predetta per poter accudire al servitio di S. M. & soccorrere li proprij bisogni, da alcuni anni à questa parte è stata necessitata de pohere alcune gabelle sopra dellii vettouagli, che s'introducono in detta Città per vendersi, la quale chiamano Ius Salmarum, seu gabella delle Porte; la detta gabella si è esatta, e fatta esiggere da detti Signori Cioffi, e Comunità durante detta fieria, e proroga; per l'accenpata ragione, perche conforme extra il tempo sudetto de fieria, se deuono detti vettouagli portare à vendesi in detta Dohana, doue prima che se introducano per evitare le fraudi, detta città fà esiggere nelle porte, dalle quali se immettono detta gabella. Per questo in tempo de feria, d. gabelle cedendono a beneficio, & utile di detti Signori come padroni di detto Territorio, nel quale douriano contrattarsi, e così conforme dalla città extra detto tempo, si esigge nelle Porte, così per detti Signori si osserva di farle esiggere in tutte le Porte, dalle quali se introducono detti vettouagli, & ogni altra sorte de robbe mensurabili dentro della medesima città, durante detta fieria, & proroga dell'istessa.

F 2 Con

Con questa però differenza , che per lo che tocca alli vettroagli , come sono grano , & orgio , quello che esigge la Città , per ragione della gabella del Ius Salmarum , ò delle Porte ; il medesimo possono far esiggere , e fanno esiggere detti Signori in dette Porte .

E per quel che tocca alli legumi , nocelle , noce , & altre cose simili mensurabili , solamente il Ius tumuli , per ragione della misura publica , la quale fanno tenere per commodità del publico , così in detto luoco del Tarcinario , come in ogn'altra parte , e luoco doue bisogna , durante detto tempo de Feria .

La qual misura de tumulo , & altro , conforme nella Dohana , & altri luochi della Città , se piglia dalli Sig. del Gouerno di essa , e suo Mag. Affittatore della Zecca . In detto tempo de Feria se piglia da detti Signori Cioffi , e loro Communità , anco senza esser zecchata , e condotta misura di detti Signori Cioffi , e Communità , se misura durante detto tempo de feria , e proroga , come si è da antichissimo tempo osservato , & appare da più fedi fatte da coloro , che hanno tenuto in affitto detto Ius , & vltimamente in detto anno 1653. sotto la data delli 6. di Ottobre Nicola de Martino così dichiarò hauersi praticato per molti anni , che lui l'hauueua esercitato in nome di detta Communità , e come affittatore , e ne fece testimoniale per atto publico , stipulato per mano di detto Not. Gregorio Siniscalco .

Questa esattione del Ius Salmarum , seu gabella delle Porte , ò come la chiamano Ius podij , detti Signori l'hanno regolato alla ragione , che si esigge dalla Città estra detto tempo : E così quando è occorso aumentarsi il detto di detta gabella , pure è stato più volte determinato in contraditorio iudicio tra detta Città , e Signori Cioffi , e Communità , che deue cedere l'aumento di quella

Ja à loro beneficio, & vrile, & in questa pacifica posses-  
sione si sono sempre mantentuti, e si mantengono, e tutto  
ciò fu dedotto nella Regia Audientia, e poi nel S.G.  
in Banca hoggidì de Giulio Venditto il Processo fta in-  
stit. *Acta Magnifici Regij Consiliarij Marci Antonij Cioff-  
fi, & aliorum de Pinto Civitatis Salerni, cum Magnifica  
Fidelissima Civitate Salerni, & nonnullis conditoribus.*

E si vede, che per detto Ius Salmarū, conforme antica-  
mente si esiggeuano solo grana due per soma, al presen-  
te se ne esiggonno grana diece.

E nell'anno 1649. essendosi mōsa controuersia per  
parte di detta città sopra questa esaltione del Ius Sal-  
marum, compilato procelsu in d. Reg. Audientia, e  
fattosi molte proue per parte di detti Signori Cioffi, a'  
8. di Nouembre, di detto anno nacque decreto: *Mun-  
taneantur Magnifici Actores de Cioffo, & Pinto in posse-  
sione, seu quasi exigendi iura solita, etiam tempore proroga-  
tionis nundinarum, & super eis nihil innoveretur, etiam pro  
obseruancia aliorum decretorum huius Reg. Audientia. Del  
qual decreto non se ne gravò nè meno la città predet-  
ta; li quali atti stanno in tit. Pro Domino Regio Consiliario  
Marco Antonio Cioffi, & alijs de Pinto, cum Magnifica  
Civitate Salerni.*

E benche per lo passato hauessero cercato alcuni,  
suggerendo alli Signori del Gouerno quel che mai ha  
polsouto hauer fondamento, per tante, e tante giudica-  
ture, le quali sono nate a fauore di detti Sig. Cioffi, e  
Communità, non potrà più controuertirsi, quello che la  
medesima città ha conosciuto, e dichiarato spettare al-  
la detta communità, e mentre hauendo l'istessa città  
tenuto in affitto dette raggioni del Ius tumuli, & Sal-  
marum, con pagare per detta causa a detta Communità  
annui duc. centotrentacinque, dalla conclusione del-  
l'istel.

L'istessa fatta sotto li 18 di Agosto 1651. Si vede manifestamente, quanto ingiustamente per l'adietro hauesse inquietato di Signori; doue essa città confessa, che alla detta comunità ha spettato, e spetta d.esaltione, e che stia in possessione di quella per tempi antichissimi, con buon esercitato in detto Territorio tutte le suddette ragioni, come più largamente si legge da detta scrittura prodotta in detto Processo del S.C. fol. 51.

*In processu ill. Mag. V. l. D. Marcii Antonij Cioffo,  
Militis Regij Consiliarij, & Marchionis Olimessi, &  
illorum de Pinto Ciuitatis Salerni, cum Fideliss.  
ma Ciuitate Salerni, & maxillis conductore  
bus.*

*Die 18. Mensis Augusti 1651. Salerni in Palacio  
Ciuitatis Congregatis infra scriptis Electis, una cum  
Dottore Donato de Nasellis Sindico occasis.*

Hauendo li Signori Eletti, & Sindico di questa Fedelissima Città di Salerno, concluso il bassamento della gabella della molitura d'essa Città, alla ragione di carlini quattro à tunnulo non meno per buon governo f. 51. no d'essa, che per sollevamento de poueri, sogliendono à fatto tutte l'alere gabelle, che stanano imposte sopra detta molitura, che ascendeuano alla summa de carlini undici à tunnulo, à pannetterie, & a carlini otto, à focolieri secondo la quale ragione al presente si esigono, sin come il tutto appare dalla conclusione sopra di ciò fatta, in risguardo di detto abbassamento, tenendono anco mira alle pesi di detta Città, così di carlini quarantadui à fuoco, come di molti instrumentarij, & altri per posserno ponualmente corrispondere à tutti, conclusoro anco d'augmentare la gabella delle salme delle vissuaglie, che s'introducono in essa Città, & si esigge alle porze di essa fino alla summa di un carlino

lino per fana di grano, sin come anticamente faceva  
 à tornese quattro, & da tempo in tempo con Reg. bene-  
 placito, fu augmentata à tornese tredeci, e canalli  
 due, sin che desso nuovo augmento venrà ad'importa-  
 re tornese sei, à canalli quattro per ogni sumulo di gra-  
 no, e similmente si è concluso di augmentare doppia  
 gabella delle salme, à rispetto dell'orgio, legume, &  
 altre cose misurabili alla raggione di tornese cinque  
 per sumulo, sin come anticamente si esiggeva alla  
 raggione di canalli dieci, inclusa anco in detta esas-  
 sione di servesi cinque la gabella della piazzola d'es-  
 sa Città, continuandola detta esassione di tornese cin-  
 que dell'istessa maniera, e forma, che al presente si  
 esigge, sin come il tutto appare dalla conclusione sopra  
 d'essò fatta, laborata con Reg. Assenso, & perchè  
 nel tempo della Feria di detta Città, che si celebra nel  
 giorno del Glorioso S. Massimo nostro vincitore, & da-  
 ranse quella non possea essa Città inuromerserse nella  
 l'esassione dell'auicca preuotadara gabella, di tornese  
 quattro per salma, che si esigge da essa Città fuori il  
 tempo di detta feria, stanze che detta gabella spezia-  
 na, & spezia alli Signori Cioffi, & Pinto, padroni del  
 Territorio, & marina, dove si celebra detta fiera, in  
 virtù di loro amplissimi Priviliegi, & Real concessi-  
 fioni, & antichissima possessione, in virtù de quali  
 hauendono pretese anco ad augmentare detta loro  
 esassione, e regalar quella dalla summa, che esigge es-  
 sa Città fuora il tempo di detta fiera, per causa, che  
 prosupponeranno, che tra le salme, così di grano, come  
 di altre vissuglie, & cose suggerite à misurarsi, che  
 se introdussero in essa Città in desso tempo di fiera,  
 donefiero andare à uederli, e contrassarli nel loro Ter-  
 ritorio desso l'Arsenale, & in quel luoco misurarsi da  
 loro

loro ministri, & esattori, con esigere per ragione di poggio, o misura, e conseguentemente pretesero esigere l'argomento di detta gabella, & la medesima summa, che esiggena, & imponessia essa Città, fuora il tempo di fiera, sin come al presente sijgge, & impone, per causa di detto poggio, o misura, & havendono detti Signori Cioffo, e Pinto goduti atti possessini della esazione di detti argomenti in tempo di detta fiera per continuati tempi; & anco in tempo, che quella si è prorogata, regolandosi dall'esazione, che si è andata facendo fuori del tempo di detta fiera da detta Città, benche mai in pregiudicio alcuno di essa Città, che sempre si è protestata de indebita, & nulla esazione di detto argomento, come appare dalli Proceschi, & atti, cosi della Reg. Audientia Proninciale, come del S.R. C. & altri tribunali, al presente esse Sig. Eletti, e Sindico: conoscendono non meno l'obligatione donute da essa Città al Sig. Consigliero Marz' Antonio Cioffi, per le molte demonstrazioni, cosi singolare fatte, & che continuamente stà facendo alla sua Patria, e particolarmente nell'occasione del Real Demanio di essa, che sia usile di gran consideratione dell'istessa Città, esigere continuamente detta gabella, senza interruzione di tempo, non solo per facilitarli l'affuso di quella, ma anco per esigere à suo beneficio ogni argomento di più, esatto, o preteso esigere, & quello incorporarsi in tutto, à beneficio dispostione, & arbitrio d'essa Città dalla prossima fiera di Settembre, anansi, e per ogni futuro tempo, et in perpetuum, conoscendo finilmente quanto sia grande la mira, che tengono detti Sig. Compatroni, e particolarmente d. Sig. Consigliero al beneficio, e publica utilità d'essa città,

Città seconda anco l'intenzione data da esso Sig. Consigliero à decessi Signori del Governo, de condescendere à quanto sconcluderà per la presenze; Hauemmo perciò unanimiter conclusa precedente anco Consulta, e parere del Sig. Geromino Nascharella nostra Aduocato, che in risguardo di questa esfazione, giurisdicione, & ragioni di quella, che vengano decessi Signori Gioffi, & Pinto, in tempo della sopradetta feria con le possessione anco di quella in tempo della proroga alle volte solita farsi oltre li giorni dieci soliti, pagare à beneficio di decessi Signori Compagnoni ann. ducenti cento trentacinque, acciò debbano da quella cessare à fatto, & quella cedere à detta Città da oggi auanti, & in perpetuum, di maniera che resti à beneficio, & uile di essa Città, tanto di spesa di essa esfazione antica, quanto di tutti l'argomenti esfatti, & per esse Signori Compagnoni pretesi esigere, così per il passato, come possesso preconciliare in futurum, così per Panzimento fatto al presente, supo alla ragione di un carlino per ciascheduna sana di grano, e di carmelli cinque per ogni sumala di orgio, & altre cose misurabili, che s'intendetino in detta Città in tempo de feria, come per ogn' altro argomento maggiore, che non lessa fare per l'auerire essa Città à suo beneplacito, cedendono essi Signori Compagnoni detta Giurisdicione, & le ragioni di detta esfazione, lucri, & emolumenti di quella alla detta Città quale dalla prossima venuta fiera di Settembre 1651. avanti in futurum debbia restare incorporata, & unita con l'istessa Privilégj, & prorogative, che essi Signori Compagnoni l'hanno tenuto, & nell'istessa maniera, che quella esigge in se l'anno essa Città, à suo beneficio

G. d-

## 50 Feria di Settembre

disposizione, à beneplacito; conforme più largamente  
si domerà dichiarare da detti Compagnoni nelle carceri  
da stipularsi per comodo, & ciascuna dell'una, &  
dell'altra parte, à consiglio de loro Signy, & nella  
conformità delle presenze consultione, con la quale  
concludemo anno che volendo procedere essa Città, à  
bassamento, à diminuzione di d.gabellla, alla raggione,  
che oggi si esigge senza danno nuovo angusto, possa  
l'istessa Città à suo arbitrio recedere da accio contratu-  
to, dando però per un mese prima notizia a detti Si-  
gnori Compagnoni, e così amo volendo procedere ad  
estinguere ogni fastidio, età del quattro cornefi ar-  
ricti, che similmente debbia dare a detti Signori Co-  
mpagnoni la notizia predetta, però in ciascheduno di  
detti capi restino salue le ragioni, che spessano all'è-  
stessi Signori Compagnoni, in virtù di detti loro Pri-  
uilegi, e possessione di esercitare la ditta loro posse-  
ssione, e giurisdiczione come per prima, quale pagheremo  
di annuit duc: 135. se debbia promettere a detti Sig.  
Compagnoni in dette cause, da celebrarne per viam  
concordie, & ogn' altro miglior modo, & quello si pro-  
metta farfi in una solpaga, con ogni deuota punctualità,  
senza contradditione, eccezion è alcuna, nel tempo  
di detta feria, e proprio alli 25. del mese di Settembre  
di ciaschedan' anno, dall'affittatori, & esattori, che  
per tempore faranno depurati ad esiggere detta imposi-  
zione delle salme, così nuova, come antica; quali esat-  
tori, & gabellotti, & depurati habbiano da obligarsi  
alli detti Signori Compagnoni per detta summa di du-  
centi cento trentacinque, & esser lecito per mag-  
gior ciascuna à detti Signori Compagnoni, direttamente  
esiggere à loro arbitrio, la quantità predetta da detti  
Esattori,

Eſſatori, ſeu Gabelloni propria autoritate, con dōmen-  
ſa anco dichiarare nelle cauele dell'affitto, che  
ſi faranno da eſſa Fedelissima Città di detta im-  
poſitione, ſeu gabella dello ſalme, che l'affittatori hab-  
biano peſo da curio il rितrato di quella, ſed iſſare, e pa-  
gare à beneficio deli medeſimi Signori Compaeroni  
per la cauſa ſopraddetta la detta ſumma conuenientia,  
& quella rilatciare in potere di deſti affittatori, &  
Eſſatori, a fin che ſenſa mandato di eſſa Città ſe-  
poſſono quelli eſigere, con fare ſolamente la cauele  
de recepiti a deſti Eſſatori, per beneficio di eſſa Cis-  
tā, con tutti paſſi, condiſſioni, vincoli, & oblighi, che  
deſti Signori Compaeroni ſtramaranno neceſſarij per loro  
maggior cauele, a conſiglio de Saug, p. ſup. & par-  
ticolarmente con obligazione ſpeciale di detta eſſatione,  
coſi nuoua, come antica, benche fruiffaffe meno  
della detta ſumma conuenientia detta eſſatione, dōmen-  
doſi complire coſi dal rितrato di eſſa detta gabella,  
come da tutti l' altri effetti di detta Città, e coſi una-  
nimice concluduno, obligando per l'eſſetto predetto  
tutte le inrattera, & effetti di detta Città, preſenti, e  
futuri etiam feudali, con la clauſola di conſiſto, e  
pracario, con dichiaratione, che restino ſalme le rag-  
ioni, tanto deli Signori Compaeroni, quanto della  
detta citta, a riſpetto dell'augumento tantum di detta  
gabella, mentre per la gabella antica, detta citta non  
ha preſenſione alcuna in contrario, & che ſopra le cau-  
ele da celebrazno in detta conformità della preſen-  
te concluſione, & ſopra detta concluſione per cauele, &  
beneficia tanta di detta citta, quanto di eſti Signori  
compaeroni, ſe debbia impetrare il Regio Aſſento da  
S.E. & Regia Collaterale Conſiglio & ſia, &c. Nico-

52 Feria d<sup>a</sup> Settembre

Io: Maria det Pazzo, Diego Pinto, Francesco Ruggi,  
Andrea Sabatini, Donato de Narchis Sordato Notar-  
re, Gio: Sante Rosa Secret.

Exaltata est prae sens copia, ex actis civitatis Saleri-  
ni, cum quibus facta collatione &c: & in fidem  
Ego Not: Iohannes Sanctus de Rosa Secret. de civitatis  
Salerni:

Exaltata est presentis copia in meliori collatione ferte  
per salua:

Philippus Tagliavia Regis in eisdem annis  
anno 1590. et anno 1600. et anno 1601. et anno 1602.

A mandatis Scriba.   
Anno 1590. et anno 1600. et anno 1601. et anno 1602.  
Anno 1603. et anno 1604. et anno 1605. et anno 1606.  
Anno 1607. et anno 1608. et anno 1609. et anno 1610.  
Anno 1611. et anno 1612. et anno 1613. et anno 1614.  
Anno 1615. et anno 1616. et anno 1617. et anno 1618.  
Anno 1619. et anno 1620. et anno 1621. et anno 1622.

Julius de Venitio A& M.   
Anno 1590. et anno 1600. et anno 1601. et anno 1602.

Gratis.   
Anno 1590. et anno 1600. et anno 1601. et anno 1602.

Anno 1591. et anno 1592. et anno 1593. et anno 1594.

Anno 1595. et anno 1596. et anno 1597. et anno 1598.

Anno 1599. et anno 1600. et anno 1601. et anno 1602.

Anzi

Anzi detta communità hauendono libero arbitrio di esercitar de'ga esattione come più giudicassaro utile, & expediente, nell'anno 1653. ordinorno al loro affittatoio di detto Iastumuli, & Salmarum, che ancorche si dovesse fare a ragione de gran' dece per salma, già che a detta ragione si esiggeua dalla Città: si contentorno, che si facelso a ragione di gran' sette, e mezzo, & in detta conformità, a loro istanza se publicorno Banni per li luochi soliti di detta Città, con ordine della Reg. Corte del Stratico, sotto li 18. di Settembre di detto anno, & anco si chiarisce dall'instromento di detto affitto, stipulato per mano di detto Not. Gregorio Sinscalco, sotto li 25. di detto mese di Settembre 1653. a beneficio del q. Sig. Abb. D. Annibale Pinto, Procurator Generale dell'Illust. Sig. Consiglior Marco Antonio Ciolfi, Marchese dell'Oliueto, contro Nicold de Mattino.

## C A P. V.

*Estattoni quali si fanno per antichissimo  
solito in virtù di Real Privilegio, e  
immemorabil possessione nella  
marina, seu spiaggia.*

**N**ella marina, seu spiaggia (come si è detto) essendo Giurisdictione di detti Signori Ciolfi, e communità priuatiuè quoad alios, senza loro espressa licenza, non

non possono li mercanti, e negotianti contrattare robbe, nè cosa alcuna, e da ciascheduno esiggono quello, che possono conuenire.

E per antichissimo solito da ciascheduna barca grossa come sono fragate, e legni grossi, quali se tirano nell'arena per detta commodità, e suolo, hanno fatto pagare carlini cinque per yna volta tantum.

Dalle barche più picciole carlini due, dalle selluchette con le farche carlini due, e dalli guzzi, seu schiffi grana, sette, e mezzo, e grana cinque per yna volta tantum.

Per li bontazzi de salumi, e secamenti, benche quelli non si scendessero nell'arena, ma se contrattassero, cioè si vendessero in fieri da vn mercante all'altro carlini quindici per centonaro, che sono tornesi tre per pezzo, come si chiarisce dal Processo del Regio Fisco, & testimonij esaminati ad instantia del Regio Fisco.

Si vende anco in detta marina formaggio, & altre cose simili, e per la commodità, che se dà a mercanti di negotiare in essa, e di tener stazza, e stato anco solito esigere yn carlino per cantaro.

Dalli mercanti, che sopra delle fregate, e barche soggiano vendere telarie, si esigge quello che si può, per ricognitione della giurisdictione sudetta, così anco da quelli, che pongono banche in detta arena per detto effetto, & altro.

Da quelli, che portano a vendere mole, fiscoli, coiri, & altro similmente quello, che se può conuenire.

Ci sono coloro, che pongono banche per vendere acqua, semenze, cappelli, robbe vecchie, merci, & ogn'altra cosa, e si esigge quel che se può conuenire per il luoco, che occupano, e commodità, che scelida.

Di

Ci sono di quelli, che vendono frutti, & altre cose commestibili, e similmente si pratica l'istesso.

Ci sono le donne della feria, le quali anco ogni giorno portano à vendere nelle cesti frutti freschi, e seccati, e sogliono stare nella marina, nella strada frà le botteghe proprie di detti Signori: Cioffi, e Communità, e quelle di Santo Pietro, & auanti le potteghe dall'Isola, e da tutte queste non si esigge in denari detto Ius, ma da ciascheduna cesta, se pigliano delli frutti, che vendono regolatamente, quanto basta per la douuta loro recognitione.

In detta marina se portano à vendere cipolle, & altre fogliame, e similmente si esigge nel medesimo genere de frutti, e non in denari, pigliandosi tante combinæ per partita da ciascheduno.

Si vendono li risi, e farri, e da questi anco se ne prende da ogni sacco vna scotella; e perche alcune volte occorre, che non si vendono, e tornano à cacciarsi di nuovo, per rigore non si esigge due volte; però per evitare le fraudi, bisogna star auertito, & alcune volte perche sono poueri conuiene vlar cortesia, e piaceuolezza, che sempre è stato ottimo, & efficace espeditore, per guanzare l'esattioni, e deritti.

E perche li mercanti de risi, e farri, che sono dell'istessa foria, quando sono alsai, arriuanino fino alle mura di Santo Pietro, pure riconoscono la communità, nè se può ingerire altro in detta esattione, per essere fino alle dette mura della loro giurisdictione, come anco s'è detto sopra nel Capo secondo.

E anni sono, hauendo vn mercante portato à vendere carta da scriuere, & affittato vna bottega di Santo Pietro, incontro la marina, per cacciare la banca fuori.

di

di Elsa, e tenerella carta, hebbe licenza dalli Signori di detta Comunità, a' quali riconobbe; E così anco un mercante, che portò una quantità de bacalà, che la repose dentro un'altra bottega di S. Pietro, per la comodità da tener la statera fuori di quella, e vendere, pagò la raggione solita de grana diece per cantaro, e se chiamava Giuseppe Milone de Napoli.

In detta marina si tenea la tenda per il gioco, e le banche da giocare; la qual tenda si suol ponere nel luoco dietro il Bastione de Portanova, e per detto luoco, e banche è stato solito pagarsi ducati trenta, venti, & ultimamente ducati quindici l'anno, oltre di quello che se paga al Sig. Maestro de fiera Ruggio, per la licenza, che l'istesso da per detti giochi.

E anco solito in detta marina farsi barracche de tavole, nelle quali si vendono robbe de spetaria, e formaggi, e salumi, & questi luochi se sogliono affittare per il suolo tantum, a raggione de carlini diece il palmo, & come possono essere d'accordo, e la spesa della barracca va a conto del mercante, si che detti Signori di detta Comunità esigono detti carlini diece solamente per l'uso, che concedono di detto suolo in detta marina.

Sogliono anco venir in feria quelli salt'in banco, & altri de simili esercitii, e per poter rappresentare, & uscire in detta marina, cercano licenza a detti Signori di detta Comunità, dalli quali si riceue qualche recognitione assolaramente, & dimostrare la loro giurisdizione, & dominio, che hanno in detta marina in detto tempo de feria.

Dalli peggionanti delle barracche appoggiate alle mura de Santo Pietro, per la raggione accennata di sopra esigono; cioè da quella del Pontone detta del q.

Mario Conte, che al presente se fa da Giuseppe Cesara: no della città de nola due. 5. e dall' istesso per la comodità del ritratto de tauole appoggiato alle dette mura, altri carlini diece.

Dal Reuerendo Cappellano di S. Pietro, seu Rectore del Reuerendo Seminario, alli quali sono state applicate l' entrate di detto Monasterio di S. Pietro, per le due altre barracche couerte à pinci, & appoggiate alle dette mura, an. carlini venticinque per il detto suolo.

E da ciaschedun' altro che volesse la commodità in detta marina, e per quanto li suoi confini si distendono, conforme si è descritto sopra, quello che possono concordarsi con li mercanti, e negotianti in conformità di detto Privilégio, o sentenza del Consigliero Corrado Corriale, della quale se farà menzione nel cap. 8.

## C A P. V I.

### Esattioni, che se fanno nel detto Territorio detto il Tarcinario,

**I**N detto Tarcinario doue si è fabricato la fontana si esercita il Ius tumuli, il quale se affitta vnitamente con il Ius delle salme, seu gabella delle Porte, come si è detto nel cap. 4. E per detto Ius tumuli è stato solito esiggersi vn tornese per tumulo, e per il Ius salmarum, quello, che si esigge dalla Città estra il tempo de feria, di maniera che se di nuovo occorresse aumentarsi il detto di detta gabella, Ius, seu datio, detto aumento in detto tempo de feria similmente cede à beneficio, & utile

le de detti Signori Ciotti, e loro comunità, conforme si è detto esser stato determinato più volte in contradi, Qosiq iudicio.

Dalli mercanti, li quali nel vacuo frà la Porta antica, e noua detta de Portanoua, che in detto luoco fogliono fare barche che da ruole, seu pennate, couerte à pinci per vendere di varie merci, quello che meglio posseno conuenire con gli si.

E così da tutti l'altre a quali se affittano le pennate couerte à pinci, appoggiate al detto bastione, e l'altre botteghe de fabrica, che seconde le rubriche de libri antichi di dette entrate de feria, vengono distinccamente descritte. Cioè in un'altra parte, numero 13, il Tarsenale.

Tarsenale come si esce la Porta à man sinistra vicino la fontana.

Tarsenale della fontana noua chiamato Tarsenale anticamente, nel quale se riportano le barche dell'Amantea, in questo luoco si esercita il detto las cumuli.

Tarsenale di sopra à man sinistra appresso detta fontana di num. 7.

Tarsenale dell'Isola incontro li Cappellani è la fontana di num. 6.

Tarsenale dell'Isola incontro le pennate del torrione di num. 4.

Tarsenale dell'Isola incontro le botteghe di Santo Pietro di num. 4.

Tarsenale delle pennate couerte à pinci, à torno lo bastione de Portanoua de num. 13.

Nel largo de Maurizio, che è il luoco, e strada frà le botteghe de fabrica, dalla parte della fontana, e dell'Isola, detto così fin da tempo antichissimo, se pongono diuerse banche de merciarie, & altre cose simili.

In

In detto largo de Mauritio, nella testa di detta strada, incontro S. Pietro, v' si pongono l'Orefici, Argentieri, e Corallari.

Nella strada di mezzo frà le botteghe di Santo Piero, e questa di detti Signori se pongono banche de spetiali.

Auanti le botteghe di detto Monasterio di S. Pietro, se pongono fiammamente banche de spetiali, & in tutti li sudetti luochi, nè in detto tempò dc feria, nè extra di quello se può in essi ingerire altro che detti Signori, come si è dimostrato di sopra nel detto cap. 4. E si dichiarrà anco appresso; E particolarmente di questa strada frà dette botteghe de Santo Piero, e di detti Signori p la quale passa, & scorre l'acqua seu fiume de Rafastina, parla la sentenza mentionata dell'anno 1489. la quale se inferirà de verbo ad verbum pel cap. 8.

E per questo dalle donne, & altri della forja, che soggiono ponersi a torso le botteghe dell'Isola di detti Signori, o auanti quelle di detto monasterio, esiggonno detti Signori di detta Communità, nè il Mag. Sig. Porzolano in questo Territorio ha ragione nessuna, come si è pure auertito in detto cap. 4.

Nel vacuo dietro la fontana, e Tarsepale di sopra, detto li Cappellari, quando occorre di dare ad'alcuno commodità di seruirsiene, per animali, o altro, se ne percipe alcuna cosa.

C A P V I I.

*Eiti, e controuerse mosse sopra la giurisdic-  
tione di detta marinadall Arcivesco-  
vo di detta Città, Monasterij,  
Regio Fisco, & dalla  
Città predetta.*

**Q**uanto più gl'Aduersarij sono stati potenissimi ; maggiornemente la vittoria ; che questi Signori hanno hauuto & stata gloriofa , e la loro giustitia resta più assodata , di maniera che non è mai più controuertibile , e benche sia in bocca di tutti quel detto : *nec Heracles contra deos, ruituosa si è pur sperimentato il contrario, mentre hanno cosesti Signori in un medesimo tempo, non solo resistito a tante potenze; ma anco preualuto ; effetti singolari della loro chiara ragione.*

Hebbero principio dette controuerse nell'ann. 1488. E si presele per parte della Città, e dellli Monasterij di S. Benedetto, e de S. Pietro de Camarrellis , seu alla marina, e dal Reuerendiss. Arcivescouo di quella come Mazzeo Sforzino Leone, Florino, & altri fratelli de Aycillo figli, & heredi del q. Francesco, senza nessun'altro fondamento, ma solamente appoggiati alla familiarità , & fuori dellli Prencipi di detta Città, contro la forma della concessione, nella marina sudetta haueuano fatto fabricare alcune botteghe couerte a pinci, perpetuamen-

te

te durarute, a tempo che non l'era permesso di tenerle in detto luoco, se non per il tempo della feria sudetta, in conformità della concessione fatta a Matteo della Porta, e suoi successori, & posteri in infinitum.

Sopra questa pretensione, nacque sentenza nomine Regio, promulgata da Corrado Corriale Regio Consigliero, e Delegato da Re Ferdinando; In virtù della quale furono determinati tutti li capi proposti per parte dell'i sopradetti, e particolarmente fù dichiarato, che alli predetti de Ayello spettava l'uso di detta marina tempore nundinarum secundum formam, tenorem, & consuetudinem dictae concessionis, sotto la data dell'i 29. d'Agosto 1498.

E così come in detta marina, non si era con effetto innouato cosa alcuna, contro la forma di detta concessione, per la detta sentenza viene à confirmarsi solamente a beneficio dell'i successori di detto Matteo della Porta la detta concessione, e che alli istessi ha spettato, & spetta l'uso di detta marina in detto tempo priuatiè quoad alios, nella possessione della quale pacificamente detti Ayelli, e loro antenati sin dal giorno di detta concessione erano stati, & si erano conservati per lo spatio de anni cento selsanta.

Nell'anno poi 1608. il Regio Fisco instierà contro li medesimi Signori di detta Comunità giuditio, dicendo, che indebitamente nella marina di detta Città in tempo de feria esercitassero alcune ragioni, e facessero diuerse esattioni, à tempo che per essere de Regalibus, non poteuano in quella ingerirsi, e fè istanza, che perciò douessero defistere.

Et anco che hauendono fatte alcune botteghe de fabrica in vn Territorio fora le mura di detta Città detto l'Ar-

l'Arsenale con dette fabriché haueuano occupato il pubblico sino alla marina.

A questa instanza del Regio fisco, fu inherito per parte dell'Arcivescovo di detta Città, e si dimandò che tutte le botteghe construite in detto Territorio, contro la forma della sentenza de Corrado Corriale Consigliero à latere, deputato per il Serenissimo Rè Ferdinando nell'anno sudetto 1489, se demolissero, con doversi redurre ogni cosa ad pristinum; sol. 17.

La Città similmente inherisce, e deduce nella sua instanza più capi.

Primo, che haueuano occupato le muraglie, e Porte della Città, con hauer appoggiato in dette muraglie alcune pennate, con hauer fatto molte fabriches contro la forma della detta sentenza del Consiglior Corrado Corriale.

Secondo che haueuano introdotto di esiggere à loro beneficio tornesi quattro per ogni soma de yettouagli, che se immetteuano in detta Città in tempo de feria, per ragione de suolo, e luoco de Dohana; così conforme si esiggeua dalla detta Città estra detto tempo de feria.

Terzo, perche esiggeuano dall'Hortolani, & altri che cacciauano risi a vendere vna scotella per sacco, e da quelli, che portauano a vendere amendole vn rotolo.

Quarto, perche esiggeuano da quelli che portauano frutti per ciascheduno vn rotolo, e così anco da quelli, che vendeuano le cipolle.

Quinto, pche esiggeuano dalli patroni delle barche similmente per ragione de suolo in detta marina cinque carlini per ciascheduno.

Sesto, perche esiggeuano dalli mercanti dell'i bottazzi,

zi, seu barrili de tarantello, tonnina, moduli, sarde, & altre sorte de salumi, vn tanto per pezzo.

Settimo, perche esiggeuano vn tanto dalli mercanti, e negotianti, da quali se contrattaua, e vendeva alcuna cosa in mezzo alle piazze di detta feria, e cosi nelli va- cui, e strade, usurpando il Ius, & Giurisdictione della Portolania per terra, spettante à detta Città.

Ottavo, perche nel Territorio detto il Tarcimario fa- ceuano esiggere, & esercitare in loro nome, & à loro beneficio il Ius cumuli, quale spettava alla medesima Città.

Per escludere le pretensioni di detto Regio fisco, Città, rispetto alla Giurisdictione di detta marina, e di quanto in quella per detti Signori Cioffi, e loro com- munità si esercitaua; si produsse la Regia sententia pro- mulgata sotto li 29. di Agosto dell'anno 1489. dal Cò- sìglier Corrado Corriale, come Delegato del Sereniss. Rè Ferdinando, in virtù della quale fu dichiarato, come alli fratelli de Ayello (da quali in quel tempo si posse- deua detta marina con detta Giurisdictione) come suc- cessori del q. Matteo della Porta, spettava l'uso di detta marina *secondum formam, tenorem, & consuetudinem* di detta concessione, come da detta sentenza più lar- gamente si legge, quale se inserità de verbo ad verbum nel cap. 8.

Anzi nel processo del Regio fisco contro Marc'Anto- nio Cioffi seniore, e Vittoria de Ayello madre, dell'anno 1535. se fündò per parte dell'istessi Cioffi, & Ayello, co- me detta marina si era posseduta, e se possedeva in bur- gensaticum, in virtù di detta concessione, & inspecto tenore illius, quali arti se fabricorno all'hora in Bâca de cinque, e se produsse copia del decreto della Reg. Cam. a fa-

à favore di detti Cioffi, & Ayello, fol.

Si che poi essendo stato questo altre volte determinato, osta per consequenza l'eccettione rei iudicaræ, circonscritto la prescrizione centenaria dal detto tempo di detta sententia fino al detto anno 1608. e con titolo così giusto.

Per il che hauendo visto d. Regio fisco, che la molestia era indobita, tralasciò de seguire il detto giudizio, è tralasciò a beneficio di detta comunità, l'uso di detta marina, e l'esercizio delle raggioni in quella, con la percezione de tutti gl'emolumenti, benche *prævia tamen anno cessione de restituendo in casu succubentie, ut ex decreto dicti Reg. Cam. interposito sub die 31. Augusti 1613. in processu Regij fisici, fol. 181.*

E dal detto anno 1613. fino ad hoggi, non si è fatta, nè meno detta annotatione, e detta comunità ha continuato detta sua antichissima possessione, conforme tuttaua la mantiene, senza esserli ingerita in detta marina, e sua Giurisdizione più detto Regio fisco.

Anzi nell'anno 1647. essendosi preteso, che detti Signori Cioffi, & Pinto, se douessero astenere dalle esaltazioni, quali faceuano in detta marina, e Territorio del Tarcinario, si hebbe ricorso al Collaterale, il quale ha uendo fatto asportare li Processi della Regia Camera, causa plenè cognita, ordinò con geminate prouisioni alla Regia Audiètia di Salerno, che manutenesse l'istessi in detta loro possessione, e procedesse con ogni rigore contro li perturbatori, li quali furono elequiti individualmente, e stanno dispacciate sotto la data delli 2. di Settembre di detto anno 1647. registrate in part. 26. fol. 21. & sotto la data delli 25. di Settembre 1647. registrate in part. 27. fol. 131. appresso il Scrittuario de mandato Grimaldo.

Per

Per lo che tocca alla città, nè meno insisti più, conoscendo non poter alcanzare, anzi la sudetta sua instantia fù, e farà per l'auuenire molto gioueuole a detta communità; poiche hauendo particolarmente dedotto tutte l'esattioni, che per essi se faceuano, e le ragioni, che esercitauano, ne siegue, che non potrà in nessun tempo imprendere, che per detti Signori, e Communità se introduca cosa noua, mentre lei medesima ha confessato, che stiano in tal posseſſione,

La pretensione dell'Arciuſcouo, restò ſimilmente ſopita, mediante l'accennata ſentenza del detto anno 1489.

Et in quanto al Venerabile Monasterio di S. Pietro de Cammarellis, ſeu alla marina, benche dopò detta ſentenza di detto anno 1489. haueffe cercato de innuare in detta marina, in pregiudicio delle ragioni di detti Signori, e Communità, mentre nell'anno 1606. cercò d'occupare il ſuolo di detta marina, non folo cō l'occatione della noua fabrica; la quale volfe fare per aprire la porta della Chieſa, con hauer pigliato vn palmo più della linea retta delle mura del detto Monasterio: ma anco per hauer fatto altre due pennate couerte à pinci, con colonne di legname, appoggiate alle proprie mura di detto Monasterio, e con detta occatione preteſe anco detto Monasterio reſtringere la detta confeſſione della marina, presupponendo, che detti Signori non ſi poteſſero diſtendere più oltre, che ſino al pentone, che fanno le botteghe di detto monasterio, auanti delle quali paſſa il fiume de Rafatina; ſtante che diceua, che quello era il termine enunciato in detta confeſſione, & ſentenza di detto anno 1489. quando ſi dice: *Vſque ad caput horti Sancti Patri. Di maniera, che tutto lo più ver,*

so Oriente , per quanto si distende il lido del mare , & marina auanti detto monasterio , che non era luoco compreso in detta concessione , e sentenza , e nè meno la strada publica verso Oriente , e che comincia da Ponente nella strada , seu via verso Settentrione , dalla quale stende , e scorre la detta acqua , seu fiume detto de Rastina .

Si formò sopra di ciò voluminoso processo , e dalle proue fatte , scritture , e testimonij per patte di detti Sig. Restò bastantemente chiarito , come detta marina si estende dalla Torre delli Russi , per linea diretta , sino al capo dell'horto de Santo Pietro , doue è la strada publica , che volta à settentrione , e gira à torno , à detto horto , e dall'acqua del mare fin alle mura di detto Monastero , con hauer appoggiato à loro arbitrio , e volontà , tanto alle dette mura , quanto à quelle , che recingono detta Città .

Come l'acqua del mare à tempo d'Inuerno , è arriuata sino dentro il cortiglio di detto Monasterio .

Come quando li condottore di detto cortiglio , e case di detto Monasterio , che hanno l'aspetto alla detta marina , hanno voluto uscire con le loro mercantie fuori di detto cortiglio , e botteghe , hanno pagato alli detti Signori Ciossi , e Pinto .

Come per le tre barracche , che stanno appoggiate alle mura di detto Monasterio , e cominciano dalla parte de sopra il Cortiglio , e seguitano verso la Città ; li Monaci di detto Monasterio hanno sempre pagato l'affitto à detti Signori , per l'incarto fatto dalli medesimi del suolo di quelle .

Come nel vacuo , seu strada d'onde scende l'acqua : seu fiume de Rastina , le banche le quali se sono poste dal-

dall'vna, e dall'altra parte appoggiate, così alle botteghe di detti Signori Cioffi, come di detto monasterio, l'affitto è stato pagato à detti Signori Cioffi, e Pinto, e che la su detta strada in mezzo è restata libera, e disembarazzata, di maniera che hà posuto senza impedimento, nè danno alcuno scendere, e scorrere detta acqua, seu fiume, in conformità, & esecuzione della detta sententia Regia de Corrado Corriale, di detto anno 1489.

*Et facto accessu super faciem loci, dal Siguor Consiglior de Georgio, per le suddette proue, & altre ragioni, nacque decreto del S.C. à sua relatione nell'anno 1612, sotto li 26. di Settembre: Non esse lecum remedio capti-  
vorum Regni, respectu nonis adificij capri pro ianca Ecclesie de nono constructe; Respectu verò pennatarum haren-  
tiorum parieti RR. Patrium bene pronisum per magnificum Can-  
se Commisarium, quod capiatur informatio de concerne-  
sibus dictum remedium captiolorum Regni.*

Et à 20. di Nouembre di detto anno 1612, altro decreto: *Liberetur depositum Magnificis de Cioffi, & Pinto pro quinque partibus ex sex, & de casero non bareano pa-  
rictibus, ex sexta pars liberetur RR. Patribus.*

Questo processo non è in essere, poiche per industria delle parti, fu occultato fin dal detto tempo, per evitare la decisione, e determinatione da farsi sopra la causa principale, per esecuzione di vn decreto interposto dal detto Sacro Regio Consiglio: *quod ex causis discussis, & declarationibus factis in Aula procedasur ad expe-  
ditionem cause.* Vi sono però li notamenti tanto per parte di detti Signori Cioffi, e Pinto, quanto per le ragioni di detto monasterio; E la perdita di detto Proces-  
so appare dal nuovo Proceso fabricato ad'istanza di

detti Cioffi, e Pinto, contro detto Monasterio, dove furono reprodotti li decreti enunciati, per esecuzione de quali, quando hanno preteso de nuouo turbare la detta antichissima possessione, si è ordinato, *quod non molestemur.*

Non hanno con tutto ciò cessato di turbar la detta comunità in altri tempi, forsi poco informati delle suddette determinationi, mentre nell'anno 1650. hauendo il Priore di detto Monasterio D. Carlo Marzato, de fatto, fatto erigere vna pennata, seu barraecca con colonne di legno, e couerta à pinci, appoggiata al muro di detto Monasterio, incontro la marina il detto Sig. Configlier Cioffi; tanto in suo nome, quanto dell'altri committenti, e comunità, penes acta, di detto processo fece ordinare alla Reg. Audientia: *Quod capta informazione*, dell'innouatione reducesse ad pristinum ogni cosa, e che li peggionanti facessero deposito, ad finem propidendi.

Fù preteso d'impedire questo giuditio con la declinatoria del foro, con tutto ciò per detta Reg. Audientia, fù escluso, & ordinato: *quod procedatur non obstante foro declinatorio*, stante la pendentia in S.R.C.

E così in termine, essendosi esaminati più testimonij, se fundò come la marina nella quale in vigore di detta Real concessione fatta a loro antecessori, & della detta sententia Regia, hanno giurisdictione priuatiue, *quoad quascumque personas*, e comincia, e si estende per li confini sopra delcritti.

Come in nessun tempo è stato permesso a nessun altro, nè alli RR. Monaci far pennate, nè couerte di tauole, nè à pinci, & appoggiare alle mura di detto Monasterio, ma assolutamente a detti Signori Cioffi, & Pinto,

e che

e che essendo succeduto vna volta, che da detti Monaci clandestinamente era stata eretta vna pennata di tauole, ad instanza di detti Sigaori, si è immediatamente leuata.

E come per il vacuo, e largo auanti le botteghe di d. Monasterio, solo con licenza, & autorità di detti Sig. se possono cacciare, e vendere robbe, e ponere banche, e per li mercanti si è pagato, e paga alli medesimi come assoluti padroni.

Di maniera, che seruatis seruandis, a' 26. di Ottobre 1650. auditis partibus, fù interposto decreto per detta Reg. Audientia: *quod pro obseruancia prouisionum S. R.C. omnia innovata per Ven. Monasterium Sancti Petri de Caetarellis ad pristinum reducantur, & destruantur apotheca pridieta.*

Per execution del qual decreto, Donato Buongiorno se conferi sopra detto luoco, e fece smantellare detta pennata, sotto li 27. di detto mese.

Questi atti fabricati in detta Regia Audientia, si sono trasportati, & vniti al Processo antico del S.C. in Banca de Caetano, come se noterà appresso nel Capo del Registro delli Processi.

E dopo dell'interpositione di detto decreto, nell'anno 1651. Essendo Priore di detto Monasterio D. Bernardo del Pozzo, venne a concierto con detti Signori, per le tre pennate, e barracche antiche, e conforme per prima ne pagaua il Monasterio carlini trentacinque, se contentorno, che douesse corrispondere carlini 25. come appare dall'instrom. stipulato sotto li 10. di Ottobre di detto anno 1651. permano del q. Not. Gregorio Siniscalco di San Scuerino commorante in Salerno, con che resta ogni controvertia sopita.

E per cisei stato detto Monasterio in virtù della Bolla

la

la Pontifica soppresso, e l'entrate dell'istesso, d'ordine  
dell'Eminentiss. Sig. Card. Sauelli, Arcivescovo di det-  
ta Città, parte rilasciate al Cappellano di detta Chiesa,  
e l'altre applicate al Reu. Seminario, hoggi detto Ius, se  
paga dal Rettore di detto Seminario, anco in vigore de  
ordine de' Monsig. Vicario Generale, riconosciuta la  
possessione, e ragioni di detti Signori Cioffi, e Pianto.

## CAP. VIII.

*Liti, e controuersie mosse sopra il territorio  
detto il Tarcinario, dalla Città, Mo-  
nasterij, Regio Fisco, & Arci-  
vescovoi di detta Città.*

**I**N detto anno 1488. sotto diuersi colori, si predetti  
Città, Monasterij di Santo Pietro, S. Benedetto, di  
Mente Vergine, & Arcivescovo, molti gentilhuomini  
proprio nomine, & il Portolano di detta Città gionta-  
mente cercorno di far spogliare l'Antenati di detti Si-  
gnori Cioffi dal detto territorio del Tarcinario.

Per parte deli detti Monasterij lo Arcivescovo, Città,  
Particolari, e Mag. Portolano, si fece instantia al d.  
Serenissimo Rè Ferdinando- come da Mazzeo Florino,  
Leone, e Sforzino de Ayello fratelli, era stata occupata  
la strada, e via publica, & altri luoghi demaniali, e publi-  
ci della Città, con hauer fatto in detta strada, e luoghi  
demaniali vn muro di fabrica, e botteghe similmen-  
te de fabrica, per lo che naseua pregiudicio grande à gli  
altri,

altri, che in detti luoghi teneuano similmente le loro botteghe de fabrica, perche con derto muro veniuad impedirsi il libero, & espedito trafico dellis negotianti, e mercanti; e con tutto che in executione degl'ordini Regij il Stratigo di detta Città hauesse ordinato, la demolitione di dette fabriches, detti Ayelli ancorche da detto decreto non haueuano appellato, nulladimeno ne anco era stato esequito; stante la loro potenza in detta Città.

Per parte del Monasterio di S. Benedetto, fù preteso, che dall'Ayelli fusse stato occupato il territorio detto l'Arsenale, seù Tarcinario, nel quale haueuano fabricato alcune botteghe de fabrica, e prefopponendo, che detto territorio spettava al detto Monasterio, instituì giuditio di relassatione contro detti Ayelli.

La Maestà del Serenissimo Rè Ferdinando in detto anno 1488. ordinò al Stratigo, che trouandosi con effetto, che per detti Ayelli fusse stato occupato parte del suo Reial demanio, seù strada publica, che hauesse fatto guastare, e demolire le suddette fabriches, affinche restasse libera detta strada.

E nell'anno 1489. hauendo delegate queste differenze al Consigliero Corrado Corriale, si conferì super facie loci, per informarsi delle reggioni del Regio Fisco, e delle parti, e per parte di detti Ayelli all' hora possessori di detta marina, come successori di detto Matteo della Porta, e territorio si produssero le sequenti scritture, ragioni per chiarezza della loro giustitia per fondare, come in detto territorio, come proprio, particolare, e non compreso in detta concessione, l'era lecito far fabriches, & ogni altro edificio à loro arbitrio, e volontà, e per

PrH

Primo l'Instrumento della diuisione dell'i beni hereditarij del qu. Matteo della Porta stipulato nell'anno 1370, come si è detto sopra nel capo 3. e così anni cento, e decidotto prima, che se mouesse detta controuersia, dal quale apertamente si legge, come detto territorio si possedeva dal detto Matteo, e suoi heredi, titulo particulari, & in burgensaricu m; e che non era de com. præhensis in detta concessione della marina, fatta al d. Matteo dalli predetti Serenissimo Rè Lodouico, e Giovanna ; poiche , oltre che la marina non si può intendere, più in oltre, che dalla linea doue stanno edificate le botteghe de fabrica dell'Isola di mezzo incontro detta marina ; poiche sino à detto termine apena giungono l'acque del mare nell'Inuerno, ma anco perche dalle parole dell'istesso Privilegio de concessione espressamente si chiarisce, mentre tirando la linea terra dalla Torre dell' Russi verso Oriente , sino al capo dell' horto; questo territorio resta a parte, & extra terminos concessonis; E per questo quando li fratelli 'de Porta, heredi di detto Matteo fanno mentione in detto Instrumento del detto territorio, che al'hora era vacuo, & sterile, conforme hoggi è quella parte doue non ce sono fabriche, per confini li descriuouo la marina sudetta, e quando fosse detto territorio compreso in detta concessione, non haueriano descritti separatamente li confini della marina da quelli del territorio , nè questi di detto territorio da quelli della marina; nè meno asserito, che la marina da essi si possedeva per concessione fatta al detto Matteo loro padre dalla Regia Corte , & il territorio come robba patronoriale, & pleao Iure, dal che si vede, che detto territorio non è compreso in detta concessione,

Se-

Secondo si produsse vn'altro Instrumento dell'anno 1452. del quale similmente si è fatta mentione in detto cap. 3. dal quale si legge come in detto anno Francesco d'Ayello, haueua comprato da Vrbana Lombarda vi-dua del q. Galeotto della Porta, l'altre due parti dell' terè, che per vn'altra metà di detto Tarcinario si posse-deuano per detta Vrbana, come madre, di Gabriele, & altri figli di detto Galeotto, nel qual'Instrumento descriuendosi li confini, si dice, che cōfina con li beni del Monasterio di S.Benedetto, è via publica. E così non hà che fare con la marina, della quale si descriuono diuersi li confini, e si dichiara nella detta cconcessione per fin doue si estende, e per consequenza detto territorio del Tarcinario fu sempre posseduto da' loro antenati per titolo particolare, e non fù compreso in detta concessione, perilche giustamente pretesero, non hauer luogo l'oppositioni degl'Aduersarij; e che perciò non doueano de nolirsi le fabriches existentino in detto proprio territorio, nè potersi prohibire, che in futurum ha- uelsero da far altre.

Et essendosi per detto Delegato nomine Regis considerato il luogo, e ponderate le ragioni addotte dalle parti, e scritture prodotte; sotto li 31. d'Agosto dell'anno 1489. fù promulgata la sentenza dal detto Corrado Corriale continentem li sequenti capi, tenoris sequentis, videlicet.

Primo. *Quanto alle quattro botteghe della differenza delle dette quattro botteghe, che veree intro S. Benedetto ex una parte, e li dessi Leone, Sforzino, e fratelli, ac etiā lo conuenio di S. Maria della Porta di Salerno pro rata sua ex parte altera, & posse extra territorium subscriptum co-niunse alle quattro botteghe dello Monasterio di S. Bene-*  
detto.

K

Che

Che le dette quattro botteghe si habbiano communiser à dividersi inter eos, v. z. che le due coniunte all' altre botteghe di S. Benedetto siano, e restino allo desso Monasterio di S. Benedetto, e l' altre due sianze coniunte con l' altre botteghe di dessi Leone Mazzeo, e fratelli siano, e debbiano restare alli dessi Leone, Mazzeo, e fratelli, e Santa Maria della Porea prorata sua.

Secondo. Item quanto alle botteghe fice, e poste da la via publica, per quam vadis flumen Raffastini, le quali stanno a frons a quelle di S. Pierro de Camarello, se debbiano togliere, toaliser da mezzo la detta strada in fratermine de otto dì; e tirarsi da una banda verso lo muro antiquo dello desso Tarcinario, e farsene uno filaro sanguinum, coniunte con lo detto muro, delle desso Tarcinario, che siano longhe dieci palmi con tutte le forche di legno. Adeo, che la via publica, per la quale vâ lo fiume, restî in mezzo inero le botteghe delli dessi Leone, Mazzeo, e fratelli, e le botteghe di d. Monasterio di S. Pierro alle Camarelle liberas. Ita che in mezzo della detta via srà l'una bottega, e l' altra non debbiano ponere cosa alcuna nulla delle dette parti, che habbia da occupare la detta via; Eccetto che volendoni potere li banchi soliti, e consueti cogiunte con dette botteghe; mà che la detta via restî libera, ut supra alli transversi, e l' acqua quando venisse desso fiume. E che desso filaro de botteghe construende per li dessi Leone, e Mazzeo, e fratelli debbiano incominciare à parte superiori, del capo del muro di desso Tarcinario, dove è la forca di una delle botteghe, che stanno sopra lo detto muro verso lo Tarcinario, nel quale loco, dove srà la detta forca, se ce debbia ponere una pietra per termine ad perpetuam rei memoriam, & futurâ cancellam dell' una parte, e l' altra.

Terzo. Item è stato determinato per d. Sig. Commissario,

rio, ubi supra, che li detti Leone, Malzeo, Sforzino, e fratelli habeant solum usum, seu commoditatem in maritima, littore, seu Plagia dicta Cinicaria Salerni, usq; ad aquam maris, tempore nundinarum, seu foris maioris, que sunt de manse Septembriis in dicta Cinicaria Salerni; Et quod licet eis durante dicto tempore nundinarum tantum, logias, pergulas, seu apothecas ordinare, & facere, seu fieri facere, & constructere, in dictis maritimis plagis, seu littore tempore nundinarum tantum, ubi in praesentiis dicta apothecae logicæ, seu pergulae sunt factæ, & constructæ, seu solida constructi facere, & dictis nundinis finibus, debeantur dictus pergulas, apothecas, & logias factas, & constructas in continentia demolire, & demastare, seu demoliri, & demasari factæ singulis annis, secundum formam, tenorem, & continentiam dicta concessione, & privilegio, saluis, & reservatis in omnibus predictis iuribus Regio Fisco, si que haberet in apothecis, & locis predictis: Ita quod per presens decretum nullum prejudicium inferatur dicto Regio Fisco, sed omnia iura sibi salva, & ille sa remaneant.

In vigore dunque di questa sentenza, la quale fu permanentemente accettata da tutte le sudette parti, che erano comparse in giudizio, viene ad esser determinata ogni qualunque pretendencia, dedotta, e che in ogni futuro tempo si potessu fomentare indebitamente contro detti Signori Possessori di detta marina, e territorio. Et

Primo, che detto territorio detto il Tarzinario, nel quale per deuti de Ayello erano state fatte diuerse fabbriche, non sia demandale altrimenti ne della Corte, ne della Giuria predetta, come si pretendeva; ma proprio, e particolare di detti de Ayello, e loro successori, e luogo franco per la foia sudetta.

Secondo, esser stato permesso, e legitio a detti possesi-

sori di detto territorio fabricare in quello, come in proprio territorio, e non compreso in detta concessione fatta a Matteo della Porta.

Poiche non solo non dichiara, nè ordina, che l'altre fabrike, delle quali si fa mentione, che si trouauano in detto territorio fatte, si demoliscano, ma espressamente determina, che le fabrike da leuarsi, perche impediano il corso dell'acqua, & il trafico alli Negotianti, e transeunti, si fussero fatte vnite all' altre, che erano costruite in detto territorio; E se detto territorio d' fusse stato compreso in detta concessione, haueria ordinato la deuastatione, e demolitione di tutte le fabrike fatte, con prohibire, che per l'aumentare non hauesse ardito di farle contro la forma di detta concessione.

Terzo, che il territorio del Tarcinario dimandato per parte del detto Monasterio di S. Benedetto douersi rilasciare a suo beneficio, sia stato proprio di detti de Aycello; mentre solamente fu determinato, che delle quattro botteghe, due solamente spettavano al detto Monasterio, e l' altre due alli detti de Aycello.

Quarto, che detto territorio si estenda fino alle mura del detto Monasterio di S. Pietro; mentre fu dichiarato, che leuate le botteghe de fabrica da mezzo la via, acciò quella fusse remasta libera, & spedita per il corso del fiume, e trafico degli negotianti, fusse lecito alli Padroni di detto territorio ponere le banche solite.

Quinto, che al Portulano della Città predetta in detto territorio, non ha spettato, nè spetta Ius alcuno; mentre in detto territorio, e strade, e vacui di quello fu dichiarato esser lecito à detti Padroni di far ponere, tenere li banchi soliti; purché la strada resti expedita per detto corso dell'acqua.

Ma

Ma benche li padroni di questo territorio hauessero a loro fauore vna sentenza così chiara, nell'anno 1576. pure la Città predetta cercò de impedire di nuouo alcune fabriche, quali se faceuano da' Signori Cioffi, e compadroni, e pretese, che nel Tarcinario a man sinistra, quando si esce fuori Porta noua, non potessero fabricare, supponendo, che detto territorio fusse proprio di detta Città; e che le botteghe di fabriche sistentino in detto territorio per detti Signori Cioffi, e compadroni, si teneuano præcario nomine da detta Città, e che per consequenza si doueano tutte dette fabriche demolire.

La suddetta controuersia fù introdotta nella Regia Corte del Stratico, e la Città allegò sospetti tutti gl'Oficiali, stante che Marc' Antonio Cioffi si trouava Auditor Generale del Stato del Principe di Salerno, perloche poi fù tirata detta caufa auanti il Magnifico Portolano di detta Città.

Dalla detta Corte del Stratico prima di auocarsi la caufa, fatto accessu super faciem loci, & intese le ragioni di detti Signori Cioffi, non ostante le repliche, & instantie reiterate della Città; che li predetti compadroni hauenuano in ogni tempo a loro arbitrio fatto fabricare in detto territorio, e moderate, e teformate le fabriche suddette, conforme ricerc aua il bisogno, e comodità loro, e de' mercanti, senza impedimento alcuno.

A' 3. di Luglio 1579. fù prouisto, *Quod prædicta cauzione de demoliendo, licet fabricare, scù fabricari facere in apotheca, in qua incepimus est fabricari, quo verò ad alia adhibito consilio Mag. Consultoris, scù ordinarij iudicis presidebatur.*

E dalla Corte del detto Portolano sotto li 19. di Luglio

glio 1583. nacque decreto intesa essa Città ; *Quod Domini de Pinte, & Cioffi absoluansur à pena in banno contenta, nec prohibeantur ulterius in constructione nouiter incepta apothecę in actis deducere.* Qual decreto fù presentato nel processo della Regia Camera in Banca di Gio: Battista Constantino nella lite molsa dall'Arcivescovo contro detti Padroni; intitolato d. processo: *Reatrendissim⁹ Archiepiscopi Cenitatis Salerni, & Venerab. Hospitalis Sanctissim⁹ Annuntiat⁹ Neap. cum Iulio Villani, & Alexandro de Indice Cenitatis Salerni, Claudio, Io. annes Baptista, Paulo Antonio, & aliis de Pinte, Marco Antonio, Mattheo, & Augustino Cioffi, Alcydia de Lembo, & alijs eiusdem Cenitatis Salerni subintransibus, fol. 375. vol. primo.*

In virtù del qual decreto , hauendo detti Sig. atteso a fabricare; suppose la città, che contro la forma dī quell'haueſſero ecceſſo, e procurò nuouo mandato per impedirli, il quale anco facto accessu, fù reuocato sotto li ſo. di Settembre del medelimo anno 1583. & ordinato: *Quod liceat dītis Dominis de Cioffo, & Pinte litis consortibus opus incepſam in actis deductum perficere, dummodo lignea columnæ affigenda non excedant rectam lineam deriuandam à veteri pariere, apparente versus orientem, in alijs apothecis, eorundem dominorum litis consorſium, nulla habita ratione de mandato expeditilo per Curiam Salernitanam, fol. 376. cod. vol.*

Di maniera , che dalle sopradette giudicature resta abondantemente chiarita la ragione di detti Signori, e che alla città non ha spettato mai attione alcuna ſopra detto Territorio, e che aduerso dell'iftessa oſte feccettione rei iudicatæ .

E da gl'articoli presentati in detti atti fabricati nella corte

corte del Stratico nel detto anno 1576. & 1579. si vede,  
come li padroni, e possessori di detto Territorio detto il  
Targinario, seu Arsenale, haueuano per li tempi a die-  
tro mutate le fabriches di dette botteghe a loro arbitrio,  
voluntà, e che conforme anticamente si vsciuia alla ma-  
rina dalla Porta di S. Sebastiano, detta hoggi dell'An-  
gelo, che è la Porta delle quali si fà mentione nella det-  
ta concessione della marina fatta a Matteo della Por-  
ta nell'anno 1353. quando si dice : *Per quam ieur ad di-  
ctam Ciuitatem reuoluendo versus Ocsidentem.* Dopò es-  
sendo stata aperta la Porta detta Portanoua, detti Sig-  
nori Cioffi, e compatroni, volsero mutare dette fabriches, e la  
strada in mezzo di dette botteghe dalla parte di sopra,  
& quelle dell'Isola, fù lasciata più larga, conforme hog-  
gi si vede: e la suddetta Portanoua, cō il Bastione viene ad  
esser edificata nel suolo proprio di detti Signori, e com-  
munità, e che in detto Territorio è proprio doue hoggi  
è vacuo dietro la fontana noua, & botteghe della tira-  
ta a man sinistra quando si esce, hanno fatto sempre  
esercitare il Ius del tumulo, e misura, concesso il luoco  
del gioco, seu barattaria, doue anco se soleuano tirare  
le barche, esigendo da ciascheduno le loro raggioni;  
E che fù esequita la sentenza dell'anno 1489. con hauer-  
no fatto togliere da mezzo la strada per doue passa l'ac-  
qua, seu fiume de Rafalina, le febriche, che vi erano  
prima di detta sentenza e, che si vedeuano li vestigij  
delle fabriches antiche, e questi atti sono originalmente  
in casa, ma li testimonij esaminati sopra detti articoli  
de Inum. 7. sono presentati nel 2. vol. di detto Arciu-  
scouo, come se dirà appresso a fol. 345. vsque ad fol.  
366. ater.

Nell'anno 1591. l'Arciuescouo di Salerno, che anco  
era

era Visitatore Generale del Regno iimprese , che la feria fudetta , si douesse celebrare in plana S.Laurentij , e così pretendeva far dichiarare questo luoco de basso , & particolarmente detto Territorio , dove sono le botteghe di detti Signori Cioffi , e Pinto non eser franco , & immune , & per cōsequēza far costringere li mercanti a douer locare , & affittare le botteghe della sua mensa Arcivescouale poste in detto luoco , detto *Plana Sancti Laurentij* .

Il giuditio fù principiato contro Giulio Villano , & Alessandro del Giudice , come padroni di alcune botteghe sitate a Portanoua ; perche il pregiudicio di consideratione era di detti Signori Cioffi , e Pinto , li quali come padroni , è del detto Territorio , e botteghe , e della marina , veniuano a sentire il maggior interesse .

Comparsero nell'anno 1592. a' 26. di Settembre , e ferno instanza douersi dichiarare , che qualunque decreto interposto a fauore del detto Arcivescouo , contro detti Villano , e Giudice , non potese pregiudicare alle loro ragioni come non intese , d.vol. 1. fol. 168.

Si che a' 19. di Febraro 1593. se difse per Reg. Cameram Summariae : *Quod decretum per Reg. Cam. interpositum sub die 18. Septembris 1592. in aliquo non afficiat retroscriptos competentes , qui in processu non fuerunt citati : Verum si Reverendus Archiepiscopus Salernitanus , vel quicunque ex partibus pretendere aliqui voluerit , tam in territorio , quam in possessorio dirigit gressus suos.* fol. 175.

Inherirno a questo giuditio dell'i particolari interessati contro d. Arcivescouo , li mercanti , e negotianti , per non perdere la loro libertà , con la coartatione , che pretendeva d. Arcivescouo , d'esercitare , che tutti douessero andare

andare alle sue botteghè , e della sua mensa , fol. 181.  
tanto maggiormente , che era contro l'antichissimo so-  
lito .

Dato termine rispetto à detti Sig. Cioffi, e Pinto , fol.  
210. fundorno per più testimonij li sequenti Capi , &

Primo, come il luoco doue è solito celebrarsi detta  
fiera franca, comincia dal lido del mare, tirando per il  
Tarcinario vecchio, e per accosto il fiume de Rafastina ,  
sagliendo ad alto fino a S.Lorézo, dall'vna, e dall'altra  
parte, doue sono, e sono state botteghe di fabrica, nelle  
quali è statolibero il cōcorso di mercāti, cō ogni sorte di  
mercantie, e dette botteghe, dalli padroni sono state li-  
beramente locate, e senza nessuna contradittione, con-  
hauerho smaltite le loro mercantie, tanto durante li so-  
liti giorni della franchitia, quanto nella proroga .

Primus testis, fol. 225. at.

Secundus testis, fol. 226.

Tertius testis, fol. 228. at.

Quartus testis, fol. 230. addit, che al pennino extra  
planam si erano nouamente fabricati due fundichi ,  
che incontro le botteghe di detta mensa erano altre de  
particolari .

Quintus testis, fol. 231. at.

Sextus testis, fol. 232. at.

Septimus testis, fol. 233. ater. E di più che anticamē-  
te in detta piana si vendeuano li coirami , e che hoggi li  
mercanti, non ci vanno .

Octauus testis, fol. 234. at.

Nonus testis, fol. 236.

Decimus testis, fol. 237. omnes super 2. art.

Secondo, come detti Signori Cioffi , e Pinto, posse-  
dono, & hanno pacificamente posseduto, come anco li

L loro

loro antecessori, come veri Signori, e padroni, molte botteghe de fabrica sitate nel Territorio dove si celebra detta fiera; il quale comincia da dentro della Porta del Bastione nuovo a torno detto bastione: nel qual Territorio in ogni tempo hanno sfabricato, e fabricato à loro arbitrio, e volontà, e come l'hà parso più expediente, per commodità de mercanti, senza contradittione, nè impedimento alcuno; e che in detta marina in tempo de fiera, fanno erigere capanne, botteghe di tauole, & altro, 5. test. fol. 231. at. 7. test. fol. 233. at. 8. test. fol. 234. at. 10. test. fol. 237. 11. test. omnes super 3. & 4. at.

Terzo, come detti Cioffi, e Pinto hano locato a mercanti le dette loro botteghe per védere in esse, & esercitare quasi uoglia sorte di mercantia a loro arbitrio, e volontà, senza contradittione alcuna, anzi sempre vidéntino, patientino, e non contradicentino, nè li Reuerendissimi Arcivescovi, quali pro tempore erano stati, nè li loro Procuratori, agenti, e fattori, 2. test. fol. 226. super 5. 3. test. fol. 227. at. super 10. 6. test. fol. 233. 10. test. fol. 237. super 6. 11. test. fol. 239. super 10. 13. test. fol. 240. at. super 10. 14. test. fol. 241. at. super 10.

Quarto, come in detta Piana de S. Lorenzo, seu Platea, oltre delle botteghe di detta mensa, vi sono d'altri particolari, e de Chiese; e queste sono de maggior numero di quelle di detta mensa, e che da molti anni le botteghe di detta Piana, erano remaste vacue, e che per ordinario sempre sono state più frequentate le suddette botteghe de basso, come più commode per l'esercitio, e negotio alli mercanti, e vicine alla marina, & mai ci era stata contradittione alcuna, & molte volte erano state locate le botteghe de particolari site in detta Piana,

na, e remaste vacue quelle di detta mensa, nè mai ci era stata contraddittione, nè impedimento nessuno, 2. test. fol. 227. super 7. & 12. 8. test. fol. 235. 11. test. fol. 239. 16. test. fol. 244. super 7. 4. test. fol. 231. super 12.

Per vltimo, che ognī volta che si permettesse alli Reuerendissimi Arcivescovi, poter prohibire ali mercanti di affittare altre botteghe, che quelle di detta mensa, si dismetteria detta fiera, omnes super 14.

E per fortificare maggiormente le sudette proue, fatte per testimonij, reprodusero le sequenti scritture.

Primo, la sentenza accennata del detto anno 1489. promulgata nomine Regio de Corrade Cortiale, inteso, & instantे l'Arcivescouo di quel tempo, dalla quale si legge, che fù permesso à loro antecessori, di tenere, e fabricare botteghe in detto Territorio del Tarcinario, come si è ponderato di sopra, e che detta sententia fù accettata concordemente da tutte le parti, che erano comparse contro l'Ayelli, fol. 256. cum seqq.

Secondo, l'instrumento della compra dell'altre parti di detto Territorio, fatto da Francesco de Ayello nell'anno 1452. enunciato di sopra, fol. 263.

Terzo, vna copia di decreto della Regia Camera, interposto sotto li dell'anno 1553. à fauore del q. Dotto'r Marc'Antonio Cioffi seniore, in virtù del quale fù dichiarato, e condannato il Regio fisco, assegnare à beneficio di detto Marc'Antonio seniore, e Vittoria de Ayello sua madre, vna parte di detto Territorio con le botteghe de fabrica in quello esistenti, dove si esplica, & si dice; *Vbi sunt muriae de mensa Septembris extra mense.* E così si vede, che in detto Territorio si era celebrata detta feria, fol. 271. & 270. per essere com-

L. 2 prefo

preso nel Priuilegio dell'immunità conceduta per detta feria.

Quarto, molti instrumenti de locationi fatte di dette botteghe, e mercanti in tempo de feria, fol. 272. vsque ad fol. 283.

Quinto, vna copia di sentenza del S.C. sotto li 23. di Febraro dell'anno 1580. a relatione del Consiglier Anello de Bottis, in virtù della quale Gio: Francesco de Roggiero, & altri particolari, quali teneuano botteghe de fabrica extra mēnia, & sotto la detta Plana di S. Lorenzo, furono assoluti ab impetitis, dal Reuerendiss. Arcivescouo di detta Città, il quale similmente hauea preteso, che le dette loro botteghe si douessero demolire, & di hauer prerogatiua de prohibire alli mercanti, che non andassero in altri fundichi, e botteghe, che in quelle di detta mensa sive in detta Plana, come luoco solamente, dove era stata conceduta detta immunità, fol. 333. & à fol. 235. vsque ad fol. 331. si presentorno le proue fatte per detti Conuenti.

Sesto, la copia dell'atti fatti ad' instantia di detta Città nell'anno 1579. contro detti de Cioffo, e Pinto, quando pretesero impedire l'istessi per le fabriche, che nouamente haueano cominciato a fare in detto Territorio del Tarcinario, contro la forma della mentionata sentenza de Corrado Corriale, a fol. 343. vsque ad fol. 373.

Settimo, la copia di due decreti interposti dalla Corse del Magnifico Portolano di detta Città, sotto li 19. di Luglio 1583. & 10. di Settembre di detto anno. In virtù deli quali furono assoluti detti Signori Cioffi, e Pinto ab impetitis da detta Città, e dichiarato licere de fabricare in detto luoco le botteghe per uso de mercanti, detto fol. 375. & 376..

Si

Si che giustamente a' 28. di Settembre dell'an. 1594. nacque decreto della detta Regia Cam. *Quod predicti particulares, viz. Aloysia Delembro Marcius de Roggerio, Tiberius Cioffi, tam nomine proprio, quam Marci Antonij eius nepos; Detius Pintus, & alij litis consortes de Salerno, ac Venerabile Monasterium Sancte Marie de Porta Sicutum in dicta Civitate absolvantur, prout presenti decreto absoluui mandatur ab impetione dicti ad madum Reuerendi Archiepiscopi fol. 383.*

Da questo decreto se ne grauò detto Arcivescouo, & ottenne la reclamatione, quale fù commessa al Presidente Montoya, sotto li 8. de Marzo 1595. fol. 384.

E dal detto anno 1595. sino alli 7. de Marzo 1607. filuit in d. causa, quale in questo tempo fù eccittata ad instantia similmente dell'Arcivescouo, che senza far mentione dell'accennato decreto, cercò de intentar nuouo giuditio sopra l'istesso, che fù rebuttato con l'oppositione fattali per parte di detti Cioffi, e Pinto, quali allegorno l'eccettione rei iudicatæ, fol. 396.

E benche l'Arcivescouo hauesse preteso di non voler proseguire il giuditio contro detti particolari, ma solamente a far determinare l'articolo, se hauea facoltà di prohibire alli mercanti; *quod non accedant ad aliorum apothecas;* perche la decisione di detto articolo, era pregiudicissimo alli sudetti Signori Cioffi, e Pinto, e trattandosi de causa di tanta consequenza, nella quale ci haueua interesse detto Arcivescouo, che era Visitatore Generale del Regno, per il che probabilmente tutti li ministri eran sospetti: Ottenero da S.M. che Dio guardi, sua Real carta sotto li 8. de Maggio 1608. ordinando, che la causa trà detto Arcivescouo, e detti particolari de Cioffo, e Pinto, si douefse votare in Collaterale, e non-

si pu-

si publicasse sentenza, ma che se li facesse relatione de li motiui, e voti, fol. 456. & 457.

E non ostante, che l'Arcivescovo, per stuggire di hauerli per contradittori in detto giuditio, hauese dichiarato con sua particolar instantia, che nō intendeua proseguire la lite della reclamazione della sententia, à fauore di derti particolari di detto anno 1595. ma la lite contro li mercanti, fol. 495. at.

Tutta volta per esecutione di detta Real Carta, fù ordinato sotto li 28. de Luglio 1608. *Quod Reg. Cam. Summaria, iuxta ordinem Capitulicæ Maiestatis veniat in Collaterali Consilio, tam pro expeditionem cause principalis vertentis inter predictum Reuerendum Archiepiscopum, ex una, & particulares, & mercatores, ex altera, quam pro omnibus incidentibus vim diffinisivi habentibus;* fol. 464.

Et a' 10. di Nouembre se interpose altro decreto: *quod in iudicio intentato per Reuerendum Archiepiscopum contra mercatores audiantur Domini apothecarum,* fol. 43. E poi con altro decreto se dichiarò, *quod audiantur ex integro*, fol. 488. E così si precluse la strada all'Arcivescovo de poter tirare auanti detto giuditio solamente con li mercanti, contro de quali con molta raggione cercaua de proseguirla, conoscendo che haueria posstuto facilmente ottennere contro de chi non se faria difeso.

Ma essendo la giustitia di questi Signori molto chiara, ancorche quando per parte di detto Arcivescovo si pretese, che dal Prendente Saluzzo Commissario, si fusse fatto l'accesso super faciem loci, li predetti se opposero, protestandosi, che nō se douea fare, stante la detta eccettione rei iudicatę, e perché la reclamazione era già deserta, fol. 410. & 416.

Ad

Ad ogni modo essendosi fatto intesa anco la Città, sotto li 4. di Gennaro 1608. fol. 412. dalla relatione fatta dall'Ingegnero : Se confirma maggiormente detta loro giustitia : poiche dice , che tutto il luoco d'oue se celebraua, e se fà la feria sudetta; se dice Plana, seù Platea de Santo Lorenzo, cominciando dalla Chiesa del Carmine , sino al lido del mare , e che in presenza di d. Presidente Saluzzo , se riconobbero alcuni traui affissi in terra , nelli quali in tempo de feria se accommodauano le botteghe amouibili : Si riconobbero le botteghe, e luochi mentionati in detta sententia de Corrado Cortiale, del detto anno 1489. la Torre dello Russo, e Caput Horti , de quali luochi in detta sententia pure se ne fa mentione relative al Priuilegio della Regina Giovanna , e Lodouico , à fauore di Matteo della Porta , & particolarmente detto luoco , e Territorio del Tarcinario , del quale anco in detta sententia si fa mentione , e tutte le parti se trouorno concorde, fol. 419..

Et ponderandosi quella parola *Platea*, ch' non sà, che secondo l'opinione de Dottori, e per dispositione di legge, ha significato, *quod platea habet partes superiores, & inferiores*, e così non se restringe in certo luoco , ma se intende de tutto.

Et in conformità di detta relatione, e descrittione, se ne formò vna pianta presentata , fol. 425..

Oltre, che quando per parte di questi Signori Cioffi, e Pinto, non si hauesse possouto portare altra proua bastantissima, sarebbe stato, & esuberante quella, che se caua dal Priuilegio sudetto della concessione della marina fatta a Matteo della Porta loro antenato, d'oue non solo li Serenissimi Rè dichiarorno, come in detto luoco si celebraua la fiera, con quelle parole: *In quibus tam mercatores*.

catores, quam tabernaryj, & alij artifices morari consueuerunt ementes, & vendentes ad inuicem res eorum, & alia mercimonia; e così habbiamo vna proua efficacissima, già che espressamente se dichiara, che in detta marina se contrattaua, e negotiaua: Ma dato, e non concesso, che in questo luoco de basso, nō si fuse prima di detta Real concessione celebrata detta fiera, mentre in virrù di d. Priuilegio, volsero detti Serenissimi Rè concedere facultà, che se potebbero contrattare ogni sorte de mercatice, viene in vigore di detta concessione ad essersi conceduta al detto luoco la immunità di detta feria.

E questo Priuilegio, e concessione è assai più potente di quelle, nelle quali se funda l'Arcivescovuo: poiche quelle tutte sono relatiue all'altre, che non si sono prodotte, e poi stanno appoggiate all'assertiuia solamente dell'Areuescoui di quel tempo, e così hanno bisogno di proua: ma la concessione sudetta, fatta à mezzo della Porta, fu *motu proprio, & ex certa scientia*, di detti Serenissimi Rè.

Tanto maggiormente, poiche il Priuilegio di detta feria, non essendo stato conceduto principally *in iunctu* dell'Areuescoui, ma acciò la Città predetta si fusse con detta occasione aumentata, & ampliata, come se raccoglie apertamente dalle parole di detto Real Priuilegio: *Quo magis, & dignius accresceret Civitas ipsa compendjs, & Cathedralis veneraretur Ecclesia, in qua re conditur corpuseius.* Dunque non si può dire, che li Serenissimi Rè hebbero mira all'accrescimento dell'entrate della mensa, e che perciò non intesero concedere l'immunità al luoco particolare di detta Chiesa, ma principally acciò la Città predetta fusse ampliata, e per consequenza maggiormente venerare le sacre Reliquie

liquie del Glorioso Apostolo.

In gradu reclamationis supponendo detto Arcivescovo per le noue proue, che speraua portare, poter adombrare la sudetta chiarezza del Sole, con l'istessa sue proue, ha maggiormente fortificata la giustitia di detti Signori.

Poiche hauendo preteso articolare, che le fabriche esistentino in detto Territorio del Tarcinario, erano nouamente fatte contro la forma della detta sentenza, & che la città hauendo voluto opponersi per impedirli, fu necessitata desistere, stante che da detti Cioffi per la loro potenza, che haueano hauuto in detta Città, erano stati mal trattati li Procuratori dell'istessa, e per detta causa hauea lasciato la Città de proseguire le liti.

Li testimonij benche depongano della detta autorità di detti Signori Cioffi, tuttavia confessano dopò hauer visto fabricare in detto Territorio, e non depongono de contradditione alcuna, anzi è inuerisimile, mentre dopò la morte de Marc'Antonio seniore, il quale ancorche in detta Città hauese hauuto gran mano, è seguito, che per esser anco Auditor Generale del Principe di Salerno in quel tempo, essendono però remasti li suoi figli pupilli, e minori, continuorno dette fabriche: dunque non fù violentia, anzi che si rendono da per se falsi, mentre dicono ch'era vacuo detto luoco del Tarcinario, e nella detta sentenza de Corrado di d.an. 1489. si fa mentione delle botteghe de fabrica, che vi erano, e per consequenza viene à fondarsi, come in detto Territorio, mai è stato prohibito potersi fabricare.

*Primus testis, fol. 23. usque ad fol. 29. Sed tamen fuit repulsatus, fol. 127.*

*Secundus testis, fol. 32.*

M

Ter-

Tertius testis, fol. 43. & at.

Sextus testis, fol. 50.

Septimus testis, fol. 55. & omnes alij super 21. art.

E da detti Cioffi, e Pinto per cinque testimonij fù de  
nuouo prouato, che dette fabriches erano antichissime,  
e l'altre fatte da tempo in tempo, erano state fatte senza  
contradictione alcuna, di modo che in detto Territorio  
è per essi, e da loro antenati l'edificij erano stati muta-  
ti, conforme il bisogno, e la congruenza dc tempi, om-  
nes super 16. 17. 18. & 19. artic. a fol. 258. vsque ad  
fol. 273.

Se produssero infiniti instrumenti d'affitti delle bot-  
teghe de fabrica, esistentino in detto Territorio per spa-  
tio di cento anni, e più.

E particolarmente diuerse lettere Regie, originali  
delli Serenissimi Rè Ferdinando, e Federico, scritte al-  
l'Ayelli, in raccommandatione de mercanti, acciò ha-  
uelfero prouisto di vna delle loro botteghe de fabrica,  
che haueano in detto Territorio della feria, fol. 331.  
346. & 347.

Et anco la copia della sentenza del S. C. dell'anno  
1576. nella causa trà detto Arciuescouo, & l'Hospeda-  
dale della Santissima Annunciata de Nap. fol. 357.

Per il che conoscendo l'Arciuescouo, da tante pro-  
ue, e demonstrationi mathematiche, *malam fuisse causam*, non volse più proseguire detto giuditio de recla-  
matione questo secondo vol. stà intitolato della mede-  
sima maniera.

Ma a pena terminata questa controuersia, insorse  
nell'anno 1608. l'altra del Regio fisco, da chi fù prete-  
so douersi auocare, & incorporare dette botteghe; e  
Territorio al suo Real Patrimonio, presupponendo, che  
essen-

essendosi occupato il pubblico con le dette botteghe de fabrica, quelle spettauano vna con li frutti percepiti al Regio fisco.

Subentrò in questo giuditio la Città predetta, per la quale si fece instantia contro detti Signori, che le botteghe de fabrica , si douessero redurre nella forma prescritta nella detta sententia de Corrado Corriale, del d. anno 1489. & precisamente perche per causa delle botteghe fatte, & appoggiate al torrione nuouo , ò bastione , in tempo de nemici poteua la Città esser sopresa ; e che nel detto Territorio haueano introdotto di esigere , & esercitare il Ius tumuli , e di esiggere il Ius salmarum , quale esigge la detta Città extra detto tempo de feria , per il suoio, e luoco della Dohana , & che per l'istelsi si faceuano molte esattioni nella marina , come più distintamente si è detto nel capo precedente .

Fù similmente inherito a questa instantia per parte del medesimo Arcivescouo, come si legge nel Procelso intitolato *Acta Regij fisci, ac pro uniuersitate Salerni subintrante contra Abb. Augustinum, Marcum Antonium Mattheum Cioffi, Ioannem Baptisam, Antonium Claudiū, Decium Joseph, & alios de Pinto Cūitatis Salerni, in Banca de Costantino.*

Per decreto de Camera, benche fussero state sequestrate dette entrate, & esattioni, che per essi se faceuano , tanto per li peggioni di dette botteghe, quanto per li raggioni, che esercitauano in detta marina .

Tutta volta hauendo per loro difesa reprodotto in questo giuditio il titolo, come per essi si possedeva dentro Territorio, come largamente si è detto sopra, e particolarmente, che haueano detti Signori causa dal medesimo Regio fisco ; poiche nell'anno 1535. essendo cre-

ditore Marc' Antonio Cioffi seniore , & Vittoria de Ayella sua madre in duc. 4500. del q. Frácesco de Ayello , ottennero sentenza della Regia Camera , in virtù della quale fù condannato detto Regio Fisco à pagare a loro beneficio detta summa de duc. 4500. del i beni burgensatici di detto Francesco de Ayello , salvo ramaz tute Regi fisci , prætendentis Territoriam della marina esse fendale , e poi con altro decreto dell' 18. di Settembre di detto anno 1535. in compotum , di detta summa allegnò detto Territorio del Tarcinario , con le botteghe de fabrica , vt fol. 91. & 92.

In virtù del qual decreto essendo stato dichiarato , che detto Territorio era burgensatico , e che spettava , & hauea spettato al detto Francesco de Ayello loro debitore , venne a restar insieme dichiarato , che alla Città non spettava raggione sopra di quello , essendo proprio di detti Ayelli .

Per il che nell'anno 1611. per decreto di detta Reg. Camera , fù leuato detto sequestro , fol. 181. e con questo resta assodato , che detto Territorio , non solo è proprio di detti Signori , ma che non è compreso in detta concessione fatta a Matteo , e per consequenza l'è stato lecitamente permesso nell'istesso , fare dette fabriches , e quelle mutarle a loro arbitrio , e volontà , senza che mai la Città possa pretendere impedirli sotto nessun pretesto .

Douendo bastare alla Città hauer dimostrato contro le case de detti Signori , tante , e tante volte così gran zelo , cō esserno stati sép assoluti nell'an. 1653. Perche qsti Sig. fecero fabricare vna fóntana neld. Territorio del Tarcinario , nō meno p maggior cōmodità de mercáti , e negotianti , che vengono in detta feria , che anco del pubblico

blico della medesima, si fe' di nuovo itédere ch' haueria' hauuto ricorso a superiori per d. nouità, mentre presupponendo detto Territorio esser proprio, non poteuano questi Signori fabricare senza loto licenza, e conoscendo poi nō hauer fondamēto, nō se attriū de fare instanza in scriptis, nè in voce : però importando a detti Sig. che questa chimera se chiarisse esser tale, dopo tante determinationi, e controuerse, fu risoluto douersi accudire in Consiglio.

E così essendosi formata supplica in nome dell'istessi, con essa esposero con qual titolo, e raggioni se possedeva detto Territorio, li Ius, & raggioni, che in quello esercitauano, & hanno esercitato anco li loro antenati per spatio de anni trecento, e più, & intentando giudicio de iattantia, fecero istanza, che la Città predetta hauesse dedotto le sue raggioni, e non dedocendole frà certo termino, che se li fusse prelusa la strada, con impunersi perpetuo silentio, e commessa la causa al Consiglior Capobianco, se spedì la contrasuplicata, quale fu notificata alli Signori del Gouerno, sotto li 22. de Nouembre di detto anno 1653. *In Procesu in tit. Illust. Mag. V.I.D. Marci Antonij Cioffi, militis Regij Consiliarij Marchionis Olineti, & illorum de Pinto Cinitatis Salerni, cum Fidelissima Cinitate Salerni, & nonnullis conductoriibus, in banca Iulij de Vendicta.*

Comparse il Procuratore della Città, al quale furono notificati tre precetti, acciò con effetto hauesse proposto le sue raggioni, ut fol. 81. at. & 82.

Ma non hauendo cosa per adombrare la luce del Sole, non volse insistere in detto giudicio, nè ha fatto altro atto positivo in contrario.

Con le sudette determinationi fatte nelli sopradetti tempi

tempi, non ha difficoltà, che resta chiarito soprabondamente, come nè alla Città, nè al Regio Fisco, nè all'Arcivescovo, nè a particolari in detto Territorio ha spettato, nè spetta ragione nessuna.

Però maggiormente viene confirmata questa verità, con la conclusione dalla medesima Città, fatta nel detto anno 1651. nella quale dichiarò come detto Territorio è stato, & è proprio, & particolare di detti Sig.

E quando potesse esagerare, che dalle fabbriche suddette ne può nascere pregiudizio alla libertà della Patria, perchè forsi fussero nocive in tempo de inuasione de nemici, che Dio non voglia.

Se dice, che l'esperienza de tante guerre, anco ciuili, e resolutioni popolari, che sono state nel Regno, ha bastantemente dimostrato il contrario, & in nessuna occasione li Presidi, e Gouernatori dell'armi, quali hanno gouernato detta Piazza, e Città, hanno hauuto dette fabbriche per pregiudiciali alla custodia dell'istessa.

Et è tanto vero, che trattandosi di reedificare dette botteghe, per la deuastatione succeduta nell'anno 1647. e fatta dalli Capopoli di detta Città, ad instigatione de poco amoreuoli di dette case, essendo Vicerè di questo Regno il Conte d'Ognatte, & hauendono detti Signori accuditto all'istesso prima de cominciare detta reedificatione, e datoli parte del tutto, commise la visura del luoco al Mastro de Campo D. Francesco Buccapianula Duca de Ripacandida del Consiglio Collaterale, Preside, e Gouernatore dell'armi di detta Provincia, il quale volse far accesso sopra la faccie di detto luoco, intesi li Signori del Governo di detta Città, & hauendo considerato lo che conueniva, non hebbe per inconueniente, che se refacessero dette botteghe, come hoggi e veg-

yeggono, anzi per molto vtile, & espedito del pubblico, conforme attestò in virtù del suo ordine, registrato nella Secretaria di detta Regia Audi entia, in detto anno 1650. sotto li 22. di Marzo, & si è portato sopra nel c. 3.

In conformità di che poi dal Collaterale furono spedite le prouisioni per detta reedificatione, inteso anco il Procuratore della Città, dal quale non fù opposto cosa alcuna, come si vede dal Registro della Real Cancelleria, in par. 1. fol. 8. come si è detto sopra.

E per essere stata sempre famosissima questa Città, in ogni secolo, hanno procurato li Prencipi del mondo soggiogarla, & mai dette fabriches quale sin dall'anno 1370. sono state fatte, si è stimato, che fossero nocive alla difesa dell'istessa, come si esperimentò nell'anno 1544. quando Ariademo Barbarossa, Generalissimo del Solimano, ad instantiadi Rè Francesco, comparse nelle frontiere di detta Città con la sua terribilissima armata, & nell'anno 1640. del corrente secolo, à tempo che il Vescouo Bordeos, similmente venne in Italia con l'armata nauale de Francia per inquietar questo Regno, nè meno dette fabriches se giudicò che potessero impedire la difesa; gouernando la giustitia, & l'armi di detta Prouincia, & Città il Signor Principe de Satriano, Maistro di Campo Generale del battaglione del Regno.

Nè con esser stata assediata strettamente detta Città, tante, & tante volte da nemici, & vltimamente nel corrente secolo, dopo le popolari reuolutioni dall'armata Francese, sotto il Comando del Principe Tomaso, e Card. Grimaldo, a segno che d. inimico si era impadronito de tutta la campagna, fino alla Porta dell'Annunziata, & con esser arriuato a fortificarsi sino alla Torre detta della Carnara, il Comandante, che era il Sig. Duca

ca de Martina, Caualiero de tante parti, e de tanto grā zelo al seruitio de S. M. che Dio guardi con l'altri Comandanti, & Capi di Guerra, in detta occasione d'assedio così stretto, fecero scrupulo, che dette fabriches poteſſero intal congiuntura eſſer pernicioſe per lo mantenimento ſicuro, coſi di detta Città, che del Regno tutto, come chiaue, & antemurale di quello, e già merce alla Protectione del Glorioso Apoſtolo, & Euangelista S. Matteo; tutelare di detta città, da là a pochi giorni di detto assedio, desloggiò l'eſercito nemico ignominiosamente, con perdita anco d'artigliarie, ſotto il gouerno, e comando di detto Signor Duca, qual tenetua carriera de Vicario generale in detta Prouincia.

Nè mai più può temere questa Fedelissima Città invafion de nemici ſotto tal Celeſte Campione, hauendo Dio noſtro Signore per ſua interceſſione, datoci argomento indubitato, che dominio ſtraniero, e Franceſe, particolarmente ſia per foggiogare quella, nè il Regno coſi fedele, mentre miracolofamente da vna de 3000. è più palle de cannoni, con le quali detta armata cercò battere detta città, ſenza che da neſſuna reſtaſſe danneggiata, colpi vna nell'architrauo del Domo, & Tempio dedicato al detto Apoſtolo, nel quale ſe conſeruanole ſue ſacrate oſſa, & diuidendo per mezzo vna tauolozza, che ſtauua ben'inchiodata, fà che caſcaſſe in terra, ſenſa ſminuzzarſi per coſi grand'altezza, ſolo quella parte di d.tauolozza, nella quale ſtauano ſcolpite l'impreſe del Rè di Francia, alzate in d. Domo da vno de paſſati Arcivescoui della diuotione di d. Rè; di maniera che viui ſicura(ò Fedelissima Città) da qualiuoglia invafionē.

E ſe con tutto ciò ſe poteſſe dire, che le botteghe, e fabri-

fabriché di queste case fussero perniciose alla libertà della Patria in signili occasioni : maggiormente per le regole militari se doueriano smantellare quelle così del Monasterio de S.Pietro, e de San Benedetto, quanto l'altre de altri particolari, similmente poste in detto luoco , seu pianta .

Dunque con ogni ingenuità si detue dire , che le passate controuersie mosse contro dette case , dalla detta città non hanno hauuto origine , e fomento di zelo , nè di giustitia , nè di conuenienza , e conforme in ogni tempo , sempre l'uento è stato favoreuole a detti Signori , senza dubbio alcuno , succederà per l'auuenire l'istesso con tante determinationi , e turbolenze hauute , per le quali la loro giustizia viene ad essere passata per la copella del fuoco , e maggiormente risplenderà appreso de posteri .



## C A P. I X.

*Finiti li diece giorni della solita franchititia, che non si possono costringere li mercanti à partire dalle dette botteghe, nè prohibirsi di vendere.*

**D**Opò quattro secoli, che fù instituita questa feria, e nel corso di tanti anni, hauendono goduto li mercanti, e negotianti libertà, senza limitazione di tempo, come non repugnante alla disposition de ragione, di poter tenere li loro fundichi aperti, e vendere le loro merci, immesse però in quelli frà il termine delli diece giorni di detta franchititia, poiché non vi è legge, la quale disponga, che la robba comprata in tempo de feria, che per l'immunità sudetta, non ha pagato deritto de Dokana, & altre impositioni, quando da mercanti quella si vende extra detto tempo, sia soggetta al detto deritto, o prohibitione, se non si estrahe dal detto luoco, doue se troua immessa in detto tempo de franchititia.

E però certo, che se detta robba si estrahe fuori del luoco doue si celebra la feria extra detto tempo di franchititia deue pagare dall'estrahenti li soliti deritti, perché non essendo più tempo di franchititia, la robba non si può estrarre da vn luoco all'altro senza fundacarsi.

Questa prattica, & antichissimo solito, che haue hauuto tal'assistenza di legge, fu procurato intorbidarsi nell'anno

no 1654. ad instanza dellli Mag. Gouernatori della Regia Dohana, e maggior fundico di Napoli; dalli quali fu preteso, che questo antichissimo solito non dovea più osseruarsi, come digran pregiuditio alla detta Dohana, e suoi Consignatarij, e che in conto nesluno potesse-  
ro li mercanti, che teneuano fundichi in detta feria, ne-  
gotiare, e vendere le loro merci finiti li giorni de feria;  
ma che ciascheduno di loro hauesse da dare notitia  
delle mercantie, che si trouauano, per esiggersi li derit-  
ti de Dohana, & altri soliti pagarnosi extra tempo de-  
feria.

Come che novità simile apportaua la total ruina del-  
la città, la quale nasceua dall'annihilatione di detta  
feria per questa causa, aduerso il banno fatto emanare  
in detto tempo da detti Magnifici Gouernatori d'ordine  
del Presidente della Regia Camera D. Giacomo Ca-  
pecce Galeota, hoggi Regente appresso S.M. nel supre-  
mo Consiglio d'Italia, & all' hora Delegato di detta  
Regia Dohana, in virtù del quale si dichiarò, che non si  
permettisse farsi accordo con mercanti, benche si alle-  
gaua esersi fatto per lo passato, ve fol. 4. in calce processi-  
stituati per la Fedelissima città di Salerno, e li Cioffi,  
& Pinto, & altri interessati, con li Magnifici Gouer-  
natori della Regia Dohana de Napoli, e nove imposi-  
zioni, appresso de Felippo Tagliauia Regio Scriuano de  
mandamento, introdotto nel Regio Collaterale Con-  
siglio; per reuocatione di detto Banno.

Si oppose detta città, & interessati vt sup. è facendo  
costare come detto solito, & possessione cosi antichis-  
sima, stava appoggiata a detta dispositione di ragione,  
e non al pretenso accordo, che asserirno detti Gouer-  
natori.

Inheritino a d. città, & altri particolari, l'Eminentiss.  
Signori Card. Filamarino, Card. Sauelli; & altri lu-  
chi più, similmente interessati; e rimesso da S.E. il ne-  
gotio a giustitia è commesso la causa al già Regente  
Soto.

Per fondare la loro possessione, ponderauano d'essi  
interessati a fauor loro le parole di detto Banno, da  
quale si leggeua apertamente, che attualmente teneano  
li mercanti in tal possessione, mentre diceua che non si  
permetta farsi accordo, benché se alleghi essersi fatto  
per lo passato, con che confessorno, & accettorno det-  
ti Gouvernatori aduersarij, latti podicj della possessio-  
ne loro antichissimi, antecedenti, & vitiui.

E così hayendo la proua per mantenimento di detta  
possessione, per confessione dell'istessa parte aduersa-  
ria, non se poteua de fatto da quella spogliarsì, mentre  
haueua tal fondamento de ragione, che la detta liber-  
tà non si era altamente introdotta, per la causa di detto  
pretenso accordo, ma perche come si è accennato so-  
pra, non se poteua detta robba prohibire de venderfi,  
ma solamente costringere l'estrahenti al pagamēto del  
deritto, quando si estrahesse exera tempo de fra-  
schitia.

Se portorno le depositioni de più testimonij, per  
chiarire detta antichissima possessione a fol. 17. usque  
ad fol. 29.

Et una carta dell'Auocato Fiscale di detta Reg. Au-  
dientia Domenico Lanario, il quale ex officio; per il  
disseruizio notabile, che conobbe apportare detta noui-  
tā al publico, & a S. M. che Dio guardi, rappresentò a  
S.E. l'inconuenienti, la quale con il memoriale dell'in-  
teressati, fu rimessa al Collaterale, vt fol. 2. & 3.

[H 2]

Hauendo da questo visto li detti Magnifici Gouernatori la poca giustitia, che teneuano, procurorno di euirare, che nalcese determinatione, e reducendo le cose nel stato primiero, nell'anno 1655. fecero osservare detto antichi ssimo solito, permettendo alli negozianti, e mercanti, tenere le botteghe, e loro fundichi aperti, & il vendere le loro mercantie senza contradditione alcuna nell'istessa maniera, conforme se practica in detti giorni de franchitia, e se practicaua prima di detta nouità.

## C A P. X.

*Nella Prorogatione della Feria se continua detta Giurisdictione nella marina, & esercitano le raggioni in detto Territorio, conforme nelli soliti diece giorni della franchitia, & controuersie, mosse dalla Città di Salerno, sopra detta proroga.*

**H**AUENDO LI PRENCIPI, che gouernano per ordinario mira al beneficio del publico, perche alcuni anni, ò per occasione delle gran pioggie, ò perche il mare non è stato nauigabile, per lo che nelli tempi debiti, & opportuni di celebrarsi detta feria, li mercanti non hanno possouto far condurre in essa, le loro mercantie; hanno stimato espediente, secondo il bisogno, con il pare-

re del Collateral Consiglio prorogare detta feria, quando per cinque, quando per otto, & alcune volte per altri giorni dieci.

In detto tempo de proroga detti Signori hanno continuato la detta loro Giurisdictione in detta marina, & ad esercitare le dette loro raggioni in detto territorio, nell'istessa forma, e con le medesime prerogative, conforme l'esercitano, durante la frachitia dell'i giorni dieci, & in questa possezione se sono mantenuti, senza che mai hauesero hauuto contradditione alcuna.

Nell'anno poi 1626. hauendo preteso detta Città, che l'esattioni, che se fanno del Ius salmarum per detti Sig. per le raggioni accennate, che quelle non se poteſſero fare in tempo de proroga, ma che durante detta proroga spettassero alla medesima Città, fu introdotta la causa nel Tribunal della Regia Audienza dell'istessa.

Eſſotto li 2. di Ottobre di detto anno 1626. nacque decreto: *audiantur partes, & inseriſſu manuscenſur prædicti Magnifici de Pino, & Giaſſa, in poſſeſſione exigendi dationis, & gabellas tempore prorogationis copia;* il qual decreto stà portato nel Processo del S.C. in Banca de Venditto, del quale si è fatto menzione nel Capo precedente, fol. 15. & ac.

E nell'anno 1649. volendo de nuovo turbarli detta poſſeſſione immemorabile, aſſerendo che ne stauano intal poſſeſſione, nè haueuano titolo legiſtimò, perche la confeſſione fatta à Matteo della Porta loro antenato, eſſendo stata fatta à lui, e suoi figli, mentre già era extinta la ſua linea, che per confequenza douano deſiſtere da dette clattioni.

Parſe al Tribunale di detta Regia Audientia ordinare, che ſe pigliafſe informatione, la quale ſi prele in celo

teso il Procuratore di detta Città, e da più testimonijs esaminati, se fundò la detta loro possessione a fol. 43. vsque ad fol. 47. terg. anzi se presentò fede de vn' instrumento della vendita di detta gabella del Ius saltarum, fatta dalla Città, la quale espressamente dichiara, che occorrendo prorogarsi detta siera più de giorni dieci soliti, se obliga, e vuol' esser tenuta a beneficio del compratore, seu affittatore di detta gabella all'emenda, seu escomptato per detto tempo, fol. 49. at.

Per il che a' 8. di Nouembre 1649. fù interposto decreto, quod pro obseruancia aliorum decretorum Regis Audientie, manuteneantur actores de Cioffi, & Pinto, in possessione, seu quasi exigendi iura solita, etiam tempore prorogationis, & super eis nihil innoveretur, fol. 50.

Questo decreto fù notificato alla Città, e non se ne grauò; Di maniera che nell'anno 1653. essendosi data supplica in Consiglio, per parte di detto Illust. Sig. Consiglior Cioffi Marchese dell'Oliueto, anco in nome dell'altri Compatroni, sotto li 9. di Settembre, fù ordinato: Quod non molestensur in possessione exigendi iura servata forma decreti predicti, & Reg. Audientia, & Curia Straticost, sic obseruari faciat. Appresso detto Processo in detta Banca de Venditto, fol. 56. furono similmente notificati al Sindico, & Eletti, fol. 60.

Nè questa verità ha possuto lasciare de confessare la medesima Città, nella detta conclusione dell'anno 1651. nella quale espressamente dichiara starno detti Signori in questa posse ssione, vt fol. 52. d. processu.

E circonscritto le dette giudicature, essendo stato controverso questo articolo nella causa trā il Maistro de fiera Ruggio, & il Stratico di detta Città, se in tempo de-

pro-

proroga, douea continuare ad'essercitar Giurisdittione  
il detto Mastro de fiera, ò pure toccaua alla sua Corte :  
riferisce Capobianco nel suo trattato de anib. Baron. nel 2.  
tom. cap. 47. sopra la pragm. 8. che fu deciso a fauore dei  
Mastro de fiera Ruggio, essendosi discussa la causa, e  
portato particolarmente a suo fauore yn'altra simile de-  
cisione fatta a fauore de Cioffi, e Pinto, contro detta  
Città, sopra le ragioni di detta esattione in tempo di  
proroga, siche sono infinite le giudicature, e per conse-  
guenza non può più controuertirsi la loro ragione.

E che detti decreti siano fondati in somma giustitia,  
e che detta esattione se fà con assistenza de legge, stà  
bastantemente, ancorche compendiosamente mostrato  
da me in vna allegatione fatta in questa causa contro  
detta Città, della quale me sia lecito transcriuere sola-  
mente le sequenti doctrine.

Quod quidem Reg. Audientiae dixerunt, in optimo  
iure est fundatum, nam prorogatio termini, non dicitur  
nouus terminus, cum non sit aliud, vt eleganter definit;  
Gail. lib. I. obscuras. 61. num. 21. Nisi dilationis labentis  
extensio, & dicitur eadem dilatio cum prima, ad sex. in  
l. sed, & si manente, ff. de prec. Bald. in L. Emilius n. 6. ff.  
de minorib. Alex. in l. 4. nn. 2. ff. de damn. infec. Marans.  
in sua praxi p. 4. dist. 12. n. 2. quā cōunem ibi dicit Ant.  
de Buer. in cap. Preserā num. 25 de dilat. Felin præclarè  
in cap. de causis num. 1. & seq. de offic. & posse. Ind. de-  
leg. Vbi tempus prorogatum idem est.

Absolutum est namque apud omnes, quod proroga-  
tio semper fieri, & facta intelligitur cum eisdem qual-  
itatibus, & conditionibus, de quibus nihil, nec minui,  
nec mutari posse, expressis verbis scripsit Vulpian. ex  
Labec. sententia, in l. labeo art 30. ff. de receptis arbitris,  
& sic

& sic non mutat , nec in aliquo alterat statum , prioris termini , sed censetur facta in omnibus , & per omnia , iuxta formam , continentiam , & tenorem termini prorogati .

## C A P : X I .

### *Che li mercanti deuano uscire fuori della Città .*

**N**on ha difficoltà , che il luoco veramente immobile sia quello extra le mura de' detta Città , come se contiene ne' Reali Privilegij , ma perchè per diuersi accidenti , sin da tempo antichissimo fù permesso , che potessero anco li mercanti contrattare le loro mercanzie , e robbe anco dentro della Città ; ma per quanto tiene il largo da S. Pietro de Portanova a basso , non si sono costratti a douer tutti uscir fuori , tanto in conformità di detti Privilegij , quanto per osservanza de' Banni antichi .

Però è certo , che quando volessero li mercanti introdurre di tener standichi aperti in altri luochi di detta Città durante la feria , non possono in essi negoziare , e con molta ragione se possono forzate ad andare extra incemia , & ne' luochi soliti .

Per il che nell'anno 1655. hauendo alcuni mercanti fatto reponere le loro mercantie nelle case de priuati extra detta piazza de Portanova , e proprio nelle case de ad'instanza d'altri negotianti , d'ordine del mastro de feria Sig. Vincenzo Ruggi , e del Commissario

O sario

fario della Dohana de Napoli, che assistea in detta feria, fu emanato banno, che li mercanti tutti dovessero uscire a contrattare le loro merci, e robbe nelle botteghe, & fundichi publici di detta feria, e non le potevano tenere in altri luochi non soliti, e case priuate, per evitare le fraudi, e danni, che poteuano succedere.

Et al detto banno hauendono inherito li detti Sig. Cioffi, e Pinto, e la Città predetta, dierero supplica in Consiglio, e si espone, che essendo stata instituita detta feria nell'luochi publici, & extra moenia, dove sono le botteghe per l'esercitio predetto, e da tempi immemorabili, anco in virtù de Reali Priuilegij era stata celebrata, che perciò si fusse ordinato, che li mercanti dovessero uscire in detti luochi, e prohibirli, che negoziassero in case de priuati, e fu commessa al Consigliere Gamboa.

A 2. de Giugno 1656. a sua relatione del S.C. fu interposto decreto, quod obseruantur Eanna, donec alter fueris prouisum per S. R. C. fol. 9.

E stà appoggiato in molta giustitia, poiche circoscritto, che il Priuilegio per la feria parla del territorio extra moenia, e che per consequenza li luochi di dentro la città non sariano franchi, ma perche si è introdotto, che in alcuni come è detta piazza de Portanoua, se sia sempre contrattato come in luoco immune, per levarne non meno nuovi abusi, che li disordini, che succedono, non stando la robba nelle botteghe, e fundichi della d. feria, conforme costa da vna informatione prodotta, fol. 5. & 6. non si deve permettere, che in altri luochi, e case de priuati, se habbia da contrattare di comprare, e vendere fuori della sudetta piazza publica.

E la d. Piazza de Portanoua, s'intende per quanto comincia

cia dalla fontana a basso, dove dall'una, e l'altra parte vi sono botteghe, e fudichi de diversi particolari, sempre è stato hauuta per luoco immune, & publico, & secundo li tempi, li mercanti de zucchari, e drogherie, che vendono in grosso, però sono stati in detti fundichi, & alcune volte da panni anco fini, ma mai si è visto, che fuor delle botteghe siti in detto luoco, più dentro, li mercanti hauessero tenuto altre mercantie, che ò de cristialli, e vetri, ò de simili cose de poco momento, senza però essersi permesso, che più dentro detta città in detto tempo de feria si fossero tenuti fundichi, e botteghe de mercantie, & per antichissimo solito tutte le botteghe dentro di detta Città, in detto tempo si sono serrate, & in quelle non si è contrattato cosa alcuna.

Questo Processo stà intitolato : *Pro Fidelissima Cittate Salerni, & ill. Regio Consiliario Marco Antonio Cioffo, in banca de Paulino de Fusco.*

## CAP. XII.

*Precario preteso dalla Città di Salerno, sopra il Territorio detto il Tarcinario, e botteghe de fabrica dove si celebra detta feria.*

**L**A Città predetta, e suoi particolari, quando con hauer tentato per tante strade de spogliar queste case dal dominio di detto Territorio, e botteghe, ha visto ogn'impresa esser vana, non hauendo fondamento de ragione, ha presupposto poterli inquietare con la pretensione, che detto territorio, e botteghe siano possedute in virtù de concessione precaria, fatta dal-

O 2 l'anno

L'anno 1489. sotto li 29. de Agosto. et anno della vita  
Ma questa, che per base ha una chimera assolutamente  
se, ferirà per dico con ogni libertà, che non farà mai  
impressione nell'intelletto purgato; & giudizio ade-  
quato de gli huomini dotti. E così per sodisfare più a  
me stesso, che per dar chiarezza al Sole, mi farà letito  
addurre le sequenti ragioni.

Et da quel che si è discorso sopra, non se può contro-  
vertire il giusto, e legitimo titolo della possessione im-  
memorabile di queste case, per tanti secoli, e che in-  
nessun tempo la detta Città habbia preteso hauer domi-  
nio di detto territorio, senza del quale non può hauer  
luoco la concessione precaria. Essendosi però visto, che  
con le tante controversie a sua instantia fosse, che mai  
ha preteso esser padrona di detto territorio; ma solame-  
te, che in detto territorio non si potesse fabbricare, o per-  
che veniuva ad occuparsì la strada pubblica, o perche dal-  
le dette fabbriche poteva nascere pragiuditio alla libertà  
della Patria, e così come poteua cōcedere d. territorio,  
e botteghe precario nomine, se quello mai fù della cit-  
tà, ma sempre di queste case, e loro antenati.

Essendosi con tanta chiarezza mostrato, che sia  
dall'anno 1370. e così anni cento, e decinque prima di  
detto contratto dell'anno 1489. fu posseduto da loro an-  
tenati, come burgenlatico, che dominio mostra, o ha  
mostrato hauere la città in quello, come si è detto nel  
capo 3. & 8.

E per questo conviene disaffrare a che fine fusse ce-  
lebrato detto contratto, e dimostrare, come già stà riso-  
luto, e conforme per prima mai ha spettato raggione al-  
cuna in detto territorio; tanto meno può pretendere per  
l'avvenire in virtù di quello.

In

In detto anno 1489, sotto detta giocnata dell'ultimo d'Agosto, habbiamo portato e serra stata promulgata la sentenza nomine Regis de Corrado Corradi, nel qual giudicio oltre dell'altri, per compadria la città predetta, la quale inherendo alla dimanda dell'Arcivescovo, disse se, che per alcuno fabricho fatto dall'Ayelli, era stata occupata la strada publica, per la quale scorreva l'acqua, i suoi fiume de Raffilina, con che veniva anco ad impedirsi il libero transito alli negoianti.

Essendo dunque stato determinato in virtù di detta sentenza, che le quattro botteghe fabricate in mezzo di detta strada, si fussero fabricate, & voite all'altre, per questo capo ottenne la Città, e dicondono li Signori Ayelli per esecuzione di detta sentenza levarle, & viajile all'altre, che tenevano in detto territorio, & in detto tempo frà il termine di giorni otto, essendo breue il tempo, perchela feria da celebrarsi era imminente, acciò che poi per parte di detti Ayelli, non si hauesse possouto allegare cosa in contrario, fù celebrato detto contratto, rispetto alle dette botteghe mentionate in detta sentenza tantum.

E questa evidenza, de fatto se eaua dalla lettura di detto contratto, non solo perchela Città non hauea preteso l'hauer dominio in detto territorio, ma perchel essendo lo detto instrumento stipulato il medesimo giorno, che fù promulgata la sentenza, e per esecuzione di quella, è relatiuo, e correlatiuo all'istessa, non può nulla Città acquistare in virtù di detto contratto maggior ragione sopra detto territorio, e contro li possessori di quello, di quella che dichiarà spettarli la detta sentenza.

Se dunque la sentenza non dichiara che alla città spetti

spetti dominio sopra detto territorio , e perche non lo haueua dimandato , e perche non lo poteua fondare , come in virtù del detto contratto lo potena acquistare.

E perche non hebbe contro li possessori di detto territorio altro interesse , sol che non si fuisse occupata le strade publiche , incumbenti alla Città , che la detta sentenza fusse individualmente elequita , e che detti possessori frà tanto , che non hauessero ademplito , teneſſero dette botteghe precario nomine , nè per l'auuenire poteſſero in ſimili luochi fabricare , e fabricando ſe intendeffero tenerli precario nomine , per doverli leuare ad ogni ſemplice richiſta detta Città .

E ſi vede , che benche in detto territorio hauesſero detti Ayelli conuenti fatte più fabriche , e poſſedeffero in quel tempo più botteghe , oltre di quelle , che fu ordinato ſi dovesſero demolire , perche embarazzauano la strada , & il corſo dell'acqua del detto fiume de Rafaſtina in virtù di detta ſentenza , turono coadeonati a dover demolire , e ſfabricare ſolamente le tre , o quattro botteghe , le quali ſtauano fabricate in mezzo della strada , acciò quella fuſſe remata libera , & il paſſaggio di detto fiume eſpedito .

Anzi con detta ſentenza reſtò apertamente dichiarato , che detto territorio fuſſe in pleno dominio , & proprietate di detti Ayelli , poiche fu determinato , che le ſudette quattro botteghe , le quali ſe doueano leuare da mezzo di detta strada , ſi fuſſero unite all' altre , che teneuaſſo in detto territorio , e di più preſcrive la forma , cioè la grandezza , e lunghezza della quale ſe doueano fare acciò di nuovo non venilſe occupato detto paſſaggio , e strada le parole della ſentenza ſono , v3.

*Item , quanto alle botteghe ſite , e poſte in la via publica , per*

per quam uadis flumen Raffastini, le quali stanno à fronte  
à quelle de San Pietro de Camarellis, se debbano togliere  
totaliter da mezzo di detta strada infra termine di otto  
giorni, & tirarsi da una banda verso lo muro antico dello des-  
so Tarcinario, e far sene uno filo ransum, congiunto con lo  
desso muro dello destro Tarcinario, che siano longhi dieci  
palmi con iuste le forche: Adeò, che la via publica, per la  
quale va lo fiume, resti in mezzo intre le botteghe dello destro  
Leone Mazzeo, e fraselli, e le botteghe di detto S.Pietro de  
Camarellis libera: Ita che in mezzo della detta via sarà l'u-  
no botteghe, e l'altre, non debbano ponere cosa alcuna, nul-  
la delle dette parti, che habbia da occupare la detta via,  
accesso volendoci ponere li banchi solisti, e consueti congiun-  
ti con dette botteghe; ma che la detta via resti libera, vo fra  
prati transuenti, e l'acqua quando venisse detto fiume, e  
che desso filo de botteghe confruendo, per le dette Leone  
Mazzeo, e fraselli, debbano cominciare à parte superiori  
dal capo del muro di desso Tarcinario, dove è la forca de  
una delle botteghe, che stanno sopra desso muro verso lo  
Tarcinario, nel quale loco dove stà la detta forca, se ci deb-  
bia ponere una pietra per termine, ad perpetuam rei me-  
moriā, & futuram cancellam dell'una parte, e l'altra.

Si che si vede che la controuersia non fu per altro, che  
per l'embarrasso della strada, causato dalle fabriches di  
dette botteghe, e così queste fabriches sariano quelle,  
che in virtù di detto contratto teneriano li possessori, e  
padroni di detto territorio præcario nomine dalla de-  
ta Città, quando hoggi non si fossero tolte, e sfabricate,  
& unite con l'altre in conformità di detta sentenza; la  
quale si vede puntualmente esequita, non essendoci in  
mezzo di detta strada, e fra le botteghe di S.Pietro, e  
le botteghe di detti Signori altra fabrica, ma detta  
strada

strada è libera, & espedita, e per' osservanza di detta sentenza in tempo de feria le pongono solamente le banche.

Di maniera che detto contratto resta risoluto, e come se non fusse celebrato, e per conseguenza in vigor di quello, non può la Città imprendere cosa alcuna, più di quello fu per essa preteso all' hora prima di detta sentenza, e dopo di quella, che mai ha fatto istanza d' ouer- si dichiarare detto territorio, spettarli come proprio, o particolare.

Habbiamo danque dalla sopradetta sentenza, come tutto detto territorio si chiamava Tarzinario, come anco si enuncia nelli precalendari instrumenti, che in quello per detti d'Ayollo, antenati di questi Signori, erano state fatte più fabbriche, e molte botteghe, oltre delle intentionate in detta sentenza, quali fu ordinato se demolissero, e che detti Signori hauessero possouto per l'auxienire come padroni, far nuove fabbriche, senza altro impedimento.

E mentre le altre botteghe che vi erano, non fu ordinato, che se leuassero, ma solamente quelle che stavaano in mezzo della strada, e che le dette, che se hauéano da sfabricare, fu dichiarato, che se vnissero con l' altre, e farsivn filaro, come può dire la Città, che le botteghe tutte si possedano praccario nomine; dal che si vede, che il detto contratto fu celebrato assolutamente per il fine accennato.

E che sia vero, nel detto instrumento espressamente si fa menzione solo delle dette quattro botteghe, con questo parale: *Et quia ipsae Tarziniarum sunt tres, an- que non apotheca compagnar, et tenueris fabrica promiserunt in- fra decem dies, &c.* E così si riferisce alla detta sentenza

la

Et quale parla solamente delle botteghe, che erano in mezzo della detta strada, e non dell' altre, ciascun tempo in detto Territorio.

Nè da queste parole, che se soggiunsero in detto instrumento, può cauare altro à suo favore detta Città; (*Et demum nullo tempore possint, nec debeant in illis, vel alijs locis fabricare.*)

Poiché come detto contratto de praetario, è relatio*ut* della detta sentenza, e per dispositione ragione, ~~non posset esse plus in referente quam in relatio*n*s;~~ & è contraria; Quelle parole virtualmente elprimeno li luochi solamente mentionati in detta sentenza, e tutti gli altri, ancorche non mentionati, doue però ci poteua hauere l' istessa ragione, e poteua cadere l' istesso pregiudicio alla Città, quali haueua dedotto in detto giudicio, che sono le strade pubbliche, acciò quelle perpetuamente in execuzione di detta sentenza si fussero mantenute libere, & espedite. E se pure fusse occorso di farsi dalli padroni di detto Territorio, contro la forma di detta sentenza, nuove botteghe, acciò la Città senza nuovo giudicio hauesse possuto far quelle leuare: conuennero, che in tal caso se intendessero tenerli praetario nomine dalla detta Città.

Si confirma questo maggiormente, perche nell' anno 1583. è così dopo il corso de anni novantacinque, che fu celebrato detto contratto, hauendone detti Signori Cioffi, e Compagni, voluto far alcune botteghe nuove in detto territorio, ancorche la Città se fusse opposta per impedirli, non disse che non si douea per essi fabbricare, perche era in proprio solo di essa Città: ma perche occupauano li luochi pubblici, e demaniai; E se hauesse hauuto altra ragione l'haueria dedotta, dal che si vede,

P che

che mai h̄a hauuto altro interesse , ma solamente che per esecuzione di detta sentenza , si fussero mantenute dette strade libere , e senza embarazzo alli transeunti . Per il che conosciuto che da detta noua fabrica non nasceua in questo pregiudicio à detta Città ; fu ordinato licere , edificare , & comprare facere opus incepsum , come si è detto nel cap. 8. E così ò la Città la ragione che presuppone spettarli sopra detto territorio , e botteghe , e in virtù di detto contratto del detto anno 1489. e non può pretendere più di quello contiene la detta sentenza , ò pretende hauer altra ragione , e l'h̄a da fondare : In tanto hauendo questi Signori , non solo vna possessio-  
ne de tanti secoli ; ma con titolo così legitimo , e chiaro , non possono esser molestati ; Anzi da questo decreto nasce a favore di detti Signori possessori , l'eccettione rei iudicata contro detta Città ; hauendo dichiarato , licere , edificare , non ostante la pretensione di detta Città , e per conseguenza il giudice h̄a conosciuto il dominio assoluto di detti possessori , & che alla Città non spetta attione alcuna contro di essi sopra detto Terri-  
torio , e fabriches .

E se detto precario fusse stato conceduto ad'altro fi-  
nie , che in conformità della detta sentenza , & la Città  
fusse stata in alcun tempo padrona di detto territorio ;  
Quando nell'anno 1608. il Regio filco mosse la lite co-  
tro detti Signori Ciossi , e Compatroni , pretendendo l'a-  
uocazione di detto territorio , con le botteghe de fabri-  
ca , vna cum fructibus , come fabricate in solo de ma-  
niali del Rè ; E la Città subentò in detto giudizio con-  
tro detti Signori , perche non fece istanza , che si fusse  
dichiarato , che detto territorio spettava a lei , già che  
presupponeua , che il detto instrumento di praecario , fus-  
se

se stato stipulato per tutto il territorio del Tarcinario ; e per tutte le fabbriche in quello fatto , & da farsi dopo detto contratto , e non rispetto tantum alle dette quattro botteghe , per osservanza di detta sentenza , ma solamente dedusse altri capi , come si è detto sopra , e mai ha allegato precario alcuno a fauor suo .

E dalla detta dimanda del Regio fisco pure fuorono assoluti , reportando detti Signori a lor fauore la sentenza , come si è mostrato in detto cap.8. per haver fondato il loro legitimo titolo del dominio di detto territorio ; e che come burgensatico era stato sempre posseduto da loro antenati , e come tale l'era stato aggiudicato dal medesimo Regio fisco a Marc'Antonio senior , nell'anno 1535. E cosi se in detto anno 1535. fu dichiarato detto territorio , è botteghe , possederli in burgensaticum dalli Ayelli , dunque mai fu della Città predetta ; e detto precario fu stipulato realmente habito respectu alla esecuzione di detta sentenza per le dette quattro botteghe , quali se haueano da demolire , perche venivano embarazzata detta strada , come si legge da detta sentenza .

Nell'anno poi 1650. Che questi Signori Compagni , volsero reedificare tutte le botteghe in detto territorio , le quali furono deuastate da Capopoli di detta Città nell'anni precedenti del 1647. Essendo stato intesa la Città , e con suo interuento fatto l'accesso super faciem loci , dal Preside della detta Città per ordine del Sig. Vicerè , se hauea precario sopra detto territorio (come vuol evitare da detto instrumento) perche non si oppose per impedire detta reedificatione , o pure dovesse protestarsi contro detti Signori , e far dichiarare , che le dette botteghe construende , se fussero tenute preca-

rio nomine, in conformità di detto instrumento di detto  
1489, dunque mai ha spettato alla detta Città ragione  
alcuna sopra detto territorio, del quale sempre sono sta-  
ti assoluti padroni, l'antenati di detti Signori.

Nè deuo lasciare di ponderare quelle parole del me-  
tionato instrumento dell'anno 1370, della divisione  
fatta crà li fratelli de Porca, primi padroni di detto terri-  
torio, & antenati di questi Signori, come anco se sono  
ponderate nel cap. 3.asserirno, che detto territorio da  
essi possedeva pleno iure, come patrimonio del loro pa-  
dre con queste parole; *Habere, & tenere pleno iure, & in-  
re patrimonij*, la proprietà è significato, delle quali paro-  
le è, che se possedesse per loro, *essam quond proprietatem,*  
*& dominium*: di maniera, che quando mai, e con qual  
ineffabile potrà fondare la Città, che in detto terri-  
torio habbia hauuto reggione alcuna. *& effectus dicta  
clausula pleno iure, vide apud Barbos de claus. claus. 103.  
pag. mihi 115.*

Ma la verità che è figlia del tempo, non può stare  
perpetuamente sepolta, e risorge alla luce da per se stes-  
sa, come a punto è seguito, che volendo la Città istessa  
nell'anno 1651. l'affitto del Ius salmarum, da detti Sig.  
Compatreni, hauendo sopra di ciò formata conclusione  
particolare, dichiarò con quella, come questi Signori  
sono, e sono stati assoluti padroni di detto territorio, e  
che come tali hanno in detto tempo de feria la fa-  
culta di esigere a loro beneficio detta gabella, & di  
esercitare nell'istesso luoco il Ius tumuli, per le cose me-  
surabili, & così hauendo lei stessa confessato la luce  
del Sole, restano in un punto tutte le sue pretesioni  
suanite, & affatto risolute. Il tenore della qual conclu-  
sione si è inserito sopra nel cap. 4.

CAP.

## C A P. XIII.

*Rate per le quali partecipano le famiglie  
sudette della Communità, padrone del  
detto Territorio, e marina, dell'emo-  
menti, e frutti, quali si percepiscono da detta  
marina, Territorio, e botteghe; E per-  
che nella marina non à tutti di detta  
Communità spetta azione.*

**D**al tutto quello, che pertiene dalla detta marina,  
Territorio, e botteghe, che si è sfiggò da uno de' detti  
Sig. de Cioffi, e Pinto, quale chiamano Cassiero; & ha  
obligo de far libro dell'esattione sudetta; notando di-  
storsamente quanto sfiggò, rapto, indepari, quanto in  
ogni altra cosa, come sono liefattibas degli risi, fiori, pe-  
pe, pruna, spingole, lazzi, petuni, & ogni altra cosa, ce-  
pollo, e seccamenti, & altro, suot che delli frutti freschi,  
quali se raccegniono dictim in giro, come se dirà ap-  
presso.

Però benche siano molti li partecipanti, & interessati  
in questa comunità, solamente adetti Sig. Cio-  
ffi, & Pinto, spergi di elercitare detta Cascia, & questo  
si è osservato per antichissimo solito, dà che questa  
Comunità hebbe principio, e perche dopo delli Sig.  
della Porta privi padroni, & Ayelli, ogni cosa peruen-  
ne a detti Sig. Cioffi, e Pinto, a quelli Signo-

si tocca e s'èsercita la vn'anno sì, & vn'altro nò, cioè lo primo anno si esercita da detti Sig. Cioffi, l'anno da venire tocca alli Signori Pinto del q. Paolo Antonio, l'anno appresso torna la Cascia a detti Signori Cioffi, e poi alli Signori Pinto del q. Bartolomeo; e così fràli Sig. Cioffi, & Pinti, vi è l'alternativa.

Hoggi per esser morto Francesco Antonio, e Paulo Antonio, de' quali non ci sono rimasti figli, né discendenti, e detta linea de Pinto si rappresenta solamente dal Sig. Pietro Antonio Comite, come marito della Signora Siluia Pinto, detta Cascia si eserciterà da hoggi quanti da detto Signor Pietro Antonio, e dal Sig. Consigliere Marchese Cioffi solo alternativamente.

La massa-decedinare è fatto dal Casclero si distribuisce in questo modo; si deducono da quella li pesi che sono la cianunità a particolaris che sono an. duc. 45. 2. 10. cioè alli heredi de Roppoli an. duc. 35. & al detto Sig. Pietro Antonio Comite an. duc. 13. 2. 10. li quali sono affrancabili.

Si deducono anco quelli spese, che forsi fursero fatte, ò per causa de liti per difesa della giurisdizione, e ragioni fudenti, ò in fabrica, ò reparatione delle botteghe, ò altre simili, che concernono tutta la communità.

Quello che resta dedotte le sopradette summe, se reparte in sei, la festa parte tocca al monasterio de Santa Maria della Porta.

Le cinque parti restante dedotta detta festa, se uniscono, e repartiscono in otto parti, e di queste otto ne toccano alli Signori Cioffi tre.

Le cinque di nuovo se uniscono, e se repartono in quattro, e delle quattro, due ne toccano all'heredi del q. Paulo Antonio, e Francesco Antonio Pinto.

E fra

E fra di loro se repartono queste due; cioè se ne fanno tre parti, delle tre, due ne toccano all'heredi del detto q. Paulo Antonio, e la terza parte all'heredi di detta q. Francesco Antonio.

La terza parte delle quattro per intiero spetta al detto Signor Pietro Antonio Comite, come marito di detta Signora Silla.

La quarta parte si diuide per metà, trā la Signora Isabella Auersana, & l'heredi della Signora Octavia Pinto.

Si auerte anco che l'an. duc. 22. di peso, dimesse che se pagano a S. Matteo glorioso, è peso che tocca alla portione tantum di detti Signori Pinto, e non entra per niente la portione de Signori Cioffi, né quella del Monasterio, sopra delle quali non ci è peso alcuno; e detta summa d'ann. duc. 22. se diuide fra di loro di questo modo.

L'heredi del q. Paulo Antonio contribui-

scono per la loro rata an. ————— duc. 7. 1. 13.

L'heredi del q. Francesco Antonio per la

loro rata an. ————— duc. 3. 3. 7.

Il Signor Pietro Antonio Comite, per la

sua rata an. ————— duc. 5. 2. 10.

La Signora Isabella Auersana, per la sua

rata an. ————— duc. 3. 3. 15.

L'heredi di detta Signora Octavia, per la

loro rata an. ————— duc. 2. 3. 15.

duc. 22.

Ben vero detto Signor Consiglior Marchese Cioffi, proprio nomine, e creditore sopra la portione del detto q. Paulo Antonio in ann. duc. 8. 2. 10. per capitale de duc. 100, è sopra la portione della detta q. Octavia, in an-

anno duc. 9. per capitale de duc. 100. affrancabili.

L'risi, farti, pepe, canella, strenghe, lazzi, pezzini, spingole, cipolla, pruna secche, & altri simili frutti, se repartono in otto, e delle otto ne toccano tre a detti Signori Cioffi, & quello che resta, se reparte fra l'altri Signori Compagni nel modo di sopra: & in questa divisione delli frutti non si è data mai parte al Monastero di Santa Maria della Porta.

Nasce questa pratica, & antichissimo solito da uno todo fondamento, & evidentissima dimostrazione mathematica; poiche essendo certo, che la concessione di detta marina fu fatta a Matteo della Porta *pro se tiberis, et postea in infinitum*: per conseguenza detto Venerabil Monasterio de S. Maria della Porta, come estraneo, & a non compreso, in detta real concessione, non può haver ragione alcuna sopra detta marina.

Nè perche li Signori Ayello nell'anno 1485. consenserò, che detto Venerabil Monasterio, oltre quello che li spettava sopra delle botteghe, & territorio, in virtù delli precalendati legati, & pie dispositioni fatte da loro antenati, hanefse d'hauere anco rata nelle esattioni, che se fanno in detta marina; Hanno però possuto pregiudicate alli discendenti di detto Matteo, & compresi in detta Real Concessione; Perche detta congettione non ha posuto, nè può suffistere contro la forma, & espresso tenore di detta Real Concessione, come si è anco accennato nel preludio di questo discorso.

Di maniera, che per questa istessa ragione facendosi il caso, che la predetta Signora Suor Caterina Pinto, passasse ad'altra vita; & non essendoci da lei, nè dalla sua famiglia discendenti, per conseguenza non può, nè deve partecipare in detta marina però tantam/nessun'altra

tra persona , la quale non sia delli discendenti di detti Signori Cioffi, & Pinto, e loro antenati, non ostante le dispositioni fatte, tanto dal dico q. Paulo Antonio Pinto, quanto da qualsiunglia altro, che presuppone haue ragione dal predetto q. Paulo Antonio .

Si che solamente questi estranei haueranno azione, & Ius sopra dell'entrate , & frutti, quali perueranno dal territorio sopradetto del Tarcinatio ; & borreghe de fabrica in quello esistenti tanto, per essere detto territorio burgensiale proprio , & particolare di detti Signori, & non compreso in detta concessione fatta della detta marina , conforme bastantemente credo haue dimostrato di sopra .

Et al desso Signor Comiglier , e suo posteri , & al d. Signor Pietro Antonio, e suoi posteri similmente, come discendenti dal desso Concessionario tantum , spetta la suddetta prerogativa della Cascia , & tutto quello che peruenirà dalla detta marina .

L'altri frutti verdi, come sono de vue, pera, & simili, se pigliano in giro dietim dalli Signori Compatrioti , e sempre li Signori Cioffi sono preferiti, e li pigliano per più di vn giorno per caminar con la regola, che dell'entrate respettive , à tutte le portioni de ciascheduno Sig. Compatrione ha la maggior parte.

AP.

## C A P. XIV.

*Registro di tutti li Processi, & altri atti  
fabricati in diversi Tribunali sopra le con-  
troversie, e le mosse sopra le dette giur-  
isdictioni, e ragioni d'ulli qualisue con-  
tinenti questo reassunto, & verità.*

**D**E anno 1579, nella Regia Curia del Stratieo de Salerno, la Corte del Magistrato Portolano di d. Città, Acta pro magnifica Cittate Salernit, cum Magis- tri Marco Antonio Cioffi, V. I. D. & alijs de primo condamnatis hypothecarum sicarum in foro de Mensa Septembri, super adificatione quarundam apothecarum, in terracotta extra mœnia vbi dicitur lo sacerdotario.

De anno 1591, nella Regia Camera della Suddetta in Banca de Gio. Battista Costantino, sono due volumi intitolati Reverendiss. Archiep. Civitatis Salerni, & Venerab. Hospitalis Sanctissima Annuntiata Neopolis, came Iulio Villano, & Alexandro de Indice Civitatis Salerni, Claudio, Ioanne Baptista, Decio, Paulo Antonio, & alias de Pinto, Marco Antonio, Martheo, & Augustino Cioffi, Aloysio de Lembo, & alijs eiusdem Civitatis Salerni subinventoribus.

Super petitione, quod mercatores, & negotiantes in feria Civitatis Salerni, & maximè pannorum finorum accedere habeant, ad apothecas mensa Archiepiscopales, & dicta feria fari in Plana Sancti Laurentii.

Dc

De anno 1594. nella Regia Audientia di Salerno, per via de grauame dalla Corte del maistro de fiera: *Acta Regis* *Civitatis Salerni*; cum *Magnificis de Pinto, & Cioffi*, che li mercanti, li quali pongono banchi, e barracche fra la Porta antica, e noua, de Portanoua dove è il basso pone, che deuono pagare alli detti Cioffi, e Pinto.

De anno 1608. nella detta Regia Camera nella sudetta Banca: *Acta Regis* *fiscis, ac pro universitate Salerni sub-infrange, contra Abb. Augustinum, Maycum Antonium, & Marchionem Cioffi, Ioannem Baptisam, Antonium, Claudiu[m], Dceanum, Ioseph, & aliis de Pinto Civitatis Salerni,*

*Super anocazione quā nundinam apothecarum adificatarū in solo publico, & propriè in arsenali, & quod desistat ex locatione lictoris matris, & ab exactione pedagij in liceore matris tempore nundinarum.*

De anno 1606. nel S.R.C. in Banca de Francesco Antonio de Iorio Profelice al presente de Giuseppe Cetano. *Processus. Inter Claudium Pinto, & alios de Cioffi, ex una, & inter se præsidentes ex altera.*

De anno 1623. & 1626. nella Regia Audientia della detta città de Salerno: *Acta originalia inter magnificos de Cioffi, & Pinto Civitatis Salerni, cum magnifica Cittate Salerni.*

*Super exactione gabellie, & ius salinarum, & aliorum iuriū speciantium dictis condominii in maritima Territorio, & alijs locis, ubi sunt nundinae de mense Septembres.*

De anno 1638. nel S.R.C. in Banca de Plinio Iouent al presente de Giulio Venditta: *Processus. Illust. magnifici V. I. D. Marci Antonij Cioffi, militis Regij Confiliarij, & Marchionis Oliveti, et alijs de Pinto Civitatis Salerni, cum Fidelissima ciuitate Salerni, canonallis conductribus.*

*Super exactione augmentis gabella salmarum etiam  
tempore prorogationis nundinarum, et alijs.*

*De anno 1649. nella Regia Audientia di Salerno.  
Pro Regio Consiliario Marco Antonio Cioffi, et alijs de Pinto,  
cum magnifica Civitate Salerni.*

*Quod tempore prorogationis nundinarum predicti Do-  
mino de Cioffe, et Pinto, manuteneantur in possessione exi-  
gendi intra solita : La copia di questi atti è presentata nel  
Processo in Banca de Venditto.*

*De anno 1650. nella Regia Audiencia di Salerno.  
Pro Domino Regio Consiliario Marco Antonio Cioffi, et alijs  
de Pinto Civitatis Salerni, cum Reverendissimo Monasterio S.  
Petri de Camarellis eiusdem Civitatis.*

*Super demolizione cuiusdam Barracche, in maritima  
ubi celebrantur nundinae de mensa Septembres. Quelli at-  
ti originalmente sono presentati in Consiglio, in Banca  
di Giuseppe Caetano al presente.*

*De anno 1654. nel Reg. Collateral Consiglio, appre-  
sto il Scriuano de mandamento Felippo Tagliauia, Pro  
Fidelissima Civitate Salerni, ac Eminentiss. et Reveren-  
diss. Cardin. Sabello Filamarino, et illis de Cioffe, et Pinto,  
cum magnificis Gubernatoribus Regie Dohana Neapolis.*

*Super prohibitione, et revocatione Banni, quod mercato-  
res discedant ab apothecis, et non residant. siueis decem  
diebus feria.*

*De anno 1656. nel S. R. C. in Banca de Paulina de Fusco,  
pro Fidelissima civitate Salerni, et Illust. Domino Regio  
Consiliario Marco Antonio Cioffi Marchione Oliucci, et  
alijs de Pinto civitatis Salerni.*

*Super obseruanta banni, quod mercatores exerceant in  
publicis apothecis, siue in locis soliti nundinarum, et ex parte  
mansa dicte civitatis Salerni.*

IL FINE.





Vartita

330035



